DELLA LIBERTA'
DELLE CHIESE PARTICOLARI
E DEI VESCOVI
NEI PRIMI OTTO SECOLI
DELL'ERA CRISTIANA
E DEL LORO RISPETTO E LORO OBBEDIENZA
ALLA CHIESA ROMANA LORO MADRE
E MAESTRA

BREVE TRATTATO

DELL' ABATE
LUIGI CUCCAGNI

In risposta agli Apologisti dell'Assemblea
Nazionale di Francia.

Unicuique suum. *Juriscons.*

ROMA 1792.

PRESSO GIOVANNI ZEMPEL.
CON LICENZA DE' SUPERIORI

INTRODUZIONE

Mi è paruta sempre cosa degna d' osservazione che gl'Intrusi Vescovi della Francia nelle Pastorali che dirigono ai popoli respettivi, dei quali hanno preteso d'assumere lo spirituale governo, chi più e chi meno tutti occupati sono in provare con lunghi ragionamenti la *legittimità del loro Episcopato*, e la giustizia della deposizione, o sposessamento dei vecchi Vescovi, che noi con tutto il mondo cattolico riconosciamo e sempre riconosceremo per gli unici veri Vescovi di quel Regno. Questa condotta degli intrusi mi è sembrata cotanto singolare, che la tro-

vo senza esempio nei fasti della Chiesa cattolica; e se pur se ne vede nell' antichità qualche traccia, essa non trovasi che presso quei famosi usurpatori delle Sedi cattoliche, che tormentarono la Chiesa di Dio nei regni dell' Arianesimo, del Nestorianismo, dell' Eutichianismo, o di altri simili flagelli. Considerava io tra me stesso, che la Chiesa cattolica fondata sopra la base fermissima della fede, in faccia all'universalità dei fedeli non ha bisogno che dell'autorità e del testimonio; nè i veri Vescovi hanno avuto mai bisogno di altro per farsi riconoscere per i legittimi Pastori dei popoli, ai quali sono mandati e si mandano. Di fatti non esige lunga meditazione il conoscere da qual parte essi vengano, chi sia che li mandi, e qual' autorità questi abbia. Un' occhiata al passato pone fine a ogni dubbio. Se può dirsi: *Quello che prima si è fatto, è appunto quello che ora si fa*, tanto basta ai fedeli per conoscere la *legittimità*, e *canonicità* della missione dei loro Vescovi, e tanto basta per acquietare le coscienze dei popoli e dei pastori, per assodare in questi l'autorità, e obbligar quelli all'obbedienza. Il conoscersi dunque bisognosi della forza del braccio secolare, e dei lunghi ragionamenti per farsi ravvisare dai fedeli per legittimo loro pastore, è lo stesso che dubitarne per se medesimi, aumentar l' incertezza e la dubitazion dei fedeli, e finalmente confessar di non

esserlo. Così appunto hanno fatto e fanno i Vescovi Costituzionali di Francia. Vedendo eglino di essere tanto mal ricevuti da quei popoli stessi, dai quali spacciano d'essere stati eletti, han cercato al di fuori tutti gli appoggi che hanno potuto, nell'atto che al di dentro colle loro omelie, colle lettere pastorali, e con altri mezzi han tentato di corrompere i popoli, e di guadagnare la lor fiducia, e la lor divozione. Non han riflettuto che questa medesima lor condotta è in perfetta contraddizione colle loro millanterie. Se dunque è vero che i voti e il suffragio dei popoli è quello che vi ha obbligato all'accettazione della Sede, alla quale vi chiamavano, che bisogno avete di usare tanti artifizj, tante pastorali, tanti argomenti per acquistar la fiducia dei popoli, e quietare la loro coscienza? Niun domanda dì possedere ciò che possiede, nè va in cerca di quel che ha trovato. E gl'intrusi col tanto fare e dire per persuadere il popolo della bontà della lor causa, mostrano a chiare note non essere il popolo, ma un pugno bensì di briganti per non dire di scellerati, quelli da cui sono stati chiamati al possesso di quelle Chiese che hanno invaso. Ma ciononostante si dee dire che la loro elezione è del gusto di quelle dell'antichità, perchè hanno il bel merito d'essere state fatte senza il concorso della S. Sede, o anzi d'essere state da lei altamente riprovate. Il com-

plotto che ha maneggiata la macchina, avea giurato di *scattolicare la Francia*, nè potevasi fare altrimenti, che collo staccarla dalla S. Sede. Questa dopo lungo e maturo esame ha con un gran Breve della Santità di Pio Sesto felicemente Regnante in data dei 10. Marzo 1791. condannata la pretesa Costituzion civile del clero, a cui si appoggiano quelle scellerate elezioni di Pseudo-Vescovi; e ha definito solennemente essere illecito e sacrilego il giuramento, al quale pretendeva l'Assemblea di obbligare i Vescovi, ed i Parrochi espulsi dalle lor Sedi. Ma la cabala, nell'atto che vedeasi fulminata dalla S. Sede, ed esecrata insieme da tutto il cattolicismo dentro e fuori della Francia, ha procurato e procura di sostenersi cogli stessi mezzi, coi quali fu cominciata. Già è noto all'Europa tutta, che tre generi di Settarj hanno architettata e condotta a fine la gran rivoluzione di Francia, e la profana Costituzione Ecclesiastica sudd.; i Frammasoni, o siano gli Atei, i Calvinisti, e i Giansenisti, o siano gli Appellanti. Le due prime classi sono totalmente occupate a sostenere quel che han fatto colla forza, e la terza si vede impegnata a giustificarlo coi scritti. Ed ecco perciò che il famoso foglio Giansenistico intitolato *Novelle Ecclesiastiche* è tutto inteso in raccogliere le pretese pastorali degli intrusi e gli altri scritti di simil tempra, in magnificarne il merito, e far guerra alle dot-

te Pastorali dei Vescovi non giurati ed espulsi. Ecco un nuovo catalogo di libri diretti a giustificare lo scisma, ecco riprodotti quei che il partito avea già messi fuori per giustificare quello di Utrecht, ecco ricorsi in Italia al loro gran partitante Monsig. Ricci, ecco pubblicata la di lui sentenza, come quella che nel Partito ha gran peso, ecco empiamente, e sfacciatamente impugnato il Breve del Papa, ed ecco un'infinito numero di sofismi, coi quali credono di sostenersi.

Per verità non sono mancati in Francia degli ottimi libri, che dottissimamente han provata e messa nel suo più bel lume la nefanda condotta dell'Assemblea detta Nazionale, e Costituente di Francia, la consumazion dello scisma, e la giustizia della sentenza della S. Sede. Ma oltre che tali scritti non sono tanto comuni in Italia, dove si è sparsa e divulgata la risposta di Mons. Ricci, dove si è ristampato in nostra lingua tradotto lo scismatico foglio suddetto, e dove prima d'ora erasi già da quel Monsig. stampato nel tom. xv. degli Opuscoli Pistojesi, lo scritto dei 12. Avvocati di Parigi in difesa dello scisma di Utrecht, che ora si è riprodotto in Parigi stessa per giustificare quello di Francia, era ben giusto che anche da Roma uscisse qualche scritto che facesse vedere la vanità di tutte le pretese Apologie, la ridicolezza delle obbjezioni contro il Bre-

ve Potificio, e sopra tutto colla Tradizione dei primi otto secoli della Chiesa, mettesse in chiaro il vero stato di quella libertà, che tanto predicano i Giansenisti, e attribuiscono a tutte le Chiese particolari; in opposizione a quell' autorità e giurisdizione, che per diritto divino gode ed esercita sopra di loro la Chiesa Romana loro madre e maestra. Ecco dunque quello che io mi accingo a fare in quest' Opuscolo. Comincerò bensì dalla vantata libertà delle Chiese; perciocchè dallo stato di essa discenderanno come per legittima e natural conseguenza i Corollarj che metteranno in polvere tutti gli argomenti, coi quali difendono la pretesa Costituzion civile del Clero, e le obbjezioni contro la diffinitiva sentenza del Capo visibile della Chiesa. Spaziando per tutti i Regni del Cattolicismo, vedremo noi come la Chiesa universale in tutti i tempi, e specialmente nei secoli migliori ha riconosciuta nel Papa come giustissima quella stessa autorità e giurisdizione sull'altre Chiese, che i moderni Settarj nemici d' ogni sorta d' ubbidienza, caratterizzano con gli odiosi nomi di dispotismo, d' oppressione, dominazione, schiavitù ec. Cominciamo dalla Chiesa di Francia, come quella, che ha dato occasione al presente Opuscolo, e su cui principalmente si appoggian i Settarj Apologisti della odierna pretesa Riforma francese, stabilita dalla sedicente Assemblea Nazionale del Regno.

CAPITOLO I.

Della libertà della Chiesa di Francia, e della di lei obbedienza e rispetto alla S. Sede Apostolica nei primi otto secoli, e si risponde a diverse obbjezioni degli Avversarj.

1. GLI stessi Vescovi di Francia componenti la famosa Assemblea del 1682. conobbero e confessarono esservi della gente mal intenzionata, la quale col pretesto di sostenere le Libertà Gallicane, reca offesa alla primazia di S. Pietro e dei di lui successori i Romani Pontefici, nei quali fu da Dio instituita; e resistendo alla loro divina autorità e giurisdizione, negano loro la dovuta obbedienza, e insultano la maestà della Sede Apostolica rispettabile a tutte le nazioni: Sede dalla quale vien predicata la Fede, e l'Unità Cattolica conservata. *Nec desunt qui earum* (Libertatum) *obtentu, Primatum B. Petri ejusque successorum Romanorum Pontificum a Christo institutum, iisque debitam ab omnibus Christianis obedientiam, sedisque Apostolicæ, in qua fides prædicatur, & unitas servatur Ecclesiæ, reverendam omnibus gentibus majestatem imminuere non vereantur. Hæretici quoque nihil pætermittunt, quo eam potestatem, qua pax Ecclesiæ continetur, invidiosam & gravem Regibus & populis ostentent, iisque fraudibus simplices animas ab Ecclesiæ Matris Christique adeo communione dis-*

socient. (Declarat. Cler. Gallic. 19. Mart. 1682.) . Non voglio quì esaminare se i mezzi che tennero allora quei Vescovi fossero più atti ad accrescere che a diminuire il male che conoscevano; ma dirò solamente che da quell' Epoca in poi, il male è infinitamente cresciuto, e sempre in proporzione dell' abuso che tutti i Settarj hanno fatto, e fanno delle così dette Libertà Gallicane. Ma sia come si vuole della cagione, giova intanto osservare con Monsig. Bossuet, che vi sono dei *Critici moderni*, *il cui genio è quello di trovar rozzi e grossolani quei che riconoscono nel Papato un' autorità superiore stabilita per diritto Divino*. *Quando tal' autorità si riconosce con tutti gli antichi*, *ciò si fa*, *perchè si vuole adular Roma*, *e rendersela favorevole*, *come il nostro Autore* (Dupin) *rimprovera ai suoi censori*. *Ma se non bisogna adular Roma*, *nè pur bisogna rendere a lei ed agli altri Cattolici odiosa l'antica dottrina di Francia*, *togliendo al Papa quello che gli appartiene legittimamente*, *e sollevandosi oltre modo contro di lui* (Bossuet memor. su la Bibliot. del Sig. Dupin) . Quindi è che egli giustamente accusa Dupin, perchè parlando del Papa *non gli attribuisce veruna giurisdizione sopra dei Vescovi*, *nè dice la minima parola dell' istituzione divina del suo Primato* . . . . Quando all' opposto *una delle più belle prerogative della Cattedra di S. Pietro*, *è l'essere essa la Cattedra principale*.

in cui tutti i Fedeli rispettar debbono l'Unità, e come l'appella S, Cipriano, il fonte dell' Unità Sacerdotale. (Boss. ibid. paul. super.) Lo stesso Mons. Bossuet anche più da vicino viene in altra sua opera a precisare il caso della presente Riforma Ecclesiastica di Francia, che l'Assemblea ha preteso di poter fare senza il concorso della Potestà Ecclesiastica, e specialmente del Papa, la cui autorità era principalmente necessaria. Osserva egli dunque che l' Oriente e l'Occidente hanno avuto sempre la loro disciplina e le loro costumanze particolari, senza che l' uno abbia condannato quelle dell'altro:,, *ma che* siccome la Chiesa Orientale non hà mai sofferto, che in Oriente si allontanassero dalle pratiche, che vi erano unanimamente ricevute, così la Chiesa Occidentale non approva, che le nuove Sette di Occidente abbiano da loro stesse, e di loro propria autorità rinunziato alle pratiche, che l'unanime consenso di Occidente avea stabilite. Per questo non giudichiamo che i Luterani, ed i Calvinisti (si aggiungano i Giansenisti) abbiano dovuto cangiar per intero in occidente tali costumanze ... *che anzi crediamo non doversi ciò fare, se non per ordine, e colla autorità ed il consenso del Capo della Chiesa. Conciossiacche senza subordinazione la Chiesa stessa non sarebbe che una unione mostruosa; in cui farebbe ciascuno ciò che volesse, ed interromperebbe l'armonìa di tutto il Corpo* (Bossuet Lett. a Madam. di Bri-

non dei 29.Settembre 1691),, . Con qual autorità poteasi dunque cambiare in Francia senza l'approvazion della S.Sede, quella disciplina che da tanto tempo era colà in vigore come in tutti gli altri Regni Cattolici d' Occidente intorno alla divisione ed erezione dei Vescovadi; alla elezione, e consecrazione de Vescovi; alla distruzione, e fondazione delle Metropoli Ecclesiastiche, e altri oggetti, sui quali sonosi fatte così gran mutazioni? Quand' anche la sola Potestà Ecclesiastica avesse ciò fatto, e non già la Secolare semplicemente, com'è accaduto, ognun vede che seguendo i principj comuni indicati da M. Bossuet sarebbero irregolari e di niun valore tutte le mutazioni che si son fatte senza l'approvazione del Papa. Ma quanto più irregolari e sacrileghe, perchè attentate da chi è affatto privo di autorità e di potere? Ma salghiamo ai vecchi secoli, dei quali abbiam promesso di ragionare. Comincio dal sesto, come un di quelli, nei quali dicono i Giansenisti, come vedremo, avere le Chiese particolari, ed i Vescovi goduta la maggior libertà.

2. Nel Canone xx. del Concilio secondo di Tours celebrato verso la metà del sesto secolo, troveremo un' esempio da imitare nei Vescovi Francesi di quel tempo, dai quali apprenderassi come anco negl'affari semplici di disciplina credevasi dalla Chiesa di Francia di non poter fare alcuna innovazione contro le ordinanze e l' autorità della S.Sede Apostolica. Or ecco com'essi parlano. ,, Et quia in sententia Papæ Innocen-

tii ad Victricium Episcopum Rothomagensem lata, legitur scriptum de virginibus quæ Christo spiritualiter nupserunt, & velari a Secerdote meruerunt, si postea nupserint, quod vix etiam ad agendam poenitentiam mereantur accedere: quia sic dicit (cap. 2.) Si enim de omnibus hæc ratio custoditur, ut quæcumque vivente viro alteri nupserit, habeatur adultera; quanto magis & illa damnanda est, quæ ante immortali sponso se conjunxerat, & postea ad humanas nuptias trasmigravit? Et adjecit: Hæ vero quæ needum sacro velamine tectæ sunt, tamen in proposito virginali semper se manere simulaverunt, licet velatæ non sint, si postea nupserint, his agenda aliquanto tempore pœnitentia est, quia sponsio earum a Deo tenebatur. Nam si inter homines solet bonæ fidei contractus nulla ratione dissolvi, quanto magis ista pollicitatio, quam cum Deo pepigerunt, solvi sine vindicta non debet? Post hoc de viduis adjunxit: Nam si Paulus apostolus, si quæ a proposito viduitatis discesserunt, dixit eas habere damnationem, ubi ait; Quia primam fidem irritam fecerunt ec. *Quis Sacerdotum contra decretalia, quæ a Sede Apostolica processerunt, agere præsumat?* (Lab. Concil. tom. v. col. 859.) „ La libertà dunque della Chiesa di Francia in quel tempo non credevasi tale, da potersi opporre ai decreti della S. Sede; e da poter metter mano alla riforma della disciplina ecclesiastica

da lei autorizzata. E ora vorrà credersi che vi si possa opporre un' Assemblea di laici, la quale sebbene legittimamente possedesse nel temporale la più grand' autorità (cosa contrastata dalla massima, e più sana parte della Nazione, e da tutta insieme l' Europa) ciononostante niuna può averne su gli affari di Chiesa? E si vorrebbe poi che il Sommo Pontefice Pio Sesto avesse taciuto, e non avesse proceduto alla condanna di tante novità attentate contro i voti monastici, e la disciplina universale della Chiesa? *An iniquum erat* (dirò con un Protestante) *eos damnare & pœnis subjicere, qui universam Ecclesiæ praxim schismatice violabant?* (Bevereg. Codex Can. Ec. primit. lib. 2. cap. 6. §.2. Cotel. Patr. Apostol. to. 2. pag. 105. col. 1.

3. Ma andiamo a vedere cosa che la Chiesa di Francia abbia creduto nel medesimo secolo sopra punti disciplinari, che non aveano alcuna relazione coi voti a Dio fatti, come l'avea quello che trattarono i Padri del Concilio di Tours. S. Cesario Vescovo di Arles avendo creduto bene di vendere alcune possessioni della sua Chiesa, per distribuirne il prezzo in sovvenimento dei poveri, credette di non aver tant' autorità da farlo, e ricorse al Pontefice S. Agapito per ottenerne l' opportuna licenza. Ma questo Pontefice benchè fornito d' una maravigliosa santità, e benchè ardesse di zelo pel sovvenimento dei poveri, contuttociò non volle seccare il fon-

te col dargli la facoltà di alienare i beni stabili della Chiesa, e così gli rispose „ Tanta est Deo propitio, & ad ea libentissime concedenda, quæ alimoniis proficiunt pauperum, & circa tuæ fraternitatis affectum nostra devotio, ut onerosum nobis nullatenus esse judicemus, quod annui vestris desideriis postulatis. Sed revocant nos veneranda patrum manifestissima constituta, quibus prohibemur, prædia jure ecclesiæ, cui nos omnipotens dominus præesse constituit, quolibet titulo ad aliena jura transferre. Qua in re vestræ quoque sapientiæ credimus esse gravissimum; quod in nullo contra priscæ definitionis constituta vel regulas, pro qualibet occasione, vel sub cujuscumque personæ respectu, venire præsumimus. Nec tenacitatis studio, aut sæcularis utilitatis causa hoc facere nos credatis, sed divini consideratione judicii necesse nobis est, quidquid sancta synodalis decrevit auctoritas, inviolabiliter custodire. Quod ut caritati tuæ indubitanter elucescat, ad locum de hoc articulo, ex constitutis patrum fecimus revelari, quæ cum præsentibus pariter affatibus vobis credimus dirigenda. Deus te incolumem custodiat, frater carissime. Data xv. Kalendas Augustas post consulatum Paulini Junior. vir. claris. „ (Lab. tom. 4. col. 1798.) Da questo bel monumento si vede chiaro che nel sesto secolo niuno credea che le possessioni della Chiesa fossero una pro prietà della Nazione, e non della Chiesa me-

desima, come ha decretato l'Assemblea detta Nazionale di Parigi, e come ha mostrato col fatto del sacrilego spogliamento del Clero. E poi pretendevasi che tanto i Vescovi, che il Papa dovessero approvar l'ingiustizia e tacere? E se ne dovrà far loro un delitto, perchè ne han detta qualche parola?

Nel medesimo tempo S. Agapito scrisse a S. Cesario anche un'altra lettera sull'affare del vescovo Contumelioso, che dalla sentenza dei vescovi Francesi erasi appellato al giudizio della Sede Apostolica. Per lo che S. Agapito comandò che non si dasse esecuzione alla sentenza colà pronunziata contro quel Vescovo, ma che se ne aspettasse la propria, e che in questo mentre i beni patrimoniali di quella Chiesa fossero amministrati dall'Arcidiacono, e il Vescovo rimanesse sospeso dagli officj vescovili, e dal governo della Diocesi, alla quale destinava, o piuttosto confermava il Visitatore (Lab., ibid.). Ma se si vuol anche meglio conoscere di qual peso fosse fin da quei tempi nella Chiesa di Francia l'autorità della Sede Apostolica, si leggano sul medesimo affare del vescovo Contumelioso le due lettere 4. e 5. del Pontefice Giovanni Secondo immediato predecessore di S. Agapito. La prima è diretta ai Vescovi della Gallia, e la seconda al Clero della Diocesi di Contumelioso. Tanto nell'una che nell' altra significa loro di aver ordinato che il Vescovo Contumelioso sia chiuso in un monaste-

ro colle leggi che gli prescrive; e che della di lui diocesi destinava intanto Visitatore Cesario Vescovo di Arles, con alcune condizioni che gli piace d'ingiungergli, affinchè quella Chiesa non venga a provarne disturbo, ma ne risenta l'opportuno conforto (Lab. ibid. col.1754. e seg.)

4. Duravano ancora i secoli della vantata libertà delle Chiese, e dei Vescovi, quando colla stessa indipendenza da qualunque potestà Laica, e nel tempo stesso col mostrare la stessa subordinazione verso la S. Sede, i Vescovi delle Gallie nell' anno 788. adunati nel Concilio di Narbona sotto la presidenza del Legato Apostolico Desiderio, fissarono i confini della diocesi Narbonese, e decretarono: *Quod si laica potestas in hoc per atrocitatis violentiam miscuerit, nisi a temeraria præsumptione se citissime subtraxerit satisfaciendo quod deliquit, digna ultione totius anathematis sit undique, & ubique multatus, Domini Nostri Iesu Christi, & nostra auctoritate vigente* (Concil. Narb. apud Lab. tom. 7. col.964.). Sei anni dopo i medesimi Vescovi delle Gallie intervenuti al Concilio di Francfort insieme con moltissimi Vescovi di Germania e d' Italia, tutti d'accordo riconobbero e confessarono nella S. Sede i medesimi diritti e la medesima autorità riguardo all'erezione dei Vescovadi, e all' ampliazione e restrizione delle Diocesi, che ora specialmente in Francia da una turba di scrittorelli

senza religione, si attribuisce all'Assemblea, nella quale con pregiudizio della potestà regia, che prima tanto adulavano, si pretende consolidato tutto il potere supremo. Ecco dunque cosa dicono i Padri di quel Concilio. *De altercatione Vrsionis Viennensis Episcopi, & Elifanti Arelatensis Episcopi lectæ sunt epistolæ beati Gregorii, Zosimi, Leonis, & Symmachi, quæ definierunt eo quod Viennensis Ecclesia quatuor suffraganeas habere sedes deberet, quibus illa quinta præemineret & Arelatensis Ecclesiæ novem suffraganeas habere deberet, quibus ipsa præemineret. De Tarentasia vero, & Ebreduno, sive Aquis, Legatio facta est ad Sedem Apostolicam, & quidquid per Pontificem Romanæ Ecclesiæ definitum fuerit, hoc teneatur*. Can.8. Concil. Francf: Lab. ibid. col.1059.). L'unione dunque che tutti i cattolici, e principalmente i Vescovi debbono aver colla S. Sede, non è un'unione nè di complimento nè di convenienza; anzi nè pur di semplice carità, ma bensì un' unione d'*Obbedienza* all' autorità spirituale della medesima, ed è quella stessa che come abbiam veduto, e seguiteremo a vedere, i canoni de' Concilj han comandato, i Santi Padri coi loro esempj, e coi loro scritti ci hanno insegnata a praticare, e che perciò dicesi ed è *Obbedienza Canonica*. *Ac propterea Petri successoribus deberi obedientiam eam, quam Concilia & Patres semper agnoverint*, come dice Mons. Bossuet.

(Exposit. Doct. Christ. cap.21. Defens. Declar. Cler. Gallic. Dissert. Præv. art. 78.).

5. Se poi andiamo più indietro, troviamo che a tempo di s. Celestino primo, i Vescovi delle Gallie non credettero di aver tant'autorità da spedire in Inghilterra verun dei lor confratelli senza l'oracolo della Sede Apostolica, per combattervi il Pelagianismo, al qual' effetto Celestino poi vi spedì due Vescovi Francesi; s. Germano d'Auxerre, e s. Lupo (Vid. Tillem. sur s. Celestin, & sur s. Germain artic.7. & 8.). Al medesimo s. Celestino si credettero in obbligo s. Prospero e s. Ilario di denunziare alcuni preti Francesi, come seguaci degli errori di Pelagio: e quella denunzia diede poi ococcasione alla celebre lettera di quel s. Pontefice ai Vescovi delle Gallie, colla quale riprende la loro indolenza, perchè coll' autorità del lor magistero non abbiano represso l'audacia e le novità di quei preti; e quindi manda loro quei dodici nobilissimi capitoli, coi quali spiegando loro la dottrina cattolica della grazia, gli premunisce contro il veleno dell' eresìa. Ed ecco che la Chiesa Gallicana in nessuno di questi casi credette mai di aver tanta libertà da governarsi da se medesima, e senza dipendere dal supremo magistero della Sede Apostolica, come ora lo pretendono i Vescovi che si fanno colà sul gusto di quei d'Utrecht *per la grazia della*

Costituzione, e si prendono al soldo dell'Assemblea, affin di tornare alla disciplina dei vecchi secoli. Per ora non istarò a recare altri esempj dei vantati secoli della Libertà, perchè ne dovrò tornare a parlar più sotto: ma stimo bene di scorrere i secoli precedenti, affinchè si veda che siccome l'autorità della Sede Apostolica è stata sempre la stessa, così l'obbedienza e l'ossequio delle Chiese e dei Vescovi di Francia verso della medesima, non ha mai tralignato dall'originaria sua perfezione. Salghiamo dunque al secolo quinto, e a s. Ilaro Papa, che vuol dire quando andava esso piegando verso la fine, e quando avrebbe pur dovuto cominciare a scuotersi dall' òppressione supposta. Tanto più che abbiam in quei tempi un fatto che non poco si rassomiglia a quelli che or succedono nella Chiesa di Francia. Un certo Hermete era stato eletto e consacrato Vescovo di Beziers, Chiesa fin d'allora soggetta alla Metropolitana di Narbona. Quel popolo discacciollo ingiustissimamente, ed egli si mise in possesso della stessa Chiesa di Narbona, che sembra aver trovata vacante, e che vi fossero inoltre delle buone disposizioni a riceverlo tanto nel popolo che nel Clero. Pervenutane la notizia all'orecchie di s. Ilaro Papa, scrisse tosto una lettera di rimprovero a Leonzio Vescovo d'Arles, perchè avesse lasciato di dargli l'opportuna e necessaria relazione del fatto. *Quam rem decuerat sancti-*

tatem tuam ut nobis in vestigio indicaret. Qua de re frater carissime, monemus, ut si fides adhibeatur assertis, seposita excusatione, ad nos tam tuæ dilectionis, quam fratrum nostrorum, aut per portitorem litterarum, aut per quem ipsi elegeritis, subscriptam manuum vestrarum relationem transmittatis, ut quod definire possimus, recurrenti pagina possitis agnoscere. Non abbiamo la risposta di Leonzio, ma abbiamo la lettera che per regolamento di tal' affare S. Ilaro scrisse poi a tutti i Vescovi delle Gallie. La causa si esaminò in mezzo a un Concilio numeroso di Vescovi concorsi a Roma da diverse provincie, in occasione della ricorrenza del giorno natalizio del Papa. Ma avendo egli ricevute buone relazioni della condotta in addietro tenuta dal Vescovo Hermete, il S.Padre si sentì mosso a trattarlo con dolcezza; in modo però, che non del tutto mancasse il rigore della ecclesiastica disciplina. *Id a nobis pacis est amore constitutum, ut in sententia, quam sub adversione utriusque legationis inde directæ, Christo Domino Nostro inspirante protulimus, neque caritas evangelicæ indulgentiæ, neque apostolicæ virga defuerit disciplinæ. Namque in totum nec remittere nos fecit indulgentia, nec affectio coercere*. Con questa idea tutto l'affare fu regolato con cinque canoni, che inseriti nella medesima lettera, il Papa mandò ai Vescovi delle diverse provincie. Nel primo fu riso-

luto di lasciare ad Ermete la Chiesa Narbonese, ma *ob ea quæ prave facta sunt*, gli si toglie la potestà di ordinare i Vescovi suffraganei, e lui vivente, si trasferisce al Vescovo più anziano della provincia, per poi restituirne la facoltà al Vescovo di Narbona, dopo la morte di Ermete. Col 2. gli si toglie similmente la facoltà di convocare il Concilio Provinciale, che si comanda doversi celebrare tutti gli anni, e si viene a delegare a Leonzio di Arles. Nell' esame degli affari si comanda ai Vescovi di regolarsi in modo che le loro adunanze *si facciano piuttosto desiderar che temere*, e dove si tratti di cause gravi vuole che le rimettano al giudizio della S. Sede. *In dirimendis sane gravioribus causis, & quæ illic non potuerint terminari Apostolicæ Sedis sententia consulatur*. Col terzo ordina che niun Vescovo vada a viaggiare in altra provincia, se non è munito delle lettere del suo metropolitano: che se per avventura quegli ricusasse di darle, si ricorrerà al Vescovo di Arles, avvertendo però tutti i Vescovi dell' obbligo che hanno di ubbidire a tali ordini. *Singuli autem fratres, universique cognoscant parendum esse præsentibus constitutis*. Siccome poi lo stesso Vescovo di Arles era ricorso alla S. Sede, supplicando d'essere rimesso in possesso d'alcune parrocchie, che il suo predecessore smembrandole dalla propria diocesi, le avea cedute ad altri, così il Papa per un tratto di

sua moderazione, rimette l'affare al giudizio del Concilio, che ordinò di doversi colà tenere. *Petens illas pristino juri nostra auctoritate restitui. Sed moderaminis Apostolici memores, fraternitati vestræ querelam ipsius remisimus audiendam*. Nel quinto finalmente ordina che i terreni appartenenti alle Chiese non si alienino affatto, se pur non sieno deserti, ovver dannosi alle medesime; e in questo caso vuole che sia esposta ed esaminata in Concilio la causa di tal alienazione. (Lab. Concil. tom.4. col. 1042. & seq. edit. Paris. 1671.). In tutta questa serie di disposizioni date da quel S. Papa agli affari delle Chiese di Francia, chi non vede annientata l'idea che taluni vantano della libertà delle Chiese, e specialmente delle Gallicane? Dei medesimi sentimenti erano i Vescovi delle Gallie a tempo di s. Damaso Papa, quando al di lui supremo tribunale denunziarono alcuni lor confratelli, che per effetto piuttosto di semplicità e d'ignoranza, favorivano l'eresia Ariana (Damas. Pap. epis.3. c.1, Coustan. epist. Roman. Pontif. tom.1. col.482. & 488.)

6. A s. Damaso poi succedette nella Sede di Pietro s. Siricio, al quale nuovamente ricorsero i Vescovi delle Gallie, per essere istruiti sopra diversi punti di disciplina ecclesiastica, e per pregarlo a interpor la suprema sua autorità contro i violatori dei sacri canoni. Leggasi la risposta di quel S. Papa, e del di lui Romano Concilio, che nella Rac-

colta del celebre Maurino P. Coustant è la X. e che presso il Sirmondo, e il Labbeo vien attribuita a Innocenzio Primo. Merita special attenzione quello che nel cap.3. e seg. si stabilisce intorno alle vergini a Dio consacrate, intorno all'uniformità della disciplina e contro quelli che hanno l'ardire di alterarla, per vedere come quattordici, e più secoli prima del Breve della Santità di Pio VI. le presenti Novità Francesi erano state già condannate da quel santo suo Predecessore, e dal Concilio di Roma a cui presedeva. Anche più adattato alle presenti circostanze della Chiesa di Francia è quello che vi si ordina intorno all'elezione dei sacri ministri, e specialmente dei Vescovi, in cui dicesi di doversi attendere non al favore del dopolo, ma a quello che richiede la disciplina. *Non enim quod populus velit, sed quid evangelica disciplina perquiritur. Plebs tunc habet testimonium, quoties ad digni alicujus meritum reprehendens auram favoris impertit* (Cap.13.). Non cade meno in acconcio quello che nei capi 16. 17. e 18. si stabilisce contro gl'invasori dell'altrui Sede, degli altrui diritti, e dell'altrui territorio: perciocchè è molto analogo a quanto si pratica ora dagli intrusi di Francia. Ma questi tali *Sciant* (direbbe lor s. Siricio col suo Concilio (*se a Catholicorum societate seclusos, & communionem Sedis Apostolicæ non habere jam posse. Illud præterea satis grave est, & contra episcopalem moderationem Sedis Apo-*

stolicæ, suos fines excedere, ad alienam tendere regionem, festinare, ordinationes celebrare præceptis Metropolitanum Episcopum non permittere (admittere) *in sua diœcesi una cum vicinis episcopis, sicut* CCCXVIII. *episcopi confirmarunt. .. Si quis certe fines alterius possessionis invaserit, reus violentiæ judicatur. Quid curritur? Quid festinatur, ut regula ecclesiastica conculcetur ... Videritis quæ præsuntio fecerit. Ex hoc si quis in aliena diœcesi ausus fuerit ordinationem facere præsumere, sciat de statu suo posse periclitari, qui alienam ecclesiam invadere præsumserit. Non est sæculare aliquid, non sunt mundanæ promotiones. Audiamus Apostolum dicentem.* Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis: te ipsum castum custodi. *Si legantur scripta, & timor divinus sit in nobis omnia scandala poterunt separari, & unanimitas per omnes fratres placida plenaque caritate consistere*) cap.18.)
Ecco dunque se si vuole anche adesso la vera pace, ciò che d'uopo è di fare. Stia ognuno dentro quei limiti che i sacri canoni prescrivono. Niuno ardisca di violare le regole stabilite dai nostri Padri, si ubbidisca come da quelli ubbidivasi, a quella Sede che Dio ha stabilita per l'universale governo spirituale di tutti quei che amano d'essere veramente cristiani, e si vedrà che nè il Breve dei 10. Marzo 1791. nè gli altri anteriormente e posteriormente scritti in Francia dalla Santità

di Pio Sesto, sono diretti ad accendere il fuoco della discordia, e della guerra civile, come van debaccando gl' Intrusi col dannato loro partito. Ma che per lo contrario ricondurrà nella Chiesa di Francia il buon ordine e la pace di Gesù Cristo, dal cui spirito è il gran Pastore unicamente guidato, non dalla dominazione e dal dispotismo. Sarebbe perciò desiderabile che gl' Intrusi col loro partito docilmente verificassero col fatto, quello che specialmente da lor si pretende avere scritto Mons. Bossuet; cioè *che non fu mai lecito disprezzare l' autorità della Sede Apostolica, e che dai Vescovi di Francia non fu mai fatto. Quod numquam licuit, nunquam factum est.* (Defens. Declar. Cler. Dissert. Prævia art.10.). Prima di s. Siricio, il gran Concilio d' Arles nei primi anni della conversione di Costantino Magno, avea contestato il medesimo ossequio al Pontefice s. Silvestro, col rimettere alla di lui autorità e giudizio l'esecuzione dei suoi decreti. *Placuit etiam antequam a te, qui majores diæceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari. Quid autem sit quod senserimus, scripto nostræ mediocritatis subjunximus.* (Epist.2. Synod. Arelaten. ad Silvest. Pap. cap.2. apud Coustant Epist. Roman. Pontif. col. 346.). Cosa vuol dir poi che s. Cipriano 60. anni prima esortava dall' Affrica s. Stefano Papa a scrivere ai Vescovi delle Gallie lettere autorevolissime per obbligarli a non soffrire più

lungameete Marciano Vescovo d'Arles nella loro comunione; giacchè riceveva egli Novaziano nella sua? *Quapropter facere te oportet plenissimas litteras ad coepiscopos nostros in Gallis constitutus, ne ultra Marcianum pervicacem & superbum, & divinæ pietatis ac fraternæ salutis inimicum, collegio nostro insultare patiantur* ec. Cosa vuol dire se non che tanto s. Cipriano, che i Vescovi delle Gallie con tutti i fedeli di quel Regno, erano cristianamente persuasi, che appartiene principalmente all' autorità del successor di s. Pietro cacciar i Lupi dall'ovile di Cristo, obbligar tutto il gregge a fuggirli con orrore, giudicar sovranamente del bisogno, e provvedervi con autorità suprema ed innappellabile? *Dirigantur in Provinciam, & ad plebem Arelate consistentem a te litteræ, quibus abstento Marciano, alius in locum ejus substituatur, & grex Christi, qui in hodiernum ab illo dissipatus & vulneratus contemnitur, colligatur*. (Epist. 1. S. Cyprian. ad Stephan. Pap. cap. 2. & 3. apud Coustant.)

7. Di fatti come poteva essere diversamente quando uno dei primi maestri e dottori della Chiesa Gallicana fu s. Ireneo, che veniva dalla scuola apostolica di s. Policarpo discepolo immediato di S. Giovanni evangelista? Egli che coll'autorità della Chiera Romana confondeva tutte l' eresie e tutti gli eretici? Egli che insegnava come *Ad hanc Ecclesiam* (Romanam) *propter potentiorem*

principalitatem, necesse est omnem convenire Ecclesiam, hoc est eos qui sunt undique fideles, in qua semper ab his qui sunt undique conservata est ab Apostolis traditio? (lib.3. cap.3.) Egli che ivi nel cap.4. susseguente predicava che qualor nascesse questione in cose riguardanti la Religione, doveasi ricorrere a quella Chiesa, per apprendervi la verità combattuta. *De præsenti quæstione sumere quod certum & re liquidum est*. Ecco dunque che se gli odierni Vescovi delle Gallie nella presente cospirazione contro la Chiesa, e in mezzo alle tante contraddizioni dei miscredenti e libertini del Regno, e alle violenze della *Criminale* Assemblea, son ricorsi alla madre comun dei fedeli, la Chiesa Rom., per ascoltarne gli oracoli della verità, non han fatto nè più nè meno di quello che hanno insegnato colla voce e coll'esempio i primi loro Padri, e i primi dottori della Chiesa di Francia. E perciò è temerità ed irreligione il farne loro un delitto, come han fatto più volte gli estensori del scismatico foglio che si stampa in Parigi e in Utrecht col titolo: *Novelle Ecclesiastiche*: e come fanno tutti gli Apologisti dell'Assemblea, Increduli, Ugonotti, e Giansenisti.

8. Ma nel nominare s. Ireneo non posso dispensarmi dal rispondere a un'argomento di Monsignor Scipione Ricci, già Vescovo famoso di Pistoja e Prato. Era difficile ch'egli pieno com'è del sistema episcopale Ultrajetti-

no, sul cui modello si è coniato il moderno Episcopato Constituzionale di Francia, non prendesse parte negli affari ecclesiastici di quel regno, e non si dichiarasse a favore della bella constituzione, che un'Assemblea per le maggior parte composta di Deisti, di Frammasoni, d'Ugonotti, di Ebrei, e di Appellanti, o sia Giansenisti, ha preteso di dare alla Chiesa Cattolica, obbligando il Clero, e specialmente i Vescovi ad accettarla. Su quella certa fiducia fu egli dunque pregato dai suoi amici di Parigi, tutta gente del medesimo gusto, a dirne il suo sentimento. Egli non mancò di farlo, e il sig. Larriere suo vecchio amico e corrispondente si è affrettato di pubblicarlo colà nelle due lingue Italiana e Francese; e col porvi il vero nome dell'Autore, non ha temuto di disgustarlo, o di rompere la di lui amicizia. È di fatti anche Mons. Ricci, so che lo ha realmente riconosciuto per suo; onde come suo debbo ancor io riguardarlo. Egli dunque impegnatosi a giustificare la violenta deposizione dei Vescovi di Francia, e a legittimare l'elezione, e l'ordinazione degli Intrusi nelle lor Sedi, dice così. *Il sistema della Gerarchia esteriore stabilito dai canoni della Chiesa dee considerarsi come sospeso, quando lo esige il bene del popolo, e dee allora ogni ministro della Chiesa far uso dell'originaria illimitata autorità.* Prima di ascoltarne le prove, Mons. Ricci permetterà che io a questo suo canone

ne unisca un'altro suo silmilmente, il quale trovo registrato nella pag.66. della famosa Pastorale, che diede occasione alle celebri *Annotazioni Pacifiche*; ed è questo. *I Vescovi non son padroni dei diritti dell' Episcopato, i quali non possono nè rinunziare per debolezza, nè abbandonarli per compiacenza*. Ognun vede che se quello è rivolto a favorire gl'Intrusi, questo è adatto grandemente a giustificare la resistenza e fermezza dei Vescovi violentati ed espulsi. Ma udiamone le prove che sono un capo d'opera di erudizione ecclesiastica, da cui son cavate. Eccone la prima. *S. Policarpo di Smirne ordina un Vescovo, e lo spedisce a piantar la Sede a Lione. Parlando secondo le idee del sistema presente, si chiederebbe qual giurisdizione avesse sulla Città di Lione, che pareva più naturalmente adetta al Vescovo di Milano, o a quello di Roma, che erano i due Metropolitani di Occidente* ec. In primo luogo adunque domando a Mons. Ricci, e al sig. Larriere suo traduttore in quali storie abbian letto che s.Policarpo ordinasse un Vescovo per mandarlo ad occupare la Sede Vescovile di Lione, chi fosse quel Vescovo, qual ne fosse il bisogno, e per qual ragione secondo le idee dell'antico sistema di governo ecclesiastico, non potremmo domandargli qual *giurisdizione avesse su la città di Lione*, qual fosse il bisogno che in quella immensa distanza l'obbligasse a pensare a quella Chiesa, e a provvederla di Vescovo, senza farne

parola coi Metropolitani di Milano e di Roma mentovati di sopra ; anzi senza bisogno di ricorrere a quest' ultimo, come abbiam veduto fare a s. Cipriano rapporto ai bisogni della Chiesa d' Arles? Oltre di che vorrei saper da quei due Signori d'onde abbian tratta la notizia che ai tempi di s. Policarpo , il Vescovo di Milano fosse uno dei Metropolitani d'Occidente? Niuna di tante cose sussiste ; e perciò il canone che vi si appoggia da tutte le parti vacilla .

9. A dir vero però vedo bene che Monsig. Ricci intende parlare di s. Ireneo , che fu discepolo di s. Policarpo , e poscia Vescovo ancor di Lione . Ma non può idearsi un' adulterazione di fatti più grossolana di questa . Imperciocche se si eccettui s. Gregorio Turonense , che venne al mondo cinque secoli dopo s. Policarpo , niuno ha mai detto che s.Ireneo sia stato da lui inviato a Lione ; e quando pur si volesse ammettere come vero, il Turonense non ha mai detto che s. Ireneo a quell' ora fosse Vescovo , nè che fosse mandato come tale a governar la Chiesa Lionese (V. Tillem. sur s. Iren. art.3.) . Anzi nè pur ha detto che fosse Prete , nè in verità sembra che potess' esserlo . Imperciocche da Eusebio e da s. Girolamo lo vediam sempre chiamato Prete della Chiesa di Lione , e Prete di s. Potino che n'era il Vescovo , e non mai Prete della Chiesa di Smirne , ovvero di s. Policarpo (Euseb lib. 5. cap.4. Hieron. de

Vir. Illustr. cap. 35.) . Di fatti apprendiamo dal medesimo s. Ireneo che quando era sotto s. Policarpo era giovanetto di tenerissima età: *Puer*. Eusebio nel lib. 5. cap. 20. della sua storia ecclesiastica dell' edizion del Vallesio, ci ha conservata la lettera che s. Ireneo scrisse contro Florino stato suo compagno nella scuola di quell' uomo apostolico, ma poi caduto in molte eresie, e da essa ne abbiamo tutto il racconto. *Vidi enim te, cum adhuc puer essem in inferiore Asia apud Polycarpum, splendide agentem in palatio, & magnopere laborantem, ut te illi approbares. Etenim ea, quæ tum temporis gesta sunt, melius memoria teneo, quam illa, quæ nuper acciderunt. Quippe ea, quæ Pueri didicimus, simul cum animo ipso coalescunt, eique penitus inhærent.* In seguito abbiamo dallo stesso Eusebio, e dai Martiri di Lione, che Ireneo quando fu da loro spedito a Roma non era che semplice Prete. *Sed & iidem martyres Irenæum qui tunc temporis adhuc presbyter Lugdunensis erat Ecclesiæ, supradicto Eleuthero per litteras commendarunt, eum testimonio suo non mediocriter ornantes, sicut ipsorum verba declarant, quæ sic se habent. Te per omnia, ac perpetuo optamus in Deo valere, Pater Eleuthere. Has litteras ut ad te perferret, fratrem, & collegam nostrum Irenæum hortati sumus; quem quidem ut commendatum habeas rogamus, utpote æmulatorem testamenti Christi. Quod si nobis compertum esset, lo-*

cum cuiquam conferre justitiam, *eum tamquam Presbyterum Ecclesiæ* (*hunc enim gradum obtinet*) *tibi in primis commendassemus* (Euseb.ib. cap.4.) . Dal cap.5.susseguente di Eusebio non oscuramente raccoglierem poi qual fosse il fine di quella tanto premurosa commendatizia . Imperciocchè sebbene da s. Girolamo de Vir. Illus. c. 45. sappiamo che *a Martyribus ob quædam Ecclesiæ quæstiones Legatum Romam missum*, contuttociò siccome sappiamo da Eusebio che nel numero di quei Martiri, che allor si tenevano imprigionati per sacrificarli al furore degl' idolatri , v'era il loro santo Vescovo Potino, così è facile che prevedendo imminente la vacanza della lor Chiesa , avesser tutti premura , e specialmente s. Potino , d'avere per successore in quelle luttuose circosstanze un' uomo del merito e santità d' Ireneo ; e che perciò tutti d' accordo lo raccomandassero a s. Eleuterio, affinchè lo innalzasse al governo di quella Chiesa . *Igitur cum Pothinus anno ætatis nonagesimo*, *una cum Gallicanis Martyribus cæsus esset*, *Episcopatum Lugdunensis Ecclesiæ post illum suscepit Irenæus*, *quem quidem in adolescentia*, *Polycarpi auditorem fuisse comperimus* (Euseb. ibid. cap.5.) . Si confronti bene questa storica notizia colla testè citata lettera dei Martiri . In essa noi vediamo due raccomandazioni diverse . Una volta dicono al Papa *Ut commendatum habeas rogamus* : ed ecco un genere di raccomandazione assoluta . Poscia

tornano di nuovo a raccomandarlo d'una maniera solamente condizionata. *Quod si nobis compertum esset, locum cuiquam conferre justitiam, eum tamquam Presbyterum Ecclesiæ tibi imprimis commendassemus*. In quanto a me non so vedere in queste parole altro senso che questo; che dandosi luogo cioè al rimpiazzamento del loro Vescovo, se ripu. tassero eglino, che il grado che occupa potesse dare ad alcuno qualche diritto, ovver se lor fosse noto che la giustizia del Papa desse luogo alla scelta di qualcun altro, gli avrebbero sopra chiccessia raccomandato Ireneo, come di tutti il più degno. Se poi queste spiegazioni non piacessero a Mons. Ricci, nè al sig. Larriere, io lascierò che le scartino a lor talento, senza prendermi alcun pensiere se a torto o a ragione, bastandomi d'aver più che a bastanza mostrato senza di esse, che il loro argomento è fondato sopra un falso supposto, e che rettificato in tutte le sue parti, ha non poca forza contro di loro. Fors' egli stesso se n'è avveduto, e senza più lungamente fermarsi sopra quell'esempio, è passato ad un' altro, ch' egli chiama *preciso*. Dice dunque che nella celebre controversia della Chiesa d'Antiochia, nata in occasion della vjolenta espulsione di s. Eustazio suo Vescovo, ricusando molti di riconoscere Melezio che fu dagli Arriani, uniti ad alcuni pochi Cattolici, promosso e ordinato in luogo di quello, Lucifero di Cagliari che

s'incontrò a passare per quella città, si credette autorizzato a consacrare Vescovo il Prete Paolino, che stava alla testa del partito degli Eustaziani, che gliene fecero istanza, benchè il Concilio Niceno avesse stabilito, che non si ordinasse alcun Vescovo, senza il consenso del Metropolitano della provincia. Quindi Mons.Ricci pone in ridicolo il Cardinal Baronio, il quale dice che Lucifero lo fece coll'autorità del Papa. *Non basta il dirlo; bisognerebbe provarlo, il che non si farà mai. In quei tempi nulla s'interessava il Papa nelle ordinazioni specialmente della Chiesa orientale*. E' veramente una pena l'esser costretti a dover rispondere a sofismi di tal natura. Io non pretendo di difendere la condotta di Lucifero, che in quelle circostanze fu per avventura precipitosa; ma sostengo che il sentimento del Baronio, sul quale nè pur Tillemont ha trovato a ridire, è provato a bastanza dal sapersi con certezza, che Lucifero e s. Eusebio di Vercelli erano Legati del Papa alle Chiese orientali; che come tali s'incamminarono entrambi colà non a caso, ma a bella posta per comporre le cose della Chiesa Antiochena, e ricondurvi la pace; e collo stesso carattere assistettero al Concilio di Alessandria, Eusebio in persona, e Lucifero per mezzo d'un suo Diacono, e sottoscrissero prima degli altri Vescovi. Ed ecco che Lucifero avea facoltà bastanti per non essere obbligato a spedire nuovamente a Ro-

ma, e aspettar la risposta che gli portasse la delegazion Pontificia, come va scherzando M. Ricci. Più sotto poi vedremo come all'occorrenza i Papi s'interessassero anco nelle ordinazioni della Chiesa orientale. Intanto ascoltiamo come quel Monsignore corrobori il suo argomento con una *osservazione del Tillemont, secondo il quale asserisce il Grisostomo, che s. Eustazio esortò i più fermi Cattolici (nell'atto di partire per il suo esilio) a non fare alcuna divisione nella Chiesa d'Antiochia, e a sottomettersi al vescovo, che si metterebbe in suo luogo, per timore, che i deboli non avendo abbastanza di lumi per preferire la giustizia allo splendore della dignità Episcopale, di cui l'usurpatore sarebbe rivestito, nè assai di forza per resistere alle persecuzioni, che non avrebbe mancato di muover loro per obbligarli a riconoscerlo, privi della unione coi più illuminati non cadessero nell'eresia.* Così M.Ricci. Andiamo a consultare il Sig. di Tillemont. Ecco dunque come egli parla nel tom.7. pag.27. citata da Monsig. *Ce saint* (Eustazio) *supporta avec beaucoup de douceur l'injustice de ses ennemis, comme une chose qui luy estoit avantageuse pour son repos. Il se crut neanmoins obligè de prendre plus que jamais soin de ses brebis: & les ayant fait assembler avant que de partir de la ville, il les exhorta, dit saint Chrysostome, de ne point ceder aux loups* (noti M. Ricci), *et de ne leur point abandonner la ber-*

gerie, mais d'y demeurer toujours pour leur resister et leur fermer la bouche, & pour affermir la foy des simples, en empeschant que par leur absence les brebis ne fussent exposèes à la rage de ces loups. S. Chrysostome ajoute qu'on vit par l evenement la sagesse et l'importance de ce conseil, qui avoit sauvè la plus grande partie de la ville, en l'empechant de devenir Arienne: et il a apparemment voulu marquer que S. Eustathe exhorta les plus fermes des Catholiques a ne faire aucune division dans l' Eglise d'Antioche, et a se soumettre a l'Eveque que l'on metteroit a sa place, de peur que les foibles qui n'auroient pas assez de lumiere pour preferer la justice à l'eclat de la dignitè episcopale, dont l'usurpateur seroit revetu, ni assez de force pour resister aux persecutions que cet Evesque illegitime ne manqueroit pas de leur faire, pour les obliger de le reconnoistre, ne demeurassent seuls denuez de la compagnie de ceux qui auroient pu les fortifier dans la foi, et ainsi ne tombassent dans l'heresie.

10. Qualunque fosse la riflessione del Tillemont, è certo da quel solo ch'ei ci riferisce del Grisostomo, che questo S. Dottore non ha voluto mai dire quello che gli mette in bocca M. Ricci; ma che ha detto sibbene tutto il contrario. Onde con buona grazia di quel Monsignore, domando perchè dopo quelle parole *assai di forza per resistere al-*

le persecuzioni, abbia egli soppresse le altre che seguitano immediatamente; *che questo Vescovo illegittimo* non avrebbe mancato di muovere? Perchè non nominare la persona del persecutore, in vista della quale con tanto maggior chiarezza s'intende che il Tillemont in quella sua riflessione contempla insieme due Vescovi diversi: uno che sarebbe stato dai Cattolici sostituito a s.Eustazio, e l'altro stato già dissegnato, e forse a quell' ora anco intruso dagli Ariani? Secondo lui s.Eustazio nel partire esortò il suo gregge a scordarsi di lui medesimo, per sottomettersi tutti d'accordo al nuovo Vescovo cattolico, e a star ben uniti con lui, onde non mettersi a rischio di dover cedere alla dominazione dell'Ariano, con pericolo d'abbracciarne poi anco gli errori; giacchè la lor divisione favorirebbe i di lui scellerati disegni. Or chi non vede che volendosi far dire al Tillemont quello che infedelmente gli mette in bocca Monsig.Ricci; ch'egli cioè abbia inteso parlar d'una sola persona, non solamente sarebbe in contraddizione con se medesimo, ma inoltre porrebbe in contraddizione lo stesso S.Gio. Grisostomo? Cosicchè i cattolici d'Antiochia avrebbero dovuto nel tempo stesso resistere al Vescovo surrogato à S.Eustazio, e star in pace sotto di lui; fuggirlo come lupo, e seguitarlo come pastore; chiudergli la bocca per non essere da lui divorati, e ascoltarne la voce; guardarsi bene dal

non mettersi in pericolo d'unirsegli con rischio d'abbracciarne gli errori, e poi venerarlo come duce e maestro; finalmente abborrirlo come intruso, ed usurpatore, e rispettarlo come legittimo Vescovo.

11. Le altre riflessioni che si leggono in quello scritto di Monsig. Ricci, non meritano la pena d'essere confutate; perciocchè sono tutte fondate sul falso fondamento degli esempj suddetti; e di più sono state mirabilmente prevenute dal Breve Pontificio dei 10. Marzo 1791. ai Vescovi dell'Assemblea. E siccome Monsig. Ricci protesta di non sapere cosa sia missione Canonica, così io lo prego a leggere quel Breve per impararlo. Se ama la verità potrà in oltre vedere che la santità di Pio Sesto contro l'espulsione di tanti Vescovi, e contro la sacrilega ordinazione di tanti altri, non reclama nè le regole della Cancelleria, nè il Codice delle Decretali, come falsamente Monsig. suppone; ma per lo contrario parla a seconda degli esposti suoi desiderj, cioè *come Capo della Chiesa, e secondo le sue sante regole*. E Monsig. che sempre ha in bocca la venerabile antichità, senza farci conoscere d'averla mai nel cuore, legga docilmente quel Breve, e vedrà quanto ne sia pieno. Ma intanto è pregato a soffrire in pace ch'io gli richiami alla mente, come son già quindici secoli, da che il gran Concilio di Arles fulminò la scomunica contro quei che ardivano di scon-

volgere la Disciplina vegliante della Chiesa, come ha fatto egli mentr'era vescovo di Pistoja e Prato, come ha fatto l'Assemblea coi suoi scellerati Decreti, e come si seguita a far dagl'intrusi. *Et si cœperint contra disciplinam agere, tunc demum a communione excludantur*. (Synod. Arelat. ad Silvestr. Pap. cap.3.col.346. apud Coustant.Epist.Romanor. Pontif. tom.1.)

CAPITOLO II.

Seguita lo stesso argomento. Si esaminano i Capitolari di Carlo Magno, si fa vedere quanto sieno contrarj ai Decreti dell'Assemblea, e si risponde ad altre obbiezioni degli Avversarj.

1. I Difensori dell'Assemblea, e della Constituzion pretesa civile del Clero da lei decretata, nei scritti apologetici che vanno tutto dì pubblicando, ricorrono sempre alle Assemblee che si tenevano ai tempi di Carlo Magno, e dei più vicini di lui successori, e rassomigliano gli empj decreti che ora sono stati promulgati in distruzion della religione, e della monarchia, ai capitolari che prendono il nome da quegl' Imperatori. Per verità io vedo in quei loro libercoli gran millanterie, ma non vedo mai che si venga ad arrecarci dei testi precisi cavati da quei capitolari, coi quali si pro-

vi almeno con qualche probabilità, che la potestà laica fosse quella che indipendentemente dall'ecclesiastica allor disponesse della disciplina della Chiesa; e che sovranamente decidesse dei diritti dei Vescovi, di quei del Papa, e della Chiesa universale, come ha preteso di poter fare la moderna Assemblea Nazionale, o piuttosto *Latrocinale* di Parigi. Anzi nè pur basterebbe ciò al perfetto confronto d'una Assemblea colle altre; ma sarebbe d'uopo che ci si facesse vedere come anco le Assemblee dette di Carlo Magno, al par di questa che mi guarderò dal chiamarla di Luigi XVI. fossero composte d'Atei, di Deisti, d'Increduli sfacciati, di Frammasoni, di Appellanti, di Calvinisti, di Anabatisti, di Sociniani, di Luterani, di Libertini scandalosi, di Ebrei, e di ogni altra Setta nemica della Chiesa cattolica. Io la paragonerei piuttosto coll'arca di Noè, in cui furono chiusi gli animali di tutte le specie. Ma che si può aspettare da scrittori di quel calibro; quanto arditi nell'asserire, altrettanto bugiardi, e artificiosi nel nascondere la verità che potrebbe subito smentirli? Vengasi dunque ai capitolari di Carlo Magno, e si confondano con essi le imposture dei Novatori.

2. Io non istarò a esporre le virtù che adornarono quell'Imperatore; la premura ch'ebbe della conservazion delle Chiese e dei Monasterj; lo zelo di dilatare la vita mona-

stica e la Religion Cristiana; la sollecitudine perchè si mantenesse in vigore l'osservanza delle regole di S.Benedetto, lo zelo d'introdurre nelle chiese dei suoi dominj la salmodia e il canto all'uso Romano; il suo rispetto verso del Clero; la sua devozione e filiale attaccamento alla s.Sede, e al successor di s. Pietro; cose tutte che sono diametralmente opposte all'intraprese, e ai decreti dell'Assemblea, e che ampiamente riferite e documentate si hanno nel secondo tomo degli Annali Benedettini del Mabillon, e anche nella serie dei Capitolari, ai quali amo quì di ristringermi. Comincio dunque a osservare che laddove nell'Assemblea Rivoluzionaria di Francia non si è mai udito alla maniera dei Cristiani, invocare il nome santo di Dio, e di Gesù Cristo Salvator nostro, per ottenere i lumi necessarj dal cielo, onde regolar con saviezza e profitto i grandi affari che quei deputati prendevano a trattare, ma si son veduti sempre impegnati ad avvilire la religione e i di lei sacri ministri; per lo contrario in quelle di Carlo Magno si cominciava sempre da Dio, e con Dio finivansi tutte le sessioni del giorno, e rendevasi l'ossequio dovuto alla Religione, alla Chiesa, ed al Sacerdozio. Imperciocchè sopra tutti gli affari di Chiesa, nè dall'Imperatore, nè dai grandi del Regno prendevasi mai alcuna risoluzione, se prima non eran mossi dall' autorità della s. Sede, e dei Vescovi. Lo

vediamo chiaramente nel primo dei suoi Capitolari che è dell'an.769., che è quanto dire del principio del di lui regno. Nel cap. 1. Carlo Magno vien tosto a professarsi *Devotus sanctæ Ecclesiæ defensor atque adjutor in omnibus Apostolicæ sedis, hortatu omnium fidelium nostrorum, & maxime Episcoporum ac reliquorum sacerdotum consultu.* Lo stesso leggesi nel Capitolare d'Aquisgrana dell'anno 789. che è il primo tra quelli tenuti in quella città. Egli principia nella sua Prefazione dal protestarsi *Devotus sanctæ Dei Ecclesiæ defensor humilisque adjutor*, e non già dal pretendere d'esserne il Legislatore. Quindi rivolto ai sacri Pastori della medesima dice loro così. *Quapropter placuit nobis rogare solertiam, o Pastores Ecclesiarum Christi, & Ductores gregis ejus, & clarissima mundi luminaria, ut vigili cura, & sedula admonitione populum Dei per pascua vitæ æternæ ducere studeatis, & errantes oves bonorum operum exemplo, seu adhortatione, humeris intra Ecclesiasticæ firmitatis muros reportare satagimini; ne lupus insidians aliquem canonicas sanctiones transgredientem, vel paternas traditiones universalium Conciliorum excedentem, quod absit, inveniens devoret.*

3. Per lo che se talvolta accadevano dubbj, per i quali non ben si vedeva nè dall' Imperatore, nè dai suoi Vescovi cosa si dovesse risolvere, fu sempre solito di consul-

tarne la s. Sede, e aspettarne gli oracoli. Lo vediamo nel frammento della lettera di Carlo Magno posta dal Baluzio sotto il *Capitolare Interrogationis ad Episcopos de presbyteris criminosis.* Ecco il frammento che nell'edizion fatta dallo Zatta in Venezia nel 1772. si legge nel tomo 1. pag.233. *Et vobiscum magno studio pertractandum est, quid de illis presbyteris unde approbatio non est, & semper negant, faciendum sit. Nam hoc sæpissime a nobis & progenitoribus atque antecessoribus nostris ventilatum est, sed non ad liquidum hactenus definitum. Unde ad consulendum Patrem nostrum Leonem Papam sacerdotes nostros mittimus. Et quicquid ab eo vel a suis perceperimus, vobis, una cum illis quos mittimus, renuntiare non tardabimus. Vos interdum vicissim tractare adtentius quid ex his vobiscum constituamus una cum prædicti sancti Patris institutionibus; ut murmur cesset populi, & nos his satisfacientes, inlæsi, Domino auxiliante, ab utrisque maneamus.* Venuta che fu la risposta del Papa, si formarono tosto i Capitoli, nel primo dei quali si abolirono i Corepiscopi, e si ordinò ai Vescovi di non crearne più affatto. *Idcirco & olim persæpe & nostro a sancta Apostolica Sede tempore sunt prohibiti.* Sotto la stessa indicazione pag. 235. leggiamo riferito un' Editto dell' anno 800. in circa. *De honore & adjutorio Episcopis præstando a Comitibus & aliis Judicibus,*

nel quale parla loro così. *Cognoscat utilitas vestra quia resonuit in auribus nostris quorumdam præsumptio non modica, quod non ita obtemperetis Pontificibus nostris seu sacerdotibus, quemadmodum canonum & legum continet auctoritas, ita ut presbyteros nescio qua temeritate præsentari Episcopis denegetis &c.... Quapropter nos una cum consensu Episcoporum nostrorum, Abbatum, necnon & aliorum Sacerdotum hæc instituta partibus vestris direximus. Præcipientes enim jubemus ut nullus quilibet ex fidelibus nostris a minimo usque ad maximum in his quæ ad Deum pertinent Episcopo suo inobediens parere audeat de supradictis Capitulis, seu aliis &c.* Nell'anno seguente poi 801. quel pio Imperatore d'accordo sempre coi Vescovi emanò un'altro Capitolare che abbiamo alla pag. 255. e 256. *De honoranda Sede Apostolica*, il quale par fatto a bella posta, per rimproverare all' Assemblea, e ai di lei fautori la loro empietà e irreligione. *In memoriam beati Petri Apostoli honoremus sanctam Romanam & Apostolicam Sedem; ut quæ nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat magistra ecclesiasticæ rationis. Quare servanda est cum mansuetudine humilitas; ut licet vix ferendum ab illa sancta Sede imponatur jugum, feramus & pia devotione toleremus &c.* Nell' anno poi 803. diede in Aquisgrana due altri Capitoli che abbiamo alla pag. 273. col titolo: *De purgatione sacerdotum*. Il primo

stabilisce *ut presbyteri criminosi ad Synodum venientes in medio collocentur; juxta decreta Papæ Innocentii cap.* XXXIII. .... *Et si convinci non potuerint, secundum anterius Capitulum consultu Leonis Papæ & multorum Episcoporum statutum* ... *satisfaciant Episcopo suo &c.* Nel secondo tornò quindi l'Imperatore a parlar della stessa cosa, ma col fine di sopirla, e di far le sue scuse con tutti per aver messo le mani in una materia che non sapeva essere stata diffinita dal Pontefice S. Gregorio Secondo, e dice così. *Omnibus vobis tam præsentibus quam & futuris scire cupimus quia ideo consultu Sedis Apostolicæ, & omnium nostrorum Episcoporum* ... *de purgatione Sacerdotum tanta tractavimus* .... *quoniam nesciebamus eandem causam a beato Gregorio Papa esse definitam &c.*

4. Ecco dunque come procedeva l'Imperatore Carlo Magno nei suoi Capitolari. La Sede Apostolica e i Vescovi erano le sue guide, e se qualche volta conosceva di non averle ben seguitate, chiedeva perdono del fallo, e tornava a consultarle con maggior premura di prima. Lungi poi dal presumere di poterla far da maestro, non ambiva se non la gloria d'esser discepolo. Ma venghiamo ad alcuni fatti particolari per vedere in breve dettaglio quanta opposizione passi fra i decreti che son nei Capitolari di Carlo Magno, e quelli dell' Assemblea.

Nel libro 6. del Capitolare 8. dell' an. 803. (cap.381. col.664. ediz. cit.) si stabilisce che *auctoritas ecclesiastica atque canonica docet non debere absque sententia Romani Pontificis Concilia celebrari. Nullus Episcopus nisi in legitima Synodo, & suo tempore Apostolica atque canonica vocatione congregata, super quibusdam criminibus pulsatus audiatur. Nemo Episcopum apud judices sæculares accusare præsumat, sed apud Primates suos.* Nel caso presente, in cui 130 Vescovi, fra i quali alcuni erano Primati, si sono spossessati o deposti, si sono osservate le stesse regole? Quando pur fossero tante verità le calunnie che or si spargono contro di loro, potrebbero forse giustificarne la violenza? Ma supponghiamo per un momento che tutti i Vescovi di Francia fossero rei di tutte le mancanze che loro si attribuiscono, dai lor più rabbiosi nemici, come sono gli autori del foglio scismatico di Parigi e' d'Utrecht: *Novelle Ecclesiastiche*: che si è ristampato in Milano. Anzi supponghiamoli pieni di vizi e d'iniquità: ma si permetta, ch'io in primo luogo rammenti quello che il Martire S.Giustino soleva dire agl'Imperatori Gentili: *Quicumque coram vobis accusantur, eos pœna non afficitis antequam convincantur* (Apolog.1. ad Antonin. Pium cap.4.); e in secondo luogo ch'io domandi qual forma di giudizio si è tenuto per convincerli di tante niquità? Dove sono i processi legali? Per

mano di chi sono stati formati? Dove sono gli accusatori? Dove i testimonj? Dove le prove dei delitti per i quali si condannano a perdere le loro Sedi, la loro patria, i loro beni? Finalmente chi sono i Giudici, e quali difese sonosi loro accordate? Nulla si è fatto di tutto questo, ma tutto si è fatto dipendere da un Giuramento, che preso assicurava ai Vescovi la loro innocenza, le loro Chiese, le fissate loro rendite, la riputazione di zelanti, di dotti, e d'illuminati; e quello che più importa, l'assoluzione da tutte le reità fatte e da farsi, durante il regno della nuova Constituzione. E un tal giudizio non sarà simile a quel di Pilato? e i suoi apologisti saranno migliori dei Farisei? Ma si risponde, che siccome prima della Rivoluzione i Vescovi non sarebbero stati messi in possesso dei Vescovadi, se avessero ricusato di prestare il Giuramento di fedeltà che facevasi al Re, così dopo la Rivoluzione meritavano d'essere spossessati quei che ricusavano di prestare il nuovo Giuramento proposto. Ma qual simiglianza ha mai cotal giuramento con quello che prima facevasi al Re? Oltrepassava forse l'ordine degli affari civili? Or i Vescovi debbono intorno ad essi essere i primi a dare agli altri l'esempio di fedeltà ai Sovrani, e si renderebbero sospetti di ribellione subito che ciò ricusassero di fare. Ma i Vescovi Francesi non si esibirono pronti a giurar fedel-

tà alla legge, alla Nazione, ed al Re, in tutto ciò che riguarda il civile? E subito che l'Assemblea non potè soffrire che nella Formola di giuramento proposto si aggiugnesse la semplice clausola: *Senza mancare a quello che debbo a Dio e alla Religione*; non è forse chiaro ch'ella chiedeva dai Vescovi del Regno la loro apostasia, e non la lor fedeltà? Ed ecco il lor delitto, per cui han dovuto meritare la loro generale deposizione dai Vescovadi. Ma nò: si ha da chiamare *spossessamento*, perchè un' Assemblea di Laici si concede che non ha l'autorità di deporre alcun Vescovo. Anche i Giudei nel mentre che gridavano *si crocefigga*, protestavano di non aver autorità di mettere a morte Gesù Cristo; e Pilato se ne dichiarava innocente, perchè dai Giudei obbligato a condannarlo. Ah! che colle vane distinzioni di nomi e di vocaboli non si ricuoprono i delitti!

5. Giacchè si ha però la baldanza di appellarsi ai Capitolari di Carlo Magno, andiamo pure a consultarli, e sarò contento che si eseguisca quello che vi troveremo decretato per casi simili a quello di cui trattiamo. Nel capo stesso testè citato col. 665. leggiamo essersi stabilito che *Episcopos ejectos, atque suis rebus expoliatos, sedes proprias recipi, & sua omnia legaliter primo eis reddi sancti canones decreverunt; & postea si quis eos accusare vellet, æquo peri-*

culo facere sanciverunt, judices esse decernentes Episcopos. recte sapientes in Ecclesia, convenientes ubi testes essent singulorum qui oppressi videbantur. Ma intantocchè si agita un così importante giudizio, se i Vescovi si appelleranno al tribunale del Romano Pontefice, nei Capitolari si stabilisce che non si ponga veruno sulle lor Cattedre, se prima non venga la sentenza del Papa. *Si quis Episcopus depositus agendum sibi negotium in Urbe Roma proclamaverit, alter Episcopus in ejus cathedra, post appellationem ejus qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur, nisi caussa fuerit in judicio Romani Episcopi determinata.* (ibid. col. 668.) Chi non vede qui una perpetua contraddizione ai scellerati decreti dell' Assemblea, dalla quale si è attribuito come a nuovo delitto dei Vescovi l'essere ricorsi al Capo della Chiesa, e il mostrarsi rassegnati al di lui supremo giudizio? Ma suppongasi per un momento che i Vescovi di Francia, fra i quali è noto esservene alcuni d'un eminente virtù, fossero rei dei più enormi delitti; quando pure un solo nel numero di 130. ve ne fosse innocente, o ancor meno reo, come poteasi confondere colla turba degli altri, e condannarli tutti egualmente senza formalità di giudizio? Io vorrei che i nemici del Clero Francese, che insieme nemici sono del Re, del Regno, e della Religione, nel fingere di voler ricondurre la Chiesa allo splendore dei primi se-

coli, e nel gridare perpetuamente all'antichità, vorrei dissi, che senza citarmi le violenze degli Ariani, degli Eutichiani, degl' Iconoclasti, o di altri Eretici, mi assegnassero in tutta la Storia Ecclesiastica un sol esempio di simil fatta. Dove mai si è condannato insieme un numero così grande di Vescovi, senza che siasi nè pur tentato d'attribuir loro verun delitto? Manco male che si è trovato il modo di render gradite ai Signori Appellanti o Giansenisti le condanne in globo! E un'affare di tanta importanza, in cui è interessata tutta la Chiesa universale; giacchè vien compromesso e intaccato il di lei onore, la di lei autorità, e la di lei religione, doveasi ultimare diffinitivamente da un branco solo di Laici carichi di tutti i delitti, quali erano la parte sinistra dell'Assemblea composta della feccia del Regno? E un tal giudizio troverà poi difensori anche fra persone, che affettano di comparire cattoliche? Non si crederanno mai tali, ma intanto han eglino l'audacia di pretendere, che la Chiesa universale per l'organo del suo Capo ratifichi una sentenza così iniqua? Grazie a Dio, ch'Ella ha fatto tutto l'opposto, come doveasi fermamente sperare. I Vescovi tanto ingiustamente deposti fuggono dalla Francia, e vengono a rifugiarsi non pur in Roma, e in altre parti d'Italia, ma all' opportunità vanno anco in Spagna, in Germania, nei paesi Bassi, e fino nell'Inghilterra,

e tutto il Cattolicismo di questi regni li accoglie con ammirazione, e come in tempo di tutte l'altre persecuzioni li venera come tanti Confessori di Cristo, comunica con loro, come con gli unici Vescovi della Francia, e dietro la voce del successor di s. Pietro riguarda i Vescovi Constituzionali di quel regno, come tanti usurpatori ed intrusi. Per lo che si potrebbe domandar loro: Chi siete voi, d'onde venite, chi è che vi manda, qua'è l'oggetto della vostra missione, a chi succedete, di quali Chiese siete Vescovi, qual è il vostro titolo &c.? Siam Vescovi, dicon' eglino, del Dipartimento della Meurthe, della Loira, della Saona, delle Alpi, de l'Eure, delle bocche del Rodano ec. Peccato che vi manchi il titolo della promessa Rigenerazione! Ma quando mai la Chiesa cattolica ha conosciuto titoli così fatti? S. Pietro forse nel fondare il Vescovado d'Antiochia, l'intitolò del dipartimento dell'Oronte, quello di Roma del dipartimento del Tevere, e quel d'Alessandria del dipartimento del Nilo? Lo stesso dicasi di tutte le Chiese fondate dagli Apostoli, e dai lor Successori per il corso di tutti i secoli sino a noi. Onde anche in ciò dobbiam ravvisare una di quelle novità sacrileghe dirette alla distruzion della Chiesa; perciocchè si viene a toglier con essa la successione, che è uno dei caratteri che distingue la Chiesa cattolica da tutte le sette d'Eretici, e di Scismatici.

6. Il sin quì detto basterebbe per conoscere l' opposizione, in cui sono i decreti dell' Assemblea non sol con tutta la Tradizione, ma eziandio coi capitolari di Carlo Magno, nè vi vorrebbe gran fatica a far conoscere come dal primo sino all'ultimo di quei decreti, camminan tutti del medesimo passo. Vediamone qualcun'altro. L'Assemblea che ha soppresso tutti i Legati pii, e tutte le fondazioni istituite in suffragio delle anime dei fedeli defonti, coll' usurparne tutti i beni, ascolti cosa dicono i Capitolari di Carlo Magno. *Iniquum est & sacrilegii instar ut quæ pro salute vel requie animarum suarum unusquisque venerabili Ecclesiæ contulerit aut certe reliquerit, ab his quibus maxime servari convenerat auferri, & in aliud transferri* (ibid.cap.392.). I beni del Clero, che l'Assemblea ha usurpato col pretesto che sono alla disposizione della nazione, altamente riclamano i Capitolari di Carlo Magno che dicono: *Ea quæ Domino offeruntur vel consecrantur, ad jus pertinent Sacerdotum. Et sacrilegi sunt omnes qui ea auferunt, vel in aliud transferunt* (ibid.cap. 395. 404. 405. 406. 407. 429.). L' Assemblea ha preteso di togliere i privilegj a tutti i Monasterj, e poi ancor di sopprimerli affatto; ha chiuso e profanate delle Chiese, ha tolti gli Oratorj e tutte le case d'orazione, e si è impadronita dei loro beni, e di tutti gli arredi sacri destinati al servi-

zio divino. Per lo contrario i Capitolari di Carlo Magno dicono: *Præcipimus omnibus ditioni nostræ subjectis, ut nullus privilegia Ecclesiarum, vel monasteriorum infrangere, resque Ecclesiarum invadere, vel vastare, aut alienare, vel facultates earum diripere præsumat* ec. (ibid. cap. 426. 429. 430.). L'Assemblea che ha preteso di ripristinare l'antica disciplina, o almeno ha finto di farlo, col decretare che il popolo ad esclusione del Clero, si scelga a suo piacere i Vescovi ed i Parrochi, permetta dunque che le si rammentino i Capitolari di Carlo Magno, i quali dopo il canone 13. dell'antichissimo Concilio Laodiceno stabiliscono che *non est permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad Sacerdotium provehendi* (lib. 7. cap. 79. col. 696.). Nel Capitolare poi dell'anno 789. che è il primo Aquisgranense citato di sopra cap. 12.: *De cura Episcoporum*, dopo di avere stabilito *ut Episcopus ejus Ecclesiæ curam habeat, ad quam ordinatus est*, si riporta il canone 21. del Concilio Antiocheno, il quale dice: *Episcopum de Diœcesi ad alteram Diœcesim non debere transire, neque si seipsum ingesserit, neque si a populis fuerit violenter attractus, neque si etiam hoc ei ab Episcopis suadetur. Manere autem eum debere in Ecclesia Dei, quam ab initio sortitus est, & ab ea alio demigrare, secundum regulam super hoc olim a Patribus constitutam*. Ecco dunque che i

Vescovi Costituzionali quando pur fosse vero, che fossero stati eletti dai popoli, invitati dal Clero, e di più esortati ancora dai Vescovi, secondo i Capitolari di Carlo Magno, e quel che significa molto più, secondo gli antichi canoni, ai quali fingono di riportarsi; non potevano entrare al governo di veruna delle tante Chiese che da usurpatori hanno invase. Ma che risponderanno, quando loro dicasi col Breve Pontificio dei 13. Aprle 1791. che i loro elettori sono stati non i popoli, ma la feccia dei medesimi con alcuni falsi cattolici, e seguaci di tutte le Sette nemiche della Chiesa Cattolica Romana? E quando i fatti pubblici, e le stesse loro doglianze, ci fan conoscere la scarsezza dei loro seguaci; perciocchè dalla massima parte son riguardati, e fuggiti come scismatici? Ma seguitiamo il confronto dei Decreti dell'Assemblea coi Capitolari di Carlo Magno.

L'Assemblea ha proibito qualsivoglia ricorso al Romano Pontefice, e qualsivoglia dipendenza da lui, e i Capitolari per lo contrario stabiliscono che i Vescovi *libere Apostolicam Sedem appellent, atque ad eam quasi ad matrem confugiant, ut ab ea SICUT SEMPER FUIT, pie fulciantur, defendantur, & liberentur, cujus dispositioni omnes majores ecclesiasticas causas, & Episcoporum judicia, antiqua Apostolorum, eorumque successorum atque canonum auctoritas reservavit.*

Quindi è che un Vescovo accusato, *si necesse fuerit, aut ipse voluerit, liceat absque ulla detentione aut impeditione Romanum adire Pontificem. Et dum iterato judicio Pontifex causam suam agit, sua non privetur sede aut dignitate; quoniam dudum a sanctis Patribus statutum est, ut accusati nullus usurpet Sedem Episcopi. Adimi Episcopo episcopatum, antequam causæ ejus exitus appareat, nulli christiano videri jure potest* (lib. 7. cap. 87. addit. 4. cap. 28. 29. 30.). La ragione si rende in quegli ultimi due capi, ed è che *in talibus inconsulto Romano Pontifice, nihil permissum est decerni*. Ora i Vescovi Francesi furono accusati per non aver voluto prendere il giuramento proposto loro dall'Assemblea. Chiamati in giudizio han risposto che rapporto a ciò che riguardava l'ecclesiastico, la lor coscienza nol permetteva. Minacciati della deposizione hanno canonicamente reclamato il Concilio nazionale, e l'autorità della S. Sede Apostolica. Doveasi dunque aspettare il giudizio di questi due tribunali uniti, ovvero quello solo del Papa, prima di sentenziare la deposizione dei Vescovi; onde vedere se il giuramento fosse stato reputato giusto, ovvero ingiusto, e giusti, ovvero ingiusti fossero perciò i motivi di coscienza ch' essi adducevano per non prenderlo. Ma l'Assemblea che ha preteso di non fallare; e che esigeva dai Vescovi e dai Parrochi un'obbedienza cieca, quale i

Signori Apppellanti ricusano di prestare alle dogmatiche decisioni del Papa, benchè unito alla massima parte dei Vescovi del mondo cattolico, senza veruna formalità di giudizio, colla forza e col fatto gli ha espulsi dalle lor Sedi, e le ha fatte rimpiazzare da altri, che non si sa d'onde vengano, e che si vantano d'esser Vescovi e Parrochi *per la grazia della Costituzione*. E non sarann' eglino perciò *Intrusi e scismatici*? Noi per non doverli considerar come tali, aspetteremo che i signori Lamourette, Gouttes, Gregoire, Marolles, Lindel, Gobel ec. ci mostrino la loro origine; la successione dagli Apostoli, la consanguinità colle Chiese Apostoliche, colla Romana principalmente, e la lor comunione colle medesime. Ci facciano vedere le testimonianze rendute pubblicamente in loro favore da quelle Chiese. Io potrei farne loro vedere delle contrarie. Ci mostrino la loro sentenza nella causa che agitano coi Vescovi, delle cui Sedi sonosi impadroniti. Non possono ignorare esser questa la regola osservata da tutto il mondo cristiano, prescritta dai nostri Padri, e specialmente da quel luminare della Francia S. Ireneo. *Si quibus de aliqua modica quæstione disceptatio esset, nonne oporteret ad antiquissimas recurrere Ecclesias, in quibus Apostoli conversati sunt, & ab eis de præsenti quæstione sumere quod certum & re liquidum est* (lib. 3. cap. 4.)? I Vescovi ed i

Parrochi Francesi espulsi violentemente dalle loro Sedi, non hanno ricusato, come si è detto, di prestar giuramento di fedeltà alle nuove leggi dello stato liberamente sanzionate dal Re: e già si esibirono di giurarne l'osservanza in tutto ciò che non riguardavano gli affari della Religione e della Chiesa, e si caricavano di tutti i debiti della Nazione. Che altro facea di bisogno per assicurarsi della sincerità dei lor sentimenti, del loro attaccamento alla patria, della lor carità verso il popolo, e della lor fedeltà alle leggi dello stato? Imperciocchè qual Costituzione può esser quella che si trova in opposizione colla Religione dataci da Dio, e colla Chiesa da lui costituita casa e colonna della verità? E che razza di legislatori possono esser mai quelli, le cui leggi sono contradditorie a quelle del Vangelo di Gesù Cristo? S' eglino si fossero contentati di starsene dentro la sfera delle cose civili, e non avessero messe le mani nel Santuario, nè i Vescovi, nè il Papa se ne sarebbero punto occupati, come nel suo Breve di Marzo prosesta di non occuparsene affatto. Ma era ben tenuto ad assumere la difesa dei sacri diritti della Religione, della Chiesa, della Sede Apostolica sulla quale è assiso, di tanti Vescovi suoi confratelli, di tanti buoni Ecclesiastici dalla forza e dal dispotismo soverchiati ed oppressi, e di tante Chiese barbaramente spogliate di

tutti i loro beni, saccheggiate e distrutte. E i signori Martineau, Treilhard, Larriére, Camus, Ceruti, e altri simili apologisti dell' Assemblea pretendono di richiamarci ai capitolari di Carlo Magno, e alla disciplina dei primi secoli della Chiesa? Anzi coll'aria che si danno di nuovi riformatori della medesima, hanno l'audacia d' innalzarsi sopra di lei, e cói loro pretesi lumi di prescrivere dittatoriamente leggi di riforma a tutto quel corpo di sacri Pastori, scelti da Gesù Cristo per essere i legislatori della sua Chiesa, e le guide di tutti quelli, che amano d'essere di lei figliuoli? Eppure è così. Costoro pieni di superbia, che è il carattere distintivo di tutte le sette, e massime di quella degli Appellanti, danno l'odioso nome di dispotismo all'uso più giusto e più moderato di quella legittima autorità che Dio ha dato ai successori degli Apostoli, e al Capo di tutto l'Apostolato. Non dubitano di criticare la di lui necessaria fermezza, benchè dopo tante orazioni, dopo tanto studio, dopo tanti esami, e tante consulte con uomini di provata virtù e consumato sapere, sia venuto alla giustissima e necessarissima risoluzione di condannare tante novità e tante scelleratezze; le quali formano già l'oggetto dell' esecrazione di tutto il mondo veramente cattolico. Anzi quei medesimi, che sono stati gli autori della sollevazione di Avignone e del contado, e che hanno man-

tenuto vivo quel fuoco che aveano acceso; e che dopo tanti saccheggiamenti, tante profanazioni, tanti sacrilegj, tante crudeltà, e tanto sangue, han finalmente consumata l'iniquità col rapire alla S. Sede un dominio acquistato molto prima che la Francia possedesse il rimanente della Provenzā; quei medesimi, dico, hanno l'audacia di criticare il Sommo Pontefice, perchè nel suo Breve di Marzo dice appena due parole per dolersi di tanti mali! Quasi che in odio della Religione di cui è Capo, non avessero violato costoro la fede dei trattati, il diritto Divino, naturale, e delle genti all'uso delle Nazioni più barbare e più selvagge! E quasi che un' usurpazione di tal natura non gli mettesse in vergognosa contraddizione con se medesimi, per la mendace protesta che avean già fatto d'essere alieni da ogni conquista! Eppure costoro trovano degli apologisti, e gli trovano così sfrontati, che hanno l'audacia di accusare i Vescovi che perseguitano, e il Papa che ha assunto la loro difesa, e che si lagna di quello che gli han rubbato. E i capitolari di Carlo Magno? Questi pietro la scorta dei Concilj stabiliscono: *ut laici Episcopos aut clericos non accusent, nisi prius eorum discutiatur existimationis opinio* (capitol. Aquisgr. 1. super cit. cap. 29.). Che razza di gente siano gli accusatori di cui parliamo; senza fare il sindacato della loro fede, e dei loro costumi,

si può conoscere da quello che ne abbiamo veduto di sopra, e meglio si vedrà da quello che ne diremo più sotto.

CAPITOLO III.

Gli Apologisti dell'Assemblea son convinti da quel medesimo che concedono, che la Chiesa di Francia non ha mai nè goduto, nè aspirato a quella Libertà, ch'essi pretendono di attribuirle; ma anche dopo l'ottavo secolo ha conservato sempre i medesimi sentimenti di religiosa obbedienza e subordinazione all'autorità della S. Sede, e si risponde ad altre loro obbiezioni.

I. GLI Appellanti o siano i Giasenisti di Francia perfettamente d'accordo con Monsig. Ricci nel difendere i decreti dell'Assemblea, e la Costituzione pretesa civile del Clero, di cui sono stati gli architetti e manipolatori, affinchè non potessimo affatto dubitare della comune loro congiura contro la Chiesa Cattolica Romana, han riprodotto in Parigi presso Leclere, e Froullè un'opuscolo scelleratissimo, che Monsig. Ricci favorì di regalare all'Italia, appena pubblicato in Utrecht la prima volta. E' que-

sta una *Consulta*, o anche *Memoria di* XII. *Avvocati del Parlamento di Parigi* del primo Frebbrajo 1770. fra i quali si legge sottoscritto il sig. Camus, resosi ora tanto più famoso per la gran figura che ha fatto nell' Assemblea, e per la grand' influenza avuta nei decreti, che riguardano la Costituzione pretesa civile del Clero. Il bello è che là dove Monsig. Ricci con tutti i suoi Giansenisti Italo-Galli, non possono udire il nome di *Curiale*, di cui unicamente si servono per insultare i Teologi Romani anco più gravi, e i perseguitati Vesc. e Parrochi Francesi, ora per lo contrario che si tratta d'uno scritto, il quale difende la loro Gerusalemme, poco manca che i 12. Avvocati, dai quali è sottoscritto, non sieno pareggiati ai dodici Profeti minori dell'antico Testamento. Ma lo scritto è così empio, ch' io domanderei piuttosto se quegli Avvocati sieno Cristiani. Diamone prima la storia, come ce la diede Monsig. Ricci nel tomo XV. dei suoi *Opuscoli interessanti*, e come ce la ripetono i recenti editori Francesi coi famosi Novellisti Ecclesiastici di Parigi, e d'Utrecht, impegnati a difendere l'opera delle lor mani; cioè la Costituzione e il nuovo scisma di Francia. Lo scritto dunque di cui parliamo fu lavorato per insultare Clemente XIII. che avea condannato il famoso Concilio di Utrecht del 1763., celebrato in nome d'una provincia di Vescovi cattolici, da tre Vesco-

vi che da nessuna Chiesa son riconosciuti per tali, e dalla S. Sede sono anzi che nò pubblicamente scomunicati. Oltre di che i Preti che vi assistettero presero al par dei Vescovi lo stesso tuono di decisione, e lo stesso voto diffinitivo. Ma lo scritto giunse da Parigi ad Utrecht, quando seppero colà la morte di quel Pontefice. Ond' è che per allora non fu stampato, e si aspettò per vedere chi fosse il di lui successore. Questi fu Clemente XIV., sul quale gli Ultrajettini concepirono grandi speranze, che poi svanirono colla di lui morte. Succedutogli però l'ora felicemente regnante Pio Sesto, le speranze tornarono a prender vita, ma furono di corta durata: giacchè si avvidero ch' egli per quanto procurasse di facilitare la riunione di quei pochi scismatici alla Chiesa cattolica, col restringersi al solo articolo dell' accettazione delle Bolle Pontificie, e dell'assoluzione dalle scomuniche contro lor fulminate, in grazia loro non era certamente per abbandonare le regole in questo ed in altri simili casi stabilite dalla costante Tradizione dei Padri, e massime da molti santi di lui predecessori, dai primi secoli della Chiesa sino al presente. Ed ecco che gli scismatici d' Utrecht per vendicarsene, pubblicarono nel 1786. lo scritto di cui parliamo. *E tanto più volentieri* (dicon' essi) *si venne a questa determinazione, quanto che essa poteva servire nel tempo medesimo*

a giustificare le riforme dell' Imperatore Giuseppe Secondo, e quelle del Granduca di Toscana suo fratello, in oggi suo Successore. Si è ristampata recentemente, atteso che si è creduto poterlasi applicare ugualmente alle riforme fatte nella disciplina ecclesiastica dall'Assemblea Nazionale, e dal Re medesimo sanzionate. Ecco dalla bocca loro medesima il tutto; il fine cioè e gli autori dell' odierno scisma francese, modellato sopra quello di Utrecht, come il S. Padre stesso accennò nei suoi Brevi. Ecco il fine e gli autori dei tentativi fatti sinora in Germania ed altrove per ottenere lo stesso effetto: ed ecco svelata la cabala infernale e l'empia congiura che ho accennato poc'anzi. Come poi i Giansenisti in quest'opera diabolica possano essersi uniti con gli Ugonotti, coi Luterani, e con gli Atei, dei quali sono principalmente composti i Club, o le Loggie dei Frammasoni, si possono vedere molti eccellenti opuscoli usciti in Francia nel corso della presente rivoluzione, ed anche la mia dissertazione sulla discendenza dei Liberi Muratori dai Manichei.

2. Vedutane la Storia, passiamo a dir qualche cosa della dottrina del libro. Avverto però non essere del mio presente instituto nè il darne un'analisi, nè confutarne in dettaglio tutti gli errori. Io debbo dirne solamente quanto basta in relazione allo stato attuale della

Chiesa di Francia, alla mala fede degli apologisti dell'Assemblea, e all'argomento che mi sono proposto a trattare. Se dunque prestiamo fede a quegli Avvocati, cominciar dobbiamo dal quarto secolo a condanare di usurpazione i più grandi e più santi Papi, che a giudizio di tutta la cristianità, della quale in tutti i secoli han formata l'ammirazione, furon mandati da Dio per un tratto di sua special provvidenza, al governo della Chiesa Universale pel sostegno di essa e di tutta la religione. Ond'è che alle pagine 43. 44. 45. e seg. (cito l'ediz. Pistojese come più comoda all' Italia), ragionandosi alla maniera dei più rabbiosi Luterani, che da S. Damaso cominciarono il regno dell' Anticristo, quel santo Papa, e i santi di lui successori Innocenzo, Zosimo, Bonifacio, Celestino, Leone Magno, Felice Secondo, Gelasio, Simmaco, Ormisda, e altri Pontefici di maravigliosa santità, non furono che una mano di usurpatori, ai quali si fa la grazia di dire, che si servirono delle loro usurpazioni per propagare la fede. Si vuole in somma che facessero come un ladro, che dasse in elemosina porzione del furto fatto. Ma infelici che sono! Quegli stessi che in Parigi han ristampata ora la memoria dei 12. Avvocati consultati, hanno similmente riprodotto colà un'altro scelleratissimo libro, che ha per titolo: *Storia delle intraprese del Clero sulla sovranità dei Re,*

il quale comparve stampato la prima volta nel 1767. in difesa dei medesimi scismatici Ultrajettini, e per opporlo agli Atti dell' Assemblea dei Vescovi di Francia del 1765. Quell'Assemblea dietro le condanne di Clemente XIII. avea condannato lo stesso Concilio d' Utrecht, riguardandone gli Autori come scismatici; e tanto bastò per tirarsi addosso l' ire implacabili di tutto il livido partito dei Giansenisti, che presentemente ne fanno perciò bere ai Vescovi, e a tutto il clero cattolico del Regno sino alla feccia l'amaro calice. Or quei medesimi Romani Pontefici, che nella memoria degli Avvocati abbiam veduto essere così orrendamente dipinti, nel libro delle *Intraprese del Clero* sono per lo contrario grandemente lodati pel loro disinteresse mondano, e per lo zelo di spargere in tutto il mondo la fede, e di santificarlo colla dottrina, colle buone opere, e col buon esempio. E' vero che questi elogj quantunque veri, e quantunque giusti, son loro dati col fine maligno di porre quei Papi in contraddizione con altri degli ultimi tempi, ma è vero altresì che gli Autori della cabala ingannati dalla stessa lor malizia, son caduti in contraddizione con se medesimi. Lo stesso è accaduto a Monsig. Ricci, il quale adottando la memoria degli Avvocati, non si è ricordato che in tanti altri luoghi dei suoi opuscoli, e nel foglio degli annali da lui promosso, erano stati

infinite volte grandemente lodati quegli stessi Pontefici. Ma siccome il fine era lo stesso ch'ebbero quei di Francia nei due mentovati libri, così è stato lo stesso anche il castigo; d'esser caduto nella bugia e nella contraddizione. Ed ecco come gli apologisti dello scisma d'Utrecht, sono insieme gli apologisti dell'Assemblea Francese, e dell' empia Costituzione che ha preteso di dare al clero, per formare, come in parte ha formato su quel modello, nelle Chiese di Francia un'altro scisma tanto più luttuoso e più vasto. Per quanto però costoro sieno traditi e nelle proprie speranze, e dalla loro malizia, non lasciano di correre metodicamente anche quì al termine che si sono prefissi con tali scritti. Eglino che per sistema tendono all'anarchia in tutte le cose spirituali e temporali, e che perciò son nemici d'ogni potestà, son anche adulatori di quella che ha in mano la forza, purchè sia disposta a usarne in loro favore. Nell' atto dunque che adulano l'Assemblea, come prima adulavano il Re che poi son concorsi a detronizzare, pretendono aver la potestà laica il diritto di regolare tutto l'esteriore della Chiesa cattolica. Di più dicono che ogni Chiesa particolare sotto l'alta ispezione del Principato, abbia diritto di regolar da se stessa la propria disciplina, e di governarsi indipendentemente dal Papa, tranne qualche caso particolare, che in pratica non sanno

mai concedere esser quello in cui siavi bisogno preciso della di lui autorità, o che dovrà usarne in modo totalmente precario. Con queste scismatiche vedute essendosi prodotti e riprodotti i libri indicati, non dee far maraviglia se nella memoria degli Avvocati pag. 45. si ha l'audacia di asserire, che una legge dell' Imperator Valentiniano Primo è stata quella, che dopo il Concilio di Sardica ha costituito per la prima volta il Papa, giudice dei Metropolitani e dei Vescovi.

3. Io non tornerò a ripetere quello che di proposito ho trattato in altro due opere, nelle quali ho evidentemente provato che la potestà secolare per quanto esser possa eminente, niun diritto ha da se stessa sulle cose della Chiesa, nè sull' esteriore della di lei disciplina: ma per lo contrario che la Chiesa medesima è divinamente costituita libera e suprema legislatrice delle sue regole tanto dogmatiche, che disciplinari, e che i di lei Canoni debbono avere ed hanno presso d'ogni Cristiano tutta la forza e tutto il vigore che si richiede, per obbligare le nostre coscienze indipendentemente da qualunque Sovrano di questo mondo (*Vid. Tract. de mutuis Eccles. & Imper. Offic.*, e l'altra *dell'autorità e giurisdizion della Chiesa e del Papa sull' erezione e distribuzione dei Vescovadi ec. e sulla Disciplina della Chiesa. Opera divisa in 8. lettere*. La settima è tut-

ta *del Concilio Sardicense, della libertà della Chiesa nei primi tre secoli, e di quella che ha goduto nei secoli posteriori alla conversione di Costantino.* (Sopra quel Concilio poi è da vedersi anche la solida operetta del ch. sig. Ab. Marchetti) . Qualunque legge possa aver fatto Valentiniano e gli altri Imperatori in favor dei diritti della Chiesa o del Papa, nel foro della coscienza dei Cristiani, nulla di maggior peso, e di maggior forza potrebbe aggiugnere a quella che i Canoni Sardicesi riportano dalla sanzione dello stesso Concilio e del Papa. Quella degl' Imperatori, e dei Re può unicamente fare che un Canone ecclesiastico passi ad essere insieme legge ancor dello Stato; e quindi obbligare nel Foro esterno, e sottoporre i refrattarj alle pene ancor temporali. Ma guai a loro, ed a quei stati, dove le potestà secolari tentassero di farsi legislatori della Chiesa! Imperciocchè Iddio che non le ha istituite per questo fine, non può benedire le loro intraprese, quando pur facessero qualche atto, che sembrasse buono in se stesso. Onde il male minore che ne verrebbe, sarebbe quello di rimanere senza frutto. I primi a scandalizzare il mondo cristiano su ciò in questi ultimi tempi sono stati i Parlamenti di Francia, che ingannati dai sofismi, e dalle cabale dei Giansenisti, hanno ardito di violentemente mischiarsi in tutti gli affari di Chiesa Santa.

Ma or vediamo il bel frutto che ne han raccolto. Voglia Iddio che ad altri non succeda lo stesso male.

4. Ma parlandosi del ricorso alla S. Sede di Pietro, intorno e cui si raggira il canone Sardicense, convien riflettere che un tal ricorso nasce non pur dall'obbligo, ma più ancor dal diritto, che non solamente hanno tutti gli Ecclesiastici di qualunque sfera o grado sieno, ma tutti eziandio i Cristiani di rivolgersi al loro Padre comune in tutti i loro spirituali bisogni; e il Papa ha quindi non tanto il diritto, quanto l'obbligo di sovvenirli e di ammaestrarli, come dee un padre coi suoi figliuoli. Da ciò nasce che il Papa è il giudice naturale dei Vescovi, dei Primati, e dei Patriarchi, perchè è l'unico superiore dato loro da Cristo nella prima fondazion della Chiesa, e nell' atto di instituire l'Episcopato. Nè allora, nè per qualche tempo in appresso si son conosciuti i Primati, nè i Patriarchi, ma tutti i Vescovi furono eguali, come lo furono gli Apostoli, tranne S. Pietro assegnato da Cristo per loro Superiore, e tranne il Papa come legittimo Successore di quel Principe degli Apostoli. Ond'è che laddove il Papa è loro superiore e loro giudice per diritto divino, i Concilj provinciali, i Primati, ed i Patriarchi non lo sono che per diritto ecclesiastico, come ho a lungo mostrato nella terza delle 8. lettere citate.

Quindi è che il Concilio di Sardica nulla più di quel che avea egli ricevuto da Cristo diede al Romano Pontefice, il quale di fatti aveva fin da principio esercitato in pace gli stessi diritti. E perciò a ben riflettere si riduce a un semplice complimento quello che i Padri Sardicensi fecero alla Sede di S. Pietro, come soleva dire il gran Benedetto XIV., o chiamisi pure un'attestato della lor divozione e rispetto da valutarsi per l'atto in se stesso, e non per quello che malamente dicesi aver portato; giacchè malamente se ne suppone il bisogno. *Romana Ecclesia nullis synodicis constitutis ceteris Ecclesiis prælata est: sed evangelica voce Domini & Salvatoris nostri Primatum obtinuit*, disse perciò S. Gelasio, la cui dottrina e santità fu ammirata da tutto il mondo (epist. 33. n. 1.) e ripetè S. Niccolò I. epist. 8. nell'atto che usava bene della sua autorità per sostenere gli altrui diritti. E per verità prima del Concilio di Sardica il Papa S. Giulio avevà cassato gli atti del Concilio di Antiochia tenuto da Eusebio di Nicomedia con novanta Vescovi del suo partito, per cui fu quel Concilio da tutta l'antichità reputato di niun valore, come per causa della stessa disapprovazion della S. Sede, di niun valore si reputarono quei di Tiro, della Mareotide, e di Rimino (Socrat. lib. 2. c. 8.: Sozom. lib.3. c. 10.: Theodoret. Hist. Ec. lib. 2. c. 17.). Lo stesso santo Pon-

tefice avea giudicato le cause di s. Atanasio di Alessandria, di Paolo di Costantinopoli, di Marcello d'Ancira, d'Asclepa di Gaza, di Lucio d'Adrianopoli, Vescovi tutti che soverchiati dagli Eusebiani, aveano appellato al supremo di lui tribunale, *secondo le regole della Chiesa*, come confessano gli stessi Greci scrittori (Socrat.lib. 2.c.15. Sozom. lib.3. c.8. : s. Athan. epist. ad Solitar. n. 11.). Anche prima di s. Giulio la causa di Ceciliano Vescovo di Cartagine tante volte giudicata nei Concilj nazionali dell'Affrica, finalmente fu portata al tribunale del Papa S. Melchiade, com'esigeva il diritto divino. *Sicut sanctissima Dei lex postulat*, disse lo stesso Imperator Costantino (epist. ad Melch.Pap. apud Coustan.epist. Rom.Pontific. col.326.epist. ad Vicar. Afric.Concil.tom.1. & s. August. epist. 43. alias 162. n. 16.). Se poi andiamo più indietro troviamo il giudicato del Papa S. Dionisio sulla causa di S. Dionisio d'Alessandria, accusato da diversi Vescovi d'Egitto al tribunale del Rom. Pontefice; e *citato* da lui a dargli conto della sua fede; ed egli senza la minima resistenza si soggettò agli ordini del Papa, e al di lui giudizio (act. Concil. Rom. in caus. Dionys. Alex. Lab. tom. 1. col. 830.). Dal qual fatto conosciamo che tanto gli accusatori che l'accusato erano persuasi, che il Papa avesse tutto il diritto di giudicarlo, molto tempo prima dei canoni Sardicensi, e di qualsivo-

glia legge d'Imperatori, come han riconosciuto e confessato gli stessi scrittori Gallicani meno sospetti da me citati nella lettesa suddetta. Quì come ognun vede non si tratta nè del quarto, nè del quinto secolo dell'Era cristiana, nel quale spazio benchè si contino i Pontefici più santi, e più dotti, che sieno forse mai stati, con tutto ciò quei signori Avvocati non temono di opporsi al sentimento di tutto il mondo, francamente affermando che appunto fu allora che ridussero i Papi nella schiavitù tutte le altre Chiese. Confesso però che non mi muove tanto a sdegno la patente loro calunnia, quanto mi consola la lor confessione; perciocchè io ne cavo subito questa conseguenza così. *Dunque voi miei Signori conoscete che in quei due secoli, era molto grande la soggezione e l'ubbidienza che tutte le attre Chiese del mondo professavano ai Romani Pontefici; e similmente che la loro autorità sopra gli altri Vescovi, e le altre Chiese era grandissima. Ora siccome tutti concedono che quei due secoli sono stati i più dotti e i più illuminati di tutti gli altri, e che in essi fiorirono i più Santi Vescovi, e i più gran Dottori della Chiesa di Dio, così è chiaro che i secoli migliori, coi Padri e Dottori, che fiorirono in essi, quanto son contrarj ai vostri sentimenti, altrettanto son favorevoli a quello che voi chiamate* Ildebrandismo, *usurpazioni dei Papi, e ingiuste*

pretensioni della Chiesa e della Curia Romana. Se il partito degli Ultrajettini, e dei Constituzionarj Italo-Galli vogliono sostenere il loro antecedente, debbono concedere ancor la mia conseguenza, che da quello necessariamente discende. Ed eccoli quindi per confessione di loro stessi condannati di novità, di temerità, di disubbidienza e di ribellione alla legittima autorità del Papa, che or condanna come scismatici non meno gli ostinati Vescovi d'Utrecht, d'Harlem, e di Deventer, che i Vescovi Costituzionali Francesi usurpatori delle altrui Sedi.

5. Il sin quì detto bastar potrebbe per conoscere l'indole dei nuovi Riformatori, e dei nuovi Apostoli della Chiesa di Francia tutti occupati nell'opprimere i viventi, e nell'oscurar la memoria dei trapassati; nè loro importa se la Chiesa li veneri come santi. Ma pure non sarà discaro al lettore il vedere l'epoca importante che fissano quei 12. grandi giureconsulti, come quella, in cui le Chiese si liberarono dalla schiavitù dei Papi del IV. e V. secolo, e riacquistarono i loro perduti diritti, e la perduta lor libertà. Ascoltiamo le loro stesse parole. *Dopo lo stabilimento dei nuovi regni, che avevano smembrato, e finalmente distrutto l'Impero in Occidente, la città di Roma, e i rescritti favorevoli al Pontefice, erano egualmente caduti nel discredito. Tutte le Chiese d'Oriente, e la maggior parte di quelle di*

Occidente si mantennero fino alla fine dell'ottavo secolo nella loro libertà. Allora si fu che comparvero le Decretali ec. (ibid.p.49.): quel libro fatale cioè, che senza il benefizio della stampa, e in tempo che i più dotti appena sapevano leggere, ebbe tanta forza da cambiare la faccia della terra, con ridurre in breve tempo tutti i Vescovi e tutte le Chiese sotto la schiavitù e l'oppressione del Papa. Chi può non ridere in udire 12. che si danno l'aria dei più grandi giureconsulti di Francia; uscir fuori a contarci con tutta la serietà delle favolette, che appena si sarebbero narrate negli stessi secoli delle false Decretali? Chi poi non ammirerà la profonda loro perizia nelle cose della Religione, quando pag. 51. dopo aver concesso che *tutti i Vescovi e tutte le Chiese del mondo* si lasciarono in pace spogliare dei loro supposti diritti, per accomodarsi ed applaudire ai nuovi che attribuivansi al Papa, vengono poi a dirci che *la Chiesa però* nel tempo stesso *ha sempre riclamato* contro di ciò (intenderanno una Chiesa fuori del mondo) e per provarcelo saltano di botto a s. Bernardo, che venne al mondo più secoli dopo il falsator delle Decretali? A s. Bernardo che in mille luoghi delle sue opere ha parlato dei diritti del Papa, come appunto ne parliamo noi, e come ne può parlare ogni buon cattolico? (vedi la 3. lett. cit. e l'opera stampata in Roma l'an.1791. col tit. -- S. Bernar-

di Doctrina de Roman. Pontif. Jurisdict. in univers. Eccl. apud Cannetti) -- . *Nella vera Chiesa di Gesù Cristo*, dice M. Bossuet, *deve sempre sussistere la vera predicazione della parola di Dio, e la retta amministrazione dei Sacramenti. Nominare alcuni dottori quà e là, e di quando in quando, che si pretende aver insegnata la vera dottrina, quando pur fosse vero, sarebbe un nulla: perchè* ec.... *Se le tradizioni umane sono passate in dogma nella Chiesa, dov' è la purità della Predicazione e della dottrina, senza le quali la Chiesa non può sussistere?* Così egli diceva ai Protestanti (Stor. delle Variaz. lib. 15. §. *6.* e 8.) e io ripeto agli apologisti dell' Assemblea. Senza fermarsi dunque ad analizzare più a lungo una dottrina feconda di mille assurdi, io ringrazio quegli Avvocati con tutto il partito Costituzionale, per l'epoca fissata della libertà dei Vescovi e delle Chiese; perciocchè nei capi precedenti abbiam veduto da molti esempj dei secoli *6.* 7. e 8. che quella pretesa libertà non è che un sogno della fantasia riscaldata dei nemici della S. Sede. Se poi anche diffusamente si volesse smentire quell' impostura, non v'è bisogno che di leggere le lettere di S. Gregorio Magno, Pontefice del fine del sesto, e del principio del settimo secolo, e fornito della maggior moderazione del mondo, come tutti confessano. Io ne accennerò pochi esempi, ma che basteranno a far-

ci conoscere la buona fede e la perizia dei novelli Riformatori della Chiesa di Dio, e mi ristringerò alla sola Francia, giacchè della libertà delle altre Chiese del mondo dovrò parlarne nel capitolo seguente.

6. Nella lettera 45. del lib. 1., seguendo la distribuzione e l'ordine tenuto dal Padre Labbè nel tom. v. dei suoi Concilj, S. Gregorio scrive a Virgilio Vescovo di Arles, e a Teodoro di Marsiglia, e corregge l'indiscretezza del loro zelo nel battezzare alcuni Ebrei piuttosto forzati, che condotti dalla persuasione, e prescrive loro le regole su ciò da osservarsi per l'avvenire. Ma questo è poco. Passiamo al lib. 4. dove troveremo la lett. 50. scritta al medesimo Vescovo Virgilio, la 52. a tutti i Vescovi delle Gallie del Regno di Childeberto, e la 53. a questo medesimo Sovrano. Tutte tre queste lettere hanno per iscopo la concessione del Pallio, e il Vicariato della Sede Apostolica nelle Gallie, per cui tanto lo stesso Virgilio, che il Re Childeberto aveano supplicato il Som. Pontefice S. Gregorio. Questi dunque nel rispondere a quel Vescovo, gli dice di sperare che quella sua petizione non abbia impulso nè dalla vanità, nè dall'ambizione di accrescere il suo potere col far le veci della Sede Apostolica. Anzi confida che siccome *cunctis liquet unde in Galliarum regionibus fides sancta prodierit, cum priscam consuetudinem Sedis Apostolicæ*

fraternitas vestra repetit, quid aliud quam bona soboles ad sinum Matris Ecclesiæ recurrit? Libenti ergo animo postulata concedimus, ne aut vobis quidquam de debito honore subtrahere, aut præcellentissimi filii nostri Childeberti Regis petitionem contempsisse videamur. Sed jam nunc studio majori res indiget, ut cum honor crescit, etiam solicitudo proficiat, & erga ceterarum custodiam vigilantia excrescat ec. Quindi il S. Padre lo avverte a voler correggere alcuni abusi introdotti nelle sacre ordinazioni, e specialmente in quelle dei Vescovi, tanto nelle Gallie, che nelle parti confinanti della Germania. Nella lettera poi che scrive a tutti i Vescovi del Regno di Childeberto, fa lor sapere il grado di autorità che ha conferito al Vescovo di Arles, comanda loro di ubbidirgli, di ricorrere a lui nelle differenze che nascessero infra di' loro, e di sottomettersi al di lui giudizio. Che se qualche causa fosse talmente complicata che difficilmente si potesse diffinire, comanda che sia riportata al giudizio immediato della Sede Apostolica, e tanto maggiormente se fosse affare che riguardasse la fede. Vuole altresì che niun di loro intraprenda alcun viaggio lontano dalla propria diocesi, senza prima ottenerne licenza dal suddetto Vescovo d'Arles, come Vicario del Papa. Ecco il testo originale di S. Gregorio, dal quale apparirà chiaro anche ai ciechi non essere che un sogno,

o piuttosto una scismatica pretensione dell' Assemblea, degl' Intrusi di Francia, e del Giansenistico loro partito, quella libertà e indipendenza delle Chiese e dei Vescovi che si ha la temerità di riclamare, come se fosse stata loro usurpata dai Papi, col fine perverso di distaccarli dal centro dell'Unità, e tutto precipitar nell'abisso della confusione e dell'anarchia, in cui han precipitato il più bel regno della Cristianità. *Opportunum esse perspeximus in Ecclesiis, quæ sub regno præcellentissimi filii nostri Childeberti Regis sunt, secundum antiquam consuetudinem fratri nostro Virgilio Arelatensis civitatis Episcopo vices nostras attribuere; quatenus & catholicæ fidei integritas, id est sanctarum quatuor synodorum, Deo protegente solita devotione servetur, & si inter fratres consacerdotesque nostros aliqua evenerit forte contentio, auctoritatis suæ vigore, vicibus nempe Sedis Apostolicæ functus, discreta moderatione compescat. Cui etiam injunximus, ut si quarumdam causarum tale fuerit certamen exortum, in quo aliorum præsentia opus sit, congregatis sibi in numero competenti fratribus & coepiscopis nostris, salubriter hoc servata æquitate discutiat, & canonica integritate definiat. Si quam vero contentionem, quod longe faciat divina potentia, de fidei causa evenire contigerit, aut negotium emerserit, cujus vehemens sit fortasse dubietas, & pro sui magnitudine judicio Sedis Apostolicæ indigeat, examinata diligentius ve-*

ritate, relatione sua ad nostram studeat perducere notionem; quatenus a nobis valeat congrua sine dubio sententia terminari. Et quoniam necesse est ut ad eum, cui nostras vices injunximus, quoties oportere perspexerit, pro facienda collatione aptis debeant Episcopi temporibus convenire; hortamur ut nullus mandatis ejus inobediens esse præsumat, nec communi congregationi interesse postponat, nisi aut corporis infirmitas quempiam fortasse vetuerit, aut cujusdam eum causæ justa excusatio minime venire permiserit. Hi autem, qui prohibente aliqua necessitate nequeunt in Synodum convenire, loco suo presbyterum aut diaconum dirigant; quatenus quæ a nostro Vicario, Deo auxiliante, fuerint definita, ad eum qui absens est, per ipsum quem miserit fida relatione perveniant, ut inconcussa firmitate serventur, & nullius ea quæ constituerit audeat occasionis excusatio violare. Hoc etiam vos pariter prævidimus admonendos, ut nullus vestrum ad longinquiora loca sine præfati fratris & coepiscopi nostri Virgilii auctoritate tentet aliquo modo proficisci; scientes quia & prædecessorum nostrorum, qui vices suas ejus prædecessoribus commiserunt, sic procul dubio mandata definiunt.

7. Ecco dunque nei secoli felici, ai quali ci richiamano gli stessi nostri avversarj, quanto meglio si conosceva la Gerarchia, il bene dell' ordine, il vantaggio della subordinazione, la forza dell' unità, e i diritti annessi

al centro della medesima! Ed ecco similmente che dalla Chiesa di Francia ignoravasi, come tuttora ignorasi quello spirito d' insubordinazione e di superbia, che ai moderni rivoltosi settarj, fa comparire duro tuttociò che risente dell'obbedienza dei buoni secoli, del nome dei quali tanto sfacciatamente ed ignorantemente abusano nei loro scritti! s. Gregorio ripete le stesse cose nella lettera che scrive al Re Childeberto; e mostrando tutto il piacere d' aver potuto secondare le di lui istanze, col mandar il Pallio al Vescovo di Arles, e sceglierlo per suo Vicario, lo prega a voler procurare dal canto suo quanto può, perchè puntualmente si osservino da tutti gli statuti della S. Sede, e gli ordini dati a quel medesimo Prelato, e perchè si tolgano di mezzo gli abusi introdotti nella scelta e ordinazione specialmente dei Vescovi. Molti altri esempj, stando anche dentro i soli limiti delle Chiese di Francia, si potrebbero cavare dalle lettere di S. Gregorio, ma terminerò con un'altro solo, che ho piacere di riferire, per essere della sfera di quelli, sui quali tutto dì si declama dai soliti nemici della S. Sede. Lo abbiamo dal libro 6. lett. 12. *ad Respectam Abbatissam Massiliensem*. Quest'Abbadessa aveva supplicato S. Gregorio ad accordare al suo Monastero alcuni privilegj, e il S. Pontefice lodando la di lei pietà e divozione, la compiace nella seguente maniera. *Hac privilegia*

prævidimus indulgeri. Constituentes ut obeunte antedicti monasterii Abbatissa, non extranea, sed quam congregatio sibi de suis elegerit, ordinetur: quam tamen, si digna huic ministerio judicata fuerit, ejusdem loci Episcopus ordinet. In rebus autem, vel in dispositione monasterii ejusdem, nec Episcopum, nec Ecclesiasticorum quemquam, aliquam habere decernimus potestatem; sed hæc ad solicitudinis tuæ vel quæ post te in eodem loco fuerit Abbatissa, curam statuimus per omnia pertinere. Die siquidem natalis, vel dedicationis supradicti monasterii Episcopo illic missarum sacra conveniat solemnia celebrare. A quo tamen ita est officium hoc exolvendum, ut cathedra ejus nisi prædictis diebus, dum illic missarum solemnia celebrat non ponatur. Quo discedente, similiter etiam cathedra illius de eodem Oratorio auferatur. Ceteris vero diebus per presbyterum, qui ab eodem Episcopo fuerit deputatus, missarum officia peragantur. Præterea erga vitam actusque ancillarum Dei, sive Abbatissæ, quæ in suprascripto fuerit monasterio constituta, Episcopo secundum Dei timorem solicitudinem statuimus adhibere; ut si aliqua de illic habitantibus exigente culpa oportuerit ultioni submitti, ipse juxta sacrorum canonum vigorem modis omnibus debeat vindicare. Quel tanto che quì vediamo disporsi da s. Gregorio in una diocesi del Regno di Francia, e quel di più che abbiam veduto regolarsi in tutte le Chiese del Re-

gno, tanto da lui che dai suoi Successori e Predecessori, se accadesse ai giorni nostri, oh come tutto l'aulico partito degli Appellanti si scatenerebbe contro di Roma, per gridare all' Ildebrandismo, al dispotismo, e all' usurpazione, quando per tanto meno è solito d'assordar l'aria coi suoi scismatici clamori! Ma in quei primi otto secoli aveasi generalmente da tutti la vera e giusta idea che aver dobbiamo dell'autorità e giurisdizione del Papa; così che niuno spirito superbo aveva osato di contrastarla. Fozio fu il primo in Oriente che ardisse di sollevarsi direttamente contro l'autorità del Romano Pontefice, ma fu anatematizzato da tutta la Chiesa, come più secoli dopo furono anatematizzati Arnaldo da Brescia, Marsilio da Padova, e Giovanni di Gianduno che in Occidente ebbero la temerità d'imitarlo.

8. Ma la Chiesa Gallicana sempre costante nella massima fondamentale della Gerarchia Ecclesiastica, dai tempi Apostolici sino al presente non ha lasciato mai di ricorrere alla S. Sede in tutti gli affari più gravi e più interessanti. E siccome s. Ireneo, e s. Eucherio Vescovi di Lione, s. Cesario d'Arles, s. Avito di Vienna, s. Prospero, s. Ilario, e molti Concilj delle Gallie con molti Romani Pontefici ci attestano una tal verità per i primi otto secoli, così Alcuino, Ivone di Chartres. Inchmaro, s. Bernardo, Ugone di Roano, Pietro Lombardo, Ugone

da s. Vittore, Gersone, e altri Concilj posteriori ci fanno testimonianza per i bassi tempi. Io non istarò a riferire le testimonianze di tutti costoro, e perchè son notissime, e perchè molte ne ho riferite nella 3. lettera più volte citata, e nella Prefazione al terzo tomo del Giornale Ecclesiastico di Roma. Ma non voglio tacere quella di Gersone, come autore che ha dato il tuono a quelle che ora si dicono *Libertà Gallicane*; tanto più che colla maggior chiarezza e precisione vien egli a risolvere in favor nostro il punto su cui disputiamo. Ecco le sue parole. *Ad reverendos, & Deo amabiles Episcopos, spectat ex officio pastorali, & statu hierarchico, qui fundatus est in jure divino, cui nullum jus canonicum rite intellectum contradicit, quod ipsi possunt in suis Diœcesibus errores in fide & moribus palam erroneos & scandalosos judicialiter condemnare & hæreticare, hoc est, hæreticales decernere, & anathematisare*; AUCTORITATE TAMEN SUBORDINATA AD SEDEM APOSTOLICAM, *& particulari circa solam plebem suam* (Serm. de die Purific. tom. 2. pag. 286.). In sequela di che la Chiesa Gallicana sull' esempio di tutta l'antichità, e di tutte le Chiese del mondo cattolico, ha conservato sempre e conserva come una porzione preziosa del deposito riguardante la Fede, il rispetto, l'ossequio, e l'obbedienza dovuta al Romano Pontefice, come successor

di S. Pietro, Capo visibile di tutta la Chiesa, e centro della di lei unità. Quindi i Concilj di Roano, di Rems, di Bourdeaux, di Tours, di Bourges, e di Aix celebrati nel 1581. 1583. 1584. e 1585. mandarono al Papa i loro atti e le lor decisioni, pregandolo della conferma. E presentemente dobbiamo udire che un'Assemblea di Legislatori alla moda, con un'esercito di scellerati che tiene al soldo per opprimere le persone dabbene, e una truppa di vilissimi scrittori pagati per farne l'apologia; fanno un delitto ai Vescovi, perchè seguendo la tradizione dei loro Padri, riclamano l'autorità del Romano Pontefice, e protestano di soggettarsi al di lui giudizio? E poi diranno che son Cristiani?

9. Per verità se tali fossero, saprebbero che i Vescovi debbono servire su ciò di esempio a tutto il resto del mondo, affinchè da loro imparino i fedeli a conoscere e praticare verso il Vicario di Cristo, e loro Padre comune, quell'ossequio e quell'obbedienza che gli si deve. Da ciò avvenne che anche l'Assemblea dei Vescovi dei Francia dell'anno 1626. per uno dei suoi principali doveri stabilì: *qu' à leur exemple tout le reste des hommes fasse la même chose. Les évêquer seront donc exortés d' honorer le Saint Siege Apostolique & l'eglise Romaine fondée dans la promesse infallible de Dieu, dans le sang des Apôtres & des martyrs, la quelle,*

pour parler avec S. Athanase, est comme la tête sacrée par la quelle les autres églises, qui ne sont que ses membres, se relevent, maintiennent & conservent... de reprimer tant qu' il leur sera possible, les esprits libertins qui veulent révoquer en doute & mettre en compromis cette sainte & sacrée autorité, confirmée par tant de loix divines & positives ec. (Avis de l'Assem. general. du Clergè le 20. janv. 1626. art. 137.). Con maggior forza ha per avventura parlato l'Assemblea del 1653., riconoscendo e confessando che *tutti i Fedeli* son obbligati in coscienza di prestare alle decisioni del Papa una sommissione di spirito. *Tous les fideles doivent une soumission, même d'esprit*. La stessa Assemblea del 1682., sulla quale i nemici della S. Sede, che in sostanza sono i nemici di tutta la Chiesa, menano tanto rumore, ha pure formalmente protestato di credere che *i Decreti del Romano Pontefice riguardano tutta la Chiesa, e che non se ne può conservar l'unità, che collo stare uniti alla S. Sede*? E finalmente che giova ai sigg. Giansenisti, l'obbiettarci le quattro proposizioni fissate da quell'Assemblea, quando eglino stessi dicono che dai Vescovi furono stabilite contro coscienza? che i medesimi Vescovi con loro lettera ne chiesero perciò scusa al Papa, protestando di considerare *come non statuito, e non deliberato, tuttociò che parve statuito da quell'Assemblea*?

Che serve, io diceva, obbiettarci quell'Assemblea, quando si concede inoltre che *quella lettera non fu contradetta, nè condannata da alcuno* (Gazz. Eccles. di Franc. traduz. Milanes. n. 46. 1791.) ? E quando per lo contrario sappiamo che contro le proposizioni di quell'Assemblea si dichiararono tante Università, tanti celebri Scrittori, e tanti Vescovi d' Italia, di Spagna, di Germania, e specialmente quei di Ungheria che adunatisi in Concilio provinciale, formalmente le condannarono? Perchè dunque si fa dai nemici del Papato tanto fondamento su gli atti di quell' Assemblea, quasiche in essa parlato avesse tutta la Chiesa Gallicana, e avesse contradetto alla dottrina ricevuta dai Padri? Perchè non si consultano piuttosto gli Atti dell' Assemblea dell'an. 1700., di cui fu l'anima il gran Bossuet? Io risponderò invece loro. Perchè oltre l'essere stata condannata da quell'Assemblea la proposizione che affermava non darsi veruna eresia, nè setta Giansenistica, e tutto il Giansenismo essere un puro fantasma, fu anche diffinito che *il y a un Pierre préposé par Iesus-Christ même à conduire tout le troupeau; il y a une mere église qui est ètablie pour enseigner toutes les autres; & l'église des Iesus-Christ fondée sur cette unité comme sur un roc immobile, est inébranlable* (Nouv. mem. du Clergé tom. 1. p. 415.) . Si veda la mia Prefazione al tomo terzo del Giornale Ecclesiastico, e si vedrà

anche più diffusamente dimostrato, che la Chiesa di Francia anche in vista di quelle quattro famose proposizioni, non ha preteso mai di negare al Papa quel Primato di magistero, d'autorità, e di giurisdizione in tutta la Chiesa, che i nostri Richeristi nemici come sono d'ogni subordinazione, ricusano di riconoscere e di confessare. Se si porgesse orecchio a costoro, le così dette Libertà Gallicane avrebbero un'estensione, che condurrebbe sin allo scisma, ove le ha condotte l'Assemblea, che ha abbracciato e messo in pratica gl'iniqui loro progetti.

10. Col rompere dunque il vincolo di subordinazione e d'ubbidienza al Capo della Chiesa, che la Gallicana con tutte le altre Chiese del mondo cattolico, ha sempre riconosciuto, è così lungi che si evitino tutti gl'inconvenienti, che anzi per lo contrario si cade nel massimo di tutti, qual'è lo scioglimento delle parti dal Tutto, la divisione dal Capo, e la dissipazion della Chiesa. Dall'autorità di questo Capo visibile dato da Gesu Criso alla Chiesa sua per l'universale governo della medesima, *& ut schismatis tolleretur occasio*, dipende l'unità della fede, la regola dei costumi, e della disciplina; nè avvi cristiana civil potestà per quanto sublime ella sia, la quale ne sia esente: giacchè il più nobil pregio che aver possa un Regnante, è quello d'esser figliuolo della Chiesa. E' vero che il capo non è tut-

to il corpo, ma una parte del corpo, e se così vogliono, dirò con loro meno esattamente anche un membro, ma un membro direttore e governatore di tutte le altre membra che compongono il Corpo mistico della Chiesa, e non già subalterno, come pretendono gli Appellanti con tutti gli altri Settarj. La Chiesa dunque è un corpo, nel quale, come divinamente insegnò s. Paolo *Deus posuit membra sicut voluit*; altri cioè per dirigere, altri per esser diretti. Qual confusione sarebbe quella, dove tutti pretendessero l'officio di direttori, di reggitori, e di maestri, come pretendono i Giansenisti? E dove tutti avessero il diritto attivo di governare, e non il meramente passivo di esser governati? Onde s. Paolo prosiegue a dire: *Si totum corpus oculus: ubi auditus? Si totum auditus: ubi odoratus? Nunc autem multa quidem membra, unum autem corpus... Vos autem estis Corpus Christi, & membra de membro. Et quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, secundo Prophetas, tertio Doctores* ec. *Numquid omnes Apostoli? Numquid omnes Prophetæ? Numquid omnes Doctores?* Da tal varietà di destinazione e di officio, nasce quella varietà di grazie, di amministrazioni, e di operazioni, delle quali avea poco prima parlato ivi lo stesso Apostolo (vid. epist. 1. ad Corinth. per tot. cap. XII.). Gli Apostoli furono scelti da Gesu Cristo per depositarj della dot-

trina e dell'autorità che lasciar volle alla Chiesa sua, e a loro diede l'incombenza e il diritto d'insegnarla, di predicarla ai popoli, e di mandar loro i ministri per tale effetto. Ond'è, che il popolo non può mai farla da direttore, nè da maestro, dovendo esser sempre diretto ed istruito dai Pastori scelti da Dio per tal fine. L'autorità data loro da Cristo è appunto quella che pone la differenza necesssaria fra il clero ed il popolo, come ottimamente insegnò Tertulliano. *Differentiam inter Ordinem & Plebem constituit Ecclesiæ auctoritas, & honor per Ordinis consessum sanctificatus a Deo* (exhort. ad Castit cap. 7.). Ai Pastori poi Gesù Cristo assegnò un Capo, affinchè facesse loro da direttore *in schismatis remedium*. Agli Apostoli succedono i Vescovi nel governo di Chiesa santa, e il Papa succede a S. Pietro. Questi fu Capo e Primate dei primi dodici, e il Papa è Capo e Primate dei secondi. Un Capo senz'autorità sopra tutti gli altri non è un rimedio allo scisma. E siccome il rimedio fu dato principalmente da Cristo per lo scisma che nascer potesse fra gli Apostoli, e i lor Successori; così l'autorità da lui conferita al di loro Capo, è stata in modo speciale conferita rapporto a loro, e sopra di loro. Così che *dovendo essere sempre un Pietro nella Chiesa per confermare i suoi fratelli, la di lui autorità è tanto più necessaria ai Successori degli Apostoli,*

quanto la loro Fede è meno assodata che quella dei loro Autori. Son parole di Monsig. Bossuet (medit. sopra il Vangel. giorno 72.). Or ecco perchè l'autorità del Papa sui Vescovi è tanto più necessaria, quanto il di loro bisogno è maggiore di quello dei primi Apostoli, e quanto è più vicino il pericolo dello scisma. Ed ecco perchè non riconosce il Papa come Capo visibile della Chiesa, nè confessa la di lui Primazia, chi l'una e l'altra divina prerogativa non riconosce e confessa come la institul Gesu Cristo. Chi diminuisce la di lui aurorità fa lo stesso di chi la nega; e chi la diminuisce o la nega rapporto ai Vescovi, dee negarla eziandio sopra il corpo di tutti i fedeli sparsi per il mondo; e contro l'autorità di tutta la Tradizione è costretto a negare al Papa quel magistero universale, del quale diceva Teodoreto: *Tenet enim sancta ista Sedés* (Romana) *gubernacula regendarum cuncti Orbis Ecclasiarum* (epist. ad Renat. Presbyt.).

11. Il popolo rigorosamente parlando non ha mai eletto i Pastori della Chiesa, ma il Clero è stato sempre quello che gli ha eletti. E' vero bensl che per un tratto di prudenza ha fatto che anco il popolo sovente intervenisse all'atto della loro elezione, ma è tanto lungi che la Chiesa abbia mai riconosciuto in esso alcun diritto di elezione, che in più Concilj gli ha espressamente proibito di prendervi alcuna parte, come si è ve-

duto di sopra (vedi il Breve dei 10. Marzo verso il mezzo). Cosa dunque pretende l'Assemblea quando dice di voler ripristinare l'antica disciplina della Chiesa, restituendo al popolo i diritti delle elezioni dei Vescovi e dei Parrochi? Fu per avventura una qualche Assemblea generale del mondo, che diede al popolo quel diritto, o fu piuttosto il Corpo gerarchico e legislativo della Chiesa stessa, che qualche volta associollo nelle elezioni? Niuno può togliere quello che non ha dato, nè potea dare. Il corpo legislativo della Chiesa per diritto divino sono il Papa ed i Vescovi, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei*. In loro ha Gesu Cristo fondata principalmente la Chiesa sua, e in loro principalmente ha promesso di conservarla, quando disse d'esser con loro fino alla fine del mondo. A loro dunque appartiene il conoscere, il giudicar degli abusi se vi sono, e il correggerli. A lor si aspetta a ripristinare qualunque disciplina Ecclesiastica, l'abolirla, e il farne della nuova, e non già ad un'Assemblea di laici, composta inoltre di molte Sette nemiche giurate della Chiesa cattolica, e dei suoi ministri, nè a qualsivoglia Potestà laicale, come ho provato nelle otto lettere citate, e come egregiamente ha dimostrato la Santità Sua nel Breve stesso dei 10. Marzo. Nella stessa maniera dee ragionarsi dei bisogni del Clero. Se la di lui scostumatezza esige rifor-

ma, ha i suoi superiori Gerarchici: vi sono i Concilj, e vi è il Papa, ai quali appartiene, e non già ai Tribunali del Secolo, che invece di riformare non possono che maggiormente deformare quello che per volere di Dio non è di lor competenza. Anzi qualora una pratica disciplinare siasi generalmente introdotta nella Chiesa, nè pur un Corpo particolare di Vescovi ha l'autorità d'abolirla. Si ascolti S. Giulio Papa, o se il personaggio dispiace, si ascolti almeno s. Atanasio, che riporta con ammirazione e con lode tutta la lettera di quel gran Papa agli Eusebiani. *Morem enim, qui semel in Ecclesia obtinuit, & a Synodo confirmatus est, iniquum est a paucis abrogari.* Che dovrà dirsi dunque dell' Assemblea, che ha fatto man bassa sopra tutta la disciplina ch' era stata approvata dal Concilio ecumenico di Trento, e in seguito da tutta la Chiesa dispersa? Che diremo dei decreti, coi quali ha preteso di abolire la missione canonica, di prescrivere ai Vescovi i limiti della loro giurisdizione, di sottometterla a un consiglio permanente di Preti, di sopprimere Vescovadi e Metropoli, di erigerne delle nuove, di dilatarle o ristringerle a suo piacere, di profanare le Chiese e i sacri vasi, di farsi padrona di tutti i beni ecclesiastici, di abolire i voti monastici, e l'esercizio dei consigli Evangelici ec. ec. Cosa diremo di tutto questo? Diremo con s. Agostino, che

si quis sic se putat esse subdendum, ut etiam in suam fidem habere Potestatem arbitretur eum, qui temporalibus administrandis aliquâ sublimitate præcellit, in majorem errorem labitur. Sed modus iste servandus est, quem Dominus ipse præscribit, ut reddamus Cæsari, quæ Cæsaris sunt, & Deo quæ Dei sunt (exposit. quarumd. proposit. ex epist. ad Rom. super illud *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit* ec.

12. Se non temessi d'uscire dal mio istituto, sarebbe questo il luogo in cui far vedere bene a lungo colla S. Scrittura, colla Tradizione dei Padri, e coll'orazioni stesse della Chiesa, che la Sovranità dei Regnanti viene da Dio, e non dagli uomini, quantunque la forma colla quale si amministra sia d'istituzione degli uomini. Il dogmatico Breve Pontificio di cui parliamo, seguitando mirabilmente la Tradizione della Chiesa Romana, ha luminosamente e con forza confermate codeste verità, e il nostro Giornale Ecclesiastico ha reso alle medesime spesse volte l'omaggio dovuto, e lo stesso farà costantemente per l'avvenire (Vedi Num. VII. 19. Febr. 1791. Num. XII. 1792. & alib. pass.). In questo però consiste la principal differenza fra le due potestà; che l'Ecclesiastica cioè per essere immediatamente da Dio tanto nella sostanza, che nella forma e nel modo, essa compone un governo solo, e una sola Chiesa per tutto il mondo; come uno solo

sarebbe anche il governo civile se fosse istituito da Dio nella stessa maniera. I Signori Appellanti, che in Francia come altrove tanto adulavano la Potestà Regia per abbattere l'autorità del Papa e dei Vescovi, ora d'accordo coi Deisti e cogli Atei del Regno, sono totalmente occupati in difendere gli attentati secrileghi delll'Assemblea contro l'autorità del Re unico Sovrano legittimo della Francia. Sebbene dunque sembri fuor di proposito il mettersi quì a parlare a lungo sopra tal punto, non di meno è parte ancora del mio assunto quella di far conoscere quanto basta gli errori e le contraddizioni di quei settarj sopra una materia, sulla quale più che in altre hanno essi abusato ed abusano della buona fede dei Regnanti, e perciò eccomi a dirne poche parole. L'uomo è fatto dall'Autor della natura per la società, e questa comincia naturalmente col Matrimonio. Quindi è che i primi diritti di Sovranità e di Principato son quelli che la stessa natura concede al Padre sopra dei figli, come i primi doveri di sudditanza son quei dei figli verso del padre. Ma oltre quello, che per una parte, o per l'altra impone la natura, Iddio ha voluto di più farne un'affare di religione, il quale precede nel fine la natura medesima, e la civil società; ed ha comandato espressamente al figlio di essere ossequioso verso del padre, e di prestargli obbedienza, ed ha comandato al padre d'aver

cura dei suoi figliuoli, e di occuparsi grandemente nella loro educazione. Similmente ha comandato a tutti gli uomini di obbedire alle supreme Potestà, ed ha imposto ad esse l'obbligo di assisterli, di proteggergli, e di procurar loro tutti quei beni e quei vantaggj che possono. Da queste verità primitive deriva, che siccome tra il padre ed il figlio, nè rapporto ai doveri di natura, nè a quelli della Religione esiste patto sociale di sort'alcuna, così nè pur esiste fra il Sovrano ed il popolo, traone il patto federativo fra un popolo, e la persona o persone sceltesi da quello per proprio Capo e Principe con alcuni patti e condizioni stipulate fra loro. Cosicchè non v'è principio più falso di quello che piantano i nostri moderni filosofi; che *l' uomo cioè nasce libero*: quando all'opposto, e per voler della natura, e per volere espresso di Dio nasce per obbedire e per esser suddito. Se dunque è *un rigoroso dovere di Religione l'ubbidire al Principe, l'essergli fedele, e il servirlo con esattezza*, dicendo S. Paolo *subditi estote non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam*, ne viene per conseguenza, che la sovranità ed il Principato non è solamente un affare di società, ma è insieme un'affare di Religione; e il Sovrano è in modo speciale autorizzato e dalla natura, e da Dio a farsi ubbidire dai suoi sudditi. Che se per avventura si dicesse che tali doveri di Reli-

one fra il popolo ed il Principe sono poriori al patto sociale, e che nascono dal edesimo, sarebbe lo stesso che dire poter uomini trasformare una cosa umana in igiosa e divina. Per lo che Tertulliano e *Christianus nullius est hostis, nedum Imatoris: quem sciens a Deo suo constitui, esse est ut & ipsum diligat, & revereatur, honoret, & salvum velit cum toto Romano erio, quousque seculum stabit, tandiu enim it. Colimus ergo & Imperatorem sic, quodo & nobis licet & ipsi expedit, ut homin a Deo secundum, & quidquid est, a Deo secutum, & solo Deo minorem. Hoc & ipse et. Sic enim omnibus major est, dum solo o Deo minor est... Itaque & sacrificamus o salute Imperatoris, sed Deo nostro & ipis: sed quomodo præcipit Deus* ec. (ad Scapul. p. 2.). Ecco dunque che sebbene pel ministero degli uomini, tuttavia l'Imperatore costituito tale da Dio, e nel temporale del uo Impero non ha che Dio sopra di se; addove nel sistema del patto sociale avrebbe superiore anco il popolo, da cui dovrebbe riconoscere la sua piuttosto precaria sovranità. Ma nò. Tertulliano a nome di tutti i cristiani diceva che l'Imperatore tuttociò che possedeva d'autorità, l'aveva dal solo Dio. *Nos enim* (così nel suo maraviglioso Apologetico cap. 30.) *pro salute Imperatorum Deum invocamus æternum, Deum verum, Deum vivum, quem & ipsi Imperatores propitium si-*

bi præter cæteros malunt. Sciunt quis illis dederit Imperium (non gli uomini), *sciunt qua homines, quis & animam: sentiunt eum Deum esse solum, in cujus solius potestate sunt a quo sunt secundi, post quem primi, ante omnes & super omnes Deos. Quidni? Cum super omnes homines, quid utique vivunt, & mortuis antistant... Inde est Imperator; unde & homo antequam Imperator, inde potestas illi unde & spiritus. Illuc suspicientes Christiani manibus expansis, quia innocuis, capite nudo, quia non erubescimus, denique sine monitore, quia de pectore oramus, precantes sumus semper pro omnibus Imperationibus, vitam illis prolixam, imperium securum, domum tutam, exercitus fortes, Senatum fidelem, populum probum, Orbem quietum, quæcumque hominis & Cæsaris vota sunt.* Tertulliano non può con maggior chiarezza escludere qualsivoglia patto sociale, che la sovranità faccia discender *prossimamente* dal popolo e non da Dio. Nè può confutare con maggior forza quei che *filosoficamente* pretendono, che la Sovranità e il Principato discende dalla sola volontà generale di Dio, come tutte le cose che accadono nell'ordine della natura. Nel qual sistema la Rivelazione nulla di nobiltà e di eccellenza accrescerebbe al Principato, e l'uomo che coi suoi ossequj nulla può dargli di divino e di religioso, coll' umiliarsi, e col dire *fiat voluntas tua*, non conoscerebbe in persona del Sovrano se non che un

istrumento in man di Dio, col quale or lo benefica, or lo punisce, come fa sovente con qualunque altra più vile o anche infame persona. Ma il Cristiano che nella Sovranità ravvisa una volontà prossima e speciale di Dio; e nella persona del Sovrano venera l'immagine della Divinità, un vero Vicario, Ministro, e Luogotenente di Dio, è insieme obbligato a credere che il di lui potere e autorità nelle cose temporali viene *prossimamente* e in modo speciale da Dio e non dagli uomini, nè da verun patto sociale con essi. Nè il vero Cristiano dee mai temere che tali massime della sua Religione promuovano il dispotismo e la tirannia dei Regnanti; perciocchè quel sapientissimo Dio che impone ai popoli l'obbligo di ubbidire ai Principi, comanda a questi con maggior severità, e sotto pena di più tremendi castighi, di non tiranneggiare i popoli, e di non impor loro pesi insopportabili. Quindi è che Iddio fa intendere ai Principi di averli costituiti suoi ministri pel ben della società, non per i loro privati vantaggi; così che possano servirsi degli uomini, come ci serviam delle bestie. Questo è il contratto fra Dio e i Sovrani di questo mondo, che ha legami infinitamente più forti di qualsivoglia patto sociale; e guai ai violatori del medesimo. Si legga il libro della *morte dei persecutori* attribuito a Lattanzio, e si scorra tutta la storia posteriore dei tempi; e coi fatti continuati si vedrà

non esservi stato Principe, il quale abbia abusato del suo potere, e che non sia stato esemplarmente punito da Dio anche in questa vita, oltre i maggiori castighi riserbati nell'altra. *Potentes autem potenter tormenta patientur ... Fortioribus autem fortior instat cruciatio. Ad vos ergo Reges sunt hi sermones mei*: Così dice Dio Sapient. c. 6. v. 7. 10.

13. Tertulliano infatti non è il solo Padre che parli di quel tenore, ma tutti Greci e Latini mantengono costantemente la medesima Tradizione. E prima di uscir dall' Affrica leggo che S. Ottato Milevitano dopo aver riferito contro Donato il testo di S. Paolo 1. Timot. 2. 2. *Rogate pro Regibus, & Potestatibus, ut quietam & tranquillam vitam cum ipsis agamus*; e dopo aver osservato che se ciò è comandato a prò di un Sovrano infedele, tanto più strettamente si comanda a favor di un Imperatore cristiano, cattolico, e religioso, conchiude contro Donato nella seguente maniera: *Et cum super Imperatorem non sit nisi solus Deus* (parla del temporale) *qui fecit Imperatorem, dum se Donatus super Imperatorem extollit, jam quasi hominum excesserat metas, ut prope, se Deum non hominem æstimaret, non reverendo eum, qui post Deum ab hominibus timebatur* (de schismate Donatist. lib. 3. cap. 3.). S. Agostino ha insegnato la stessa verità in molti luoghi, e specialmente nel libro *de catechizandis rudibus cap.* 21. dove ha lasciato scritto così:

Dicit enim & Apostolica doctrina, ut omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit: & ut reddantur omnibus omnia, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal: & cætera quæ salvo Dei cultu, constitutionis humanæ Principibus reddimus: quando & ipse Dominus, ut nobis hujus sanæ doctrinæ præberet exemplum, pro capite hominis quo erat indutus, tributum solvere non dedignatus est. Jubentur autem etiam servi christiani & boni fideles dominis suis temporalibus æquanimiter fideliterque servire: quos judicaturi sunt, si usque in finem iniquos invenerint; aut cum quibus æqualiter regnaturi sunt si & illi ad verum dominum conversi fuerint. Omnibus tamen præcipitur servire humanis Potestatibus atque terrenis, quousque post tempus præfinitum, quod significant LXX. anni ab istius sæculi confusione, tamquam de captivitate Babyloniæ, sicut Hierusalem liberetur Ecclesia. Ex cujus captivitatis occasione ipsi etiam terreni Reges desertis idolis, pro quibus persequebantur Christianos, unum verum Deum & Christum Dominum cognoverunt & colunt, pro quibus Apostolus Paulus jubet orari, etiam cum persequerentur Ecclesiam ec. Ruffino d'Aquileja ha insegnato lo stesso quandò ha detto che *Omnis potestas non ab hominibus, sed a Deo est*. I PP. Greci sono coi Latini perfettamente d'accordo. S. Basilio dice: *Sed ut Apostolus ait* NULLO MODO *constitutis a Deo Potestatibus esse resistendum*,

quando male illi multentur, *qui Dei ordinationi resistunt* (sermon. de Institutionibus Monach. infr. init.). S. Cirillo di Gerusalemme seguita la medesima Tradizione, dicendo *Hominum Reges sunt*, *ii qui in terris regnant*; *haud tamen absque supernæ potestatis arbitrio* (Catech.6. cap.5.). L'altro S. Cirillo d'Alessandria ecco come parlava all' Imperator Teodosio secondo. *Supremum autem piissimi clarissimique Imperii vestri firmamentum est Iesus Christus*. *Per hunc enim scriptum est Reges regnant*, *& potentes decernunt justitiam*, *cujus voluntas est potentissima*, *omnisque boni*, *si solum annuat*, *copia* (lib.de rect. Fide ad Theodos. Imp. cap. 1.). Il Grisostomo in più luoghi conferma lo stesso dogma, come può vedersi in cap. 13. epist. ad Roman. in cap. 2. epist. ad Timot. e altrove. Tralascio le di lui parole, come tralascio le testimonianze di altri Padri per non andar troppo in lunga, e per dir qualche cosa dell'Orazioni della Chiesa. Nell'antica liturgia Romana pubblicata dal Muratori, in quella parte che vien riportata la sacra funzione dell' incoronazione, avvi la Messa *pro Imperatore* colla seguente Orazione. *Deus regnorum omnium & Christiani maxime protector Imperii*, *da servo tu N. Imperatori nostro triumphum virtutis tuæ scienter excolere*, *ut qui TUA CONSTITUTIONE est Princeps*, *tuo munere sit potens*. La Chiesa dunque crede che i Principi sien tali per Costituzione di Dio, e non

per quella degli uomini, come distintamente si esprime nell'Orazione che leggiamo in fine delle litanie delle Chiese Alemanne, che si vuole esser quelle medesime che si recitarono nella coronazione dell' Imperator Carlo Magno; giacchè tutti convengono essere di quel tempo. Ecco l'Orazione. *Tu summe retributor, atque miserator omnium Deus, eorum Regna custodi, quos tibi placita castitate junxisti: gentes rebelles opprime: populos eorum in tua pace dispone: isti tuæ pareant jussioni, & Tu eorum esto Custos Imperii. Dona eis profutura consilia, quibus prædicandam sapientiam contulisti. DE TUA, NON DE MUNDI POTESTATE SINT REGES, habentes diademata Divina cogitent ubique mandata* ec. Le Liturgie Orientali dicono lo stesso, ma io lascio di usarne, come di tant'altre latine che potrei quì recare, affin di chiudere questo capitolo coll'autorità di S. Tommaso, del qual si è veduto di quando in quando taluno massime in Francia abusare; anche a fronte di una celebre scuola, la quale nell'atto che giura solennemente di sostenere la dottrina di quel S. Dottore, non ha insegnato mai quella del Patto Sociale, ma bensì la contraria, che quì difendo ancor io. Quel Santo adunque nell'Opuscolo XX. *de Regimine Principum ad Regem Cypri* protesta primieramente nell'argomento dell'Opera di volerne parlare in due maniere, e come Teologo e come Filosofo, di voler dire cioè quello che rapporto al Prin-

cipato insegna la Fede, e quello che insinua la filosofia, e l'umana ragione. *Ex ea quæ ad Regis officium pertinent secundum Scripturæ Divinæ auctoritatem, Philosophorum dogma* ec. In questo secondo aspetto comincia dall'avvertire che l'uomo tende naturalmente alla società. *Naturale est homini, ut sit animal sociale & politicum, in moltitudine vivens... Nam unus homo per se sufficienter vitam transigere non posset. Est igitur homini naturale, quod in societate multorum vivat* (lib. 1. cap. 1.). Da tal principio egli ne cava dunque l'altro, che *necesse est in hominibus esse, per quod multitudo regatur*. E ciò per quella ragione del Savio *Ubi non est gubernator, dissipabitur populus*. Ma poi nello stesso governo avverte trovarsi il *Retto, e il non Retto*. Il primo si ha quando il governo corrisponde al fine, e il secondo quando al suo giusto fine si oppone (ibid.). Quindi riflettendo il S. Dottore che siccome la natura nello spinger l'uomo alla società, non ha precisato veruna forma particolare di governo, così filosoficamente parlando, la natura nel condur l'uomo alla società, ha lasciato all' arbitrio degli uomini che si uniscono, il formar quel governo che credono più adattato al benessere della lor società. Per lo che passando egli a disaminare le diverse forme di governo, prova che il monarchico è il più perfetto; quantunque uscendo esso dall'ordine, e pervertendone il fine, possa diventare

il peggiore. E ciò veramente accade allorchè *virtus injuste Præsidentis operatur ad malum multitudinis, dum commune bonum multitudinis in sui ipsius bonum tantum retorquet* (ibid. cap. 3.). A fronte anche di questo il Santo dopo aver ponderato lungamente il bene ed il male di tutti i governi, persiste in conchiudere che la Monarchia è soggetta a minori pericoli, e a minori disordini di tutti gli altri; e vuole che essendo gli uomini nella necessità di scegliersene uno, il Monarchico sia da lor preferito. *Cum autem inter duo, ex quorum utroque periculum imminet eligere oportet, illud potissimum eligendum est, ex quo sequitur minus malum* (ibid. cap. 5.). Ma siccome in tutte le specie di governo che si prescelgono, veduti i pericoli a cui sono esposti, si dee procurare il mezzo di prevenirli, così nel Monarchico deesi provedere alla tirannia in cui può esso degenerare. E quì è dove, contemplando sempre un popolo novello che si unisce in società, e che pel suo governo si sceglie un Capo col titolo di Re, gl' insinua diverse maniere prese anche dall'antichità, onde provedere alla propria sicurezza. Tra tali maniere non lascia di nominare quella del Patto Federativo, in cui tutti concedono che la Sovranità risiede sempre o nella Nazione, o in uno scelto ceto della medesima, dal quale il Re riman sempre dipendente, perchè ad esso rimane subordinato. S.Tommaso dunque nell'

atto che con tutta la Tradizione rigetta il Patto Sociale, e parla del Federativo adattato al tempo, alle circostanze, e alla persona cui egli scriveva, dice apertamente che chi ha potuto costituirlo Re, può anche deporlo. *Si ad jus multitudinis alicujus pertineat sibi providere de Rege, non injuste ab eadem Rex institutus potest destrui, vel refrenari ejus potestas, si potestate Regia tyrannice abutatur.* Ma d'uopo è avvertise che il Santo scriveva appunto ad un Re scelto in questa maniera, come si sceglievano tutti i Re, Duchi ec. in tempo delle Crociate, nei paesi di nuova conquista, com'era il Regno di Cipro. Il caso dunque d'allora era opportunissimo all' ipotesi, che da filosofo forma quì S. Tommaso; d'un popolo cioè novello che si unisce in società, e che sceglie un Capo per sua difesa, e pel suo governo (ibid. cap.6.). Ma lasciando il Santo di parlar da Filosofo, passa quindi alle regole del Vangelo, e dice che *Quibusdam visum fuit, ut ad fortium virorum pertineat Tyrannum interimere, seque pro liberatione multitudinis exponere periculis mortis: cujus rei exemplum etiam in Veteri Testamento habetur. Nam Aioth quidam Eglon Regem Maob, qui gravi servitute populum Dei premebat, sica infixa in ejus femore interemit, & factus est populi Iudex. Sed hoc Apostolicæ doctrinæ non congruit. Docet enim nos Petrus, non bonis tantum & modestis, verum etiam discolis Dominis reverenter*

subditos esse 2. *Petri* 2. *Hæc est gratia, si propter conscientiam Dei sustineat quis tristitias patiens injuste*. Il Santo Dottore benchè parli d' un Re, nella cui persona non risiede la sovranità, come avviene nel patto federativo, ciò non ostante non può escludere con chiarezza maggiore l'empia dottrina del tirannicidio fondata sul Patto Sociale, che taluno vorrebbe attribuirgli. Ma pure non contento di ciò, conferma quel tanto che stabilito aveva con S. Pietro, coll' esempio dei primitivi Cristiani, i quali soffrirono pazientemente ogni sorta di tirannia dagl' Imperatori Romani, senza mai pensare alla minima resistenza (ibid.). Nè ciò bastandogli, esamina secondo le vedute della Religione, il fine che una moltitudine dee avere nel congregarsi, e da esso viene a confermare la medesima verità, che ho dimostrato con gli altri Padri. *Non est ergo ultimus finis multitudinis congregatæ vivere secundum virtutem, sed per virtuosam vitam pervenire ad fruitionem Divinam* (cap. 14.). Dal che viene il Santo a conchiudere che in tre maniere le Sovranità, i Principati, ed i Regni di questo mondo vengono e dipendono da Dio. 1. Come dall'Autor della Natura, e causa generale di tutte le cose. 2. Come dal primo Motore. 3. Come dall'ultimo Fine, cui son diretti. *Inde manifeste apparet a Deo omne provenire Dominium sicut a primo Dominante: quod quidem ostendi potest triplici via,*

quam philosophus tangit, quia vel in quantum Ens, vel in quantum Motor, vel in quantum Finis. Nel primo modo la sovranità vien da Dio come tutte l'altre cose naturali. *Sicut omne Ens ab Ente primo dependet* (lib. 3. c. 1.). Quindi nel cap. 2. spiega come provenga *Ratione motus*, e anche questa maniera è del tutto filosofica e naturale, nè eccede la volontà generale di Dio. Non così quando nel cap. 3. ultimo del libro, e di tutta l'Opera che appartiene a S. Tommaso, vien egli a spiegare la terza maniera, colla quale il Principato vien da Dio *respectu Finis*; Imperciocchè il S. Dottore chiaramente difende una volontà di Dio speciale, una volontà prossima, una volontà che và a terminare solamente nella Sovranità, e una volontà perciò che ben si distingue da quella, con cui Dio, Autore del tutto, vuole tutte le altre cose della natura. *Concluditur ergo ex hoc, quod quælibet res quanto ordinatur ad excellentiorem finem, tanto plus participat de actione Divina. Hujusmodi autem est Regnum cujuscumque Communitatis, seu Collegii, sive Politiæ, sive Regalis, sive cujuscumque conditionis... Finis autem ad quem principaliter Rex intendere debet in seipso & in subditis, est æterna Beatitudo, quæ in visione Dei consistit... Per quæ omnia satis manifestum est, quod Dominium est a Deo in relatione ad finem sive remotum, qui est ipse, sive propinquum, qui est operari secundum veri.*

tatem. Così S. Tommaso, il quale uniforme sempre alla S. Scrittura, e a tutta la Tradizione, evidentemente afferma e dimostra che la Sovranità, o il Principato, benchè formato col ministero degli uomini, nondimeno non vien dagli uomini, ma da Dio: e che perciò Iddio non solamente *lo approva colla stessa volontà generale, con che approva tuttociò che siegue dalla natura*, ma come Datore della sua Religione in modo più prossimo, più speciale, e più sublime, perchè prossimo, speciale, e sublime è il fine dell' Institutore. Or io conchiudo che in vista di tanta uniformità di dottrina, alla quale si oppone il Patto Sociale, su cui è fondata la nuova Constituzione dell'Assemblea, essa meritamente anche per questo capo esige tutta l' esecrazione d' ogni Cristiano, più ancora quella del Clero, e principalmente quella del Capo Visibile della Chiesa primo deposirario, e primo difensore della Rivelazione, dal quale anche sotto quest' aspetto è stata solennemente condannata come anticristiana; e guai ai Preti, e Vescovi Constituzionali che sacrilegamente hanno giurato di difenderla.

CAPITOLO IV.

Della Libertà delle altre Chiese del Mondo Cattolico, della loro obbedienza alla S. Sede Apostolica, e loro dipendenza dalla medesima nei primi otto secoli dell'Era Cristiana.

1. NEI Capitoli precedenti ho parlato principalmente della libertà primitiva, e dei diritti della sola Chiesa Gallicana, nè per quanto mi è stato possibile, sono uscito dai confini della medesima, per esser quella Chiesa, alla quale tutti i moderni nemici della Potestà Ecclesiastica, e del Papato, fingono di appoggiare le loro novità. Si vede già che il fine è di nascondersi sotto l'ombra d'una Chiesa cattolica, e d'imporre agl' incauti, facendo lor credere di non sostenere che verità cattoliche, o per lo meno opinioni da potersi abbracciare con sicurezza. Il nome delle così dette libertà Gallicane, e l'abuso che ne han fatto alcuni privatissimi Scrittori Francesi, e anco gli stessi Parlamenti, somministrando agli Avversarj qualche colore, era d'uopo di far vedere coi più sicuri monumenti antichi e moderni, che la Chiesa Gallicana non solamente non ha mai creduto di poter dare alle sue libertà quell' estensione che danno ad esse i Giansenisti, ma che portandosi al punto, al quale pretendono di condurle, si cade nell' eresia e

nello scisma, come *velint nolint*, caduti vi sono gl' intrusi Vescovi della Francia, e prima di loro gli Ultrajettini con tutto il loro partito, che ad entrambi è comune. Questo dunque è ciò che mi lusingo d'aver provato nei tre Capitoli precedenti; ma per compimento dell'opera rimane a far vedere che tutte le Chiese del mondo cattolico, anche prima delle false Decretali, hanno avuta la stessa idea e dei proprj diritti, e di quelli del Successor di S. Pietro. Così che han creduto sempre di dover dipendere dalla di lui autorità nelle cose alquanto gravi non pur della fede, ma eziandio della Disciplina, e che da quella dipendenza e subordinazione dipendesse altresì il bene dell' Unità Ecclesiastica. Di fatti noi vediam subito che essendo insorta qualche grave contesa nella Chiesa di Corinto, ella benchè originalmente apostolica, ciò non ostante si credette in obbligo di ricorrere alla Chiesa Romana, e di rimettersi pienamente al di lei giudizio. Abbiamo la risposta che diede loro in nome proprio, e della sua Chiesa il Papa S. Clemente primo di questo nome, già Discepolo immediato del Principe degli Apostoli San Pietro, della quale ha parlato anche s. Ireneo del tenore seguente. *Scripsit... potentissimas litteras Corinthis, ad pacem eos congregans, & reparans fidem eorum* (lib. 3.cap. 3.). Or io domando ai difensori dell' iniqua Constituzione, che l'Assemblea ha preteso

dare all' illustre Clero di Francia, perchè i Corinti non ricorressero piuttosto ad altre Chiese Apostoliche matrici di Efeso, d'Antiochia, di Gerusalemme, di Alessandria ec.? Risponde in vece loro il celebre Vescovo della stessa Corinto S. Dionisio, personaggio anch'egli dei tempi Apostolici, o quasi Apostolici, di cui ci rimangono alcuni frammenti di lettera scritta al Papa S. Sotero, al quale era similmente ricorso per nuovi bisogni della sua Chiesa; e dice che la sola Chiesa Romana, e i Romani Pontefici eran quelli che fin da principio avean sempre pensato a provvedere ai bisogni d'ogni genere che aver potessero i fedeli sparsi per tutto il mondo. *Hæc enim vobis ab exordio consuetudo est, ut fratres omnes vario beneficiorum genere afficiatis, & Ecclesiis quamplurimis, quæ in quibusque Urbibus constitutæ sunt, necessaria vitæ subsidia transmittatis.* Quindi è che chiama il Papa *Padre amantissimo* di tutti i Fedeli, e appella questi di lui figliuoli: *Liberos suos* (Fragment. epist. Dionys. Corinth. Episc. ad Soter. ex Euseb. lib. 4. c. 23. & apud Coustant. epist. Roman. Pontif. tom. 1. col. 76. 77. 78.).

2. Poco dopo quel primo ricorso della Chiesa di Corinto, abbiamo l'eresiarca Marcione, che dal fondo dell'Asia ricorse a Roma contro il giudizio del proprio Vescovo, e insieme suo genitore (Epiph. contr. hæres. 42. & in Panar.). Circa il medesimo tempo

si vede che s. Policarpo discepolo di San Giovanni Evangelista ebbe bisogno di venir in persona a consultare la Chiesa Romana sotto s. Aniceto, non tanto per la questione del tempo della celebrazion della Pasqua, ma per varj altri bisogni delle Chiese dell'Asia, alle quali egli presedeva: *de quibusdam aliis rebus* (Vid. Euseb. Hist. Ec. lib. 5. cap. 24.). Alquanto dopo essendo quella disputa divenuta molto più seria, il Papa S. Vittore risoluto di raccogliere intorno a ciò la tradizion di tutte le Chiese, scrisse alle medesime un' Enciclica, e ordinò ai Metropolitani di adunare i Concilj delle Provincie, e di mandargliene il resultáto; ed egli medesimo per tal'effetto chiamò a Roma i Vescovi dell' Italia. Il venerabile Beda nella sua opera *de æquinotio vernali*, ci ha conservato un lungo frammento degli Atti del Sinodo di Palestina, dai quali apprendiamo che s. Vittore ordinò espressamente a Teofilo Vescovo di Cesarea di convocarlo, e oltre i Vescovi della sua Provincia, gli diede l'autorità di chiamarvi anche quei delle provincie circonvicine. Ecco come ivi si legge. *Papa Victor Romanæ Urbis Episcopus, direxit auctoritatem ad Theophilum Cæsariensis Palestinæque Antistitem, ut quo modo Pascha recto jure a cunctis Catholicis celebratur Ecclesiis, inibi fieret ordinatio, ubi dominus & Salvator mundi fuerat in carne versatus. Percepta itaque auctoritate, prædictus Episcopus,*

non solum de sua provincia, sed etiam de diversis regionibus omnes Episcopos evocavit. Ubi cum illa multitudo Sacerdotum convenit, tunc Theophilus Episcopus protulit auctoritatem ad se missam Victoris Papæ; & quid sibi operis fuisset injunctum ostendit. Tunc pariter omnes Episcopi dixerunt ec. (Lab.Concil. tom. 1. col. 596. & seq.). Lo stesso si trova benche in breve, bastantemente però accennato anche da Eusebio, allorchè racconta che per ordine di s. Vittore, si celebrarono per il fine indicato molti Concilj, tanto nell'Asia che nell' Europa (Vid. Lab. ibid. & Euseb. Hist, Ec. lib. 5. cap. 23. 24. edit. Vales.). Merita quì però una speciale considerazione la lettera che il Vescovo Policrate in nome proprio e dei Vescovi dell'Asia Minore ai quali presedeva, scrisse alla Chiesa Romana, e al medesimo s. Vittore, per dargli conto d'aver convocato il Concilio in conformità dei suoi ordini, e per notificargli la fermezza propria e di tutti i suoi Vescovi in celebrar la Pasqua insieme cogli Ebrei nel giorno XIV. della luna di Marzo. *Possem etiam Episcoporum, qui mecum sunt facere mentionem, quos petiistis, ut convocarem, sicut & feci*. Policrate dunque obbedì come tutti gli altri in convocare il Concilio, ma insieme coi suoi Vescovi si ostinò in voler celebrar la Pasqua contro la pratica della Chiesa Romana, e di tutte le altre Chiese del mon-

do. Per lo che il Papa s. Vittore minacciò di scomunicarli, e di separarli dalla comunion della Chiesa; ma ne fu dissuaso da s. Ireneo, sebbene col suo Concilio dei Vescovi delle Gallie adunato per ordine di quel Papa, fosse d'accordo con lui e nel tempo della celebrazion della Pasqua, e nell'autorità che avea di rescinderli dall' Unità Ecclesiastica. Di fatti si videro poi i buoni effetti di questa Pontificia mansuetidine; giacchè dalla lettera che l' Imperator Costantino scrisse alle Chiese dell' Impero, apprendiamo che i Vescovi dell'Asia molto prima del Concilio Niceno aveano condannato il proprio errore, e si erano già uniformati alla Chiesa Romana (Euseb. in vit. Constant. lib. 3. cap. 19.). Ma la suprema autorità del medesimo s. Papa Vittore videsi spiccare altresì nella condanna di Teodoto Bizantino detto il Coriario; perciocchè da conciatore di pelli si fece banditore dell'eresia, e capo di quella setta, che fu la prima a negare la Divinità di Gesu Cristo. Onde il Papa senza bisogno di convocare un Concilio ecumenico, lo segregò affatto dall'Unità della Chiesa; e tutto il mondo cattolico lo ebbe per reciso dalla sua comunione. *Per Victorem a communione Ecclesiæ ejectum .... Theodotum opinionis illius auctorem ab Ecclesiæ communione remotus est*. Son le frasi che adopera Eusebio in raccontare tal fatto (Euseb. ibid. cap. 28.). Nè pensò già quell' eresiarca a riclamare l'auto-

rità del Vescovo di Bizanzio sua patria, nè di appellare al futuro Concilio. Egli però colla nuova sua eresia diede occasione ad un fatto, che per le sue circostanze sembra per appunto il modello di ciò che vediamo presentemente accadere in persona degl' Intrusi di Francia. Dopo la condanna di Teodoto, due suoi ricchi discepoli subornarono in Roma un certo per nome Natale, e con una buona somma di denaro lo persuasero a lasciarsi eleggere Vescovo della Setta, e innalzare all'onor della prima Sede; *ut accepto salario hæresis illius Episcopus crearetur, ea scilicet conditione, ut menstruos centum quinquaginta denarios ab illis acciperet*. Se si ha riguardo a quei tempi, lo stipendio può facilmente corrispondere a quello assegnato dall'Assemblea agli odierni intrusi di Francia. Tanto è vero che il prendere al soldo i Ministri della Religione, è stato sempre il costume dei soli eretici e dei scismatici! Iddio però volle usar misericordia a quell' uomo sedotto, e per mezzo di molte notturne visioni, e di alcune percosse, lo richiamò a penitenza. Ma prima di gettarsi ai piedi del Papa S. Zeffirino successore immediato di S. Vittore, resistette lungamente alle divine chiamate, trattenuto come gl' Intrusi di Francia, *dal guadagno*, *e dall'onor della prima Sede*. *Honore primæ Sedis*, *&* *turpis lucri cupiditate inescatus* (Euseb. ibid. cap. 28.). Conoscevano eziandio quei Set-

tarj l'eminente dignità della Sede Romana, e molto meglio la conoscevano i cattolici di tutte le parti del mondo, ch'erano insieme persuasi della di lei autorità sopra tutte le altre Chiese, e in tutte le cause religiose dei fedeli dispersi per tutta la terra. Un'effetto di tal persuasione fu la denunzia dei libri di Origene, e della sua stessa persona al Papa s. Fabiano, al quale fu accusato come sostenitore di false dottrine, e al cui giudizio si sottomise senza repugnanza veruna. E pure si trattava d'un Ecclesiastico di Alessandria, che dopo la Romana era in quei tempi la prima Sede del mondo cristiano. Ma quello non era il secolo preteso illuminato come il nostro, e perciò niuno pensò a riclamare, come or si farebbe dagli Appellanti, la pretesa libertà, e i pretesi diritti primitivi delle Chiese e dei Vescovi (Vid. Hieron. epist. *65.* ad Pammach. & Ocean. Euseb. lib. *6.* cap. *36.*). Anzi circa venti anni dopo, lo stesso Vescovo di Alessandria s.Dionisio, già discepolo di Origene, oltre d'essersi sottomesso per se medesimo al giudizio del Papa, come abbiam veduto nel cap. precedente, si riconobbe eziandio bisognoso dell'autorità del magistero della prima Sede, per non errare in una materia che interessava la Religione, e ne scrisse al Pontefice S. Sisto Secondo, chiedendo l'autorevole di lui giudizio per non fallare. *Sententiam tuam expeto, ne forte ipse hallucinet*. D'onde è

chiaro che se quel gran Vescovo, già fin d'allora celebre in tutto il mondo per la sua eminente dottrina e santità, avesse creduto di goder di quell'autorità, e di quei diritti che si vantano dai moderni Novatori, in vece d'implorare l'autorità del Romano Pontefice, avrebbe adunato il proprio Clero, o al più anche i Vescovi dell'Egitto suoi dipendenti, e munito del loro parere sarebbe venuto a pronunziare la diffinitiva sentenza. Se poi avesse voluto cercare al di fuori un semplice consiglio, sarebbe più facilmente ricorso alle più vicine Chiese Apostoliche d'Antiochia, di Cesarea di Palestina, di Gerusalemme, di Efeso, di Corinto ec., che non alla Romana. Ma egli voleva non un consiglio, ma un giudizio diffinitivo, che aspettar poteva unicamente dall'ultima, e non mai dalle prime, e perciò ebbe ricorso alla Romana e non alle altre. Lo stesso fatto di Basilide e di Marziale Vescovi nelle Spagne, mostra la persuasione in cui era fin d'allora tutto il mondo cristiano dell'autorità che aveva il Romano Pontefice di giudicare qualunque Vescovo, anche dopo essere giudicato dai Concilj delle provincie. Erano due scellerati giustamente deposti, ma avendo appellato a Roma al Papa S. Stefano, e quà venuti in persona, a forza di raggiri seppero ingannarlo, e farsi giudicare innocenti. Onde quel S. Papa cassò la sentenza del Concilio di Spagna, e restituì a quei

due Vescovi la Sede loro. Ne abbiamo la storia da s. Cipriano (epist. 68. ad Episc. Hispan.), il quale benche difenda la giustizia della deposizione di quei due Vescovi, per causa dei loro delitti, ciò non ostante siconosce in S. Stefano l'autorità del giudizio, e lo chiama *Nullo*,solamente per difetto di obrezione e di subrezione: *Hoc eo pertinet ut Basilidis non tam abolita sint, quam cumulata delicta, ut ad superiora peccata ejus etiam fallaciæ & circumventionis crimen accesserit. Neque enim tam culpandus est ille* (Papa Stephanus) *cui negligenter obreptum est, quam hic execrandus, qui fraudulenter obrepsit... Sed nec Martiali potest profuisse fallacia* ec. Per la qual cosa i Padri Maurini editori di s. Cipriano, benche poco inclinati, come ognun sa, a favorire i diritti del Papa, pure Not. 27. confessano che *Recte ex hoc loco collegit Baronius antiquissimum in Ecclesia usum esse ut ex remotissimis orbis partibus Episcopi qui se injusta perpessos esse a collegis suis crederent, provocarent ad Romanum tamquam Primarium Ecclesiæ Universalis Antistitem*.

3. Per non soverchiamente diffondersi in raccogliere la Tradizione dei tre primi secoli, nè uscir qui dalle Spagne, scendiamo al quarto, e venghiamo ad Imerio Vescovo di Tarragona. Egli ricorse all'oracolo della Santa Sede, *ad Romanam Ecclesiam, utpote ad Caput Corporis*, a fin di avere la soluzione

dei dubbj, dai quali si sentiva agitato, senza sapere d'altronde come doversi regolare. E per adattarmi al ridicolo sutterfugio di quei 12. Avvocati difensori d'Utrecht, e insieme della Costituzione pretesa civile del Clero di Francia, osservo che sebbene allora non fosse peranche estinto perfettamente l'Impero Romano in Occidente, e sedesse nella Cattedra di S. Pietro S. Siricio, contuttociò siccome la risposta di quel S. Papa si trova commendata da s. Isidoro di Siviglia (de Script. Eccles. cap. 3.) che fiorì appunto nell'intervallo di tempo, in cui per concessione di quei Signori, i Vescovi e le Chiese rientrate erano nella natia lor libertà; così il fatto che prendo ad esporre, non può soffrire da parte loro alcuna eccezione. E' disgrazia che sia perita la lettera di quel Vescovo, ma dalla risposta di S. Siricio vediamo ch'egli voleva essere istruito 1. circa il modo di ricevere gli eretici Ariani, che si convertivano alla fede cattolica: 2. Circa il tempo, in cui si dovesse amministrare il Sacramento del Battesimo: 3. A quali persone si dovesse conferire immediatamente, e in qualsivoglia tempo dell'anno? 4. Con qual rigore si dovessero trattare gli apostati della fede? 5. Se una zittella già sposata da un uomo, potesse quindi sposarla un'altro? 6. Come si dovessero trattare i peccatori recidivi? 7. Con quali pene si dovessero punire quei Monaci, o quelle mona-

che, che violassero il voto della castità? 8. Come trattare i Cherici incontinenti? 9. Come procedere con quei che sono caduti per semplice ignoranza? 10. Se fosse lecito ordinare un bigamo Diacono, o Sacerdote? 11. Qual fosse l'età degli ordinandi? 12. Se i Cherici si dovessero obbligare alla pubblica penitenza? Se ai Monaci si potesse conferire il Chericato, e quindi si potessero promuovere ai Sacri Ordini? S. Siricio a tutte queste e ad altre ancor più minute interrogazioni dà non soalmente l'opportuna dottrinale risposta, ma con quella suprema autorità che sapeva aver da Dio ricevuta, prescrive le regole, onde ridurre il tutto alla pratica, e ne comanda tanto ad Imerio, che a tutti gli altri Vescovi delle Spagne la puntuale osservanza. E dopo aver più volte usato i termini di *volumus*, *jubemus* ec. viene al §. 20. dove finalmente così conchiude. *Nunc fraternitatis tuæ animum ad servandos canones & tenenda decretalia constituta, magis ac magis incitamus, ut hæc quæ ad tua rescripsimus consulta, in omnium coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem, & non solum eorum qui in tua sunt Dioecesi constituti: sed etiam ad universos Carthaginenses ac Beoticos, Lusitanos atque Gallicos, vel eos qui vicinis tibi collimitant hinc inde provinciis, hæc quæ a nobis sunt salubri ordinatione disposita, sub litterarum tuarum prosecutione mittantur. Et quamvis Statuta Se-*

dis Apostolicæ, vel canonum venerabilia definita, nulli Sacerdotum Domini ignorare sit liberum; utilius tamen, & pro antiquitate Sacerdotii tui, dilectioni tuæ esse admodum poterit gloriosum, si ea, quæ ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuæ sollicitudinem, in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur: quatenus & quæ a nobis non inconsulte, sed provide sub nimia cautela & deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, & omnibus in posterum excusationibus aditus, qui jam nulli apud nos patere poterit, obstruatur (Siric.Pap. ad Himer.ep.1. apud Coustant.. epist. Rom. Pontif. tom. 1. col. 637.).

4. In vista di tanta autorità, colla quale un Papa tanto antico, e così santo parla, diffinisce, e comanda, non pur in cose riguardanti la fede, ma che appartengono ancora alla semplice disciplina, e non in privato, nè ad un Vescovo suburbicario, ma in pubblico, e ad un gran corpo di Vescovi lontanissimi da Roma; in vista dico di tutto ciò si può gridare all' usurpazione con quanto fiato mai si ha, che niuno che sia veramente cattolico, potrà mai darvi ascolto. Anzi tutti diranno per lo contrario che l'idea dell' usurpazione, è affissa unicamente a quel nuovo sistema distruggitore dell' Unità della Chiesa, e dell' obbedienza che tutti dobbiamo al Successor di S. Pietro. Se fosse altrimenti come mai non doveano co-

noscerlo quei Vescovi, e come non reclamare? E come mai due secoli dopo, quando cioè secondo gli avversarj, erano i Vescovi e le Chiese tornate nella piena lor libertà, un s. Isidoro di Siviglia poteva far menzione delle ordinazioni di s. Siricio senza biasimarle? Ma nò: perchè i Vescovi di quell' età avevano migliore idea che non si ha presentemente dai Vescovi e Preti Constituzionali di Francia, e da tutti gli amatori di cose nuove, dell'autorità della prima Sede, e dell'obbedienza che le si deve dalle altre Chiese. I Vescovi delle Spagne ne diedero un altro luminoso esempio nel Concilio secondo di Braga, celebrato dopo la metà del sesto secolo, quando cioè si suppongono in pieno vigore i loro diritti. Allora dunque fu ch'essi nelle cose difficili ed importanti non solamente consultarono la S. Sede, e la reputarono cosa utile, ma la credettero di preciso loro dovere, come di preciso dovere giudicarono quello di tutto regolare a norma dell' istruzioni della Sede Apostolica. *Omnes Episcopi dixerunt: Necessarium, & valde hoc utile arbitramur, ut ea quæ apud unumquemque nostrum varia & inordinata consuetudine retinentur, unito inter nos, per gratiam quo per concordiam celebrentur, officio. Et idcirco si quid illud est magnum vel parvum, in quibus variari videmur, ad unam, sicut dictum est formulam præfixis rationabiliter capitulis revocentur. Præcipue cum de ceteris*

quibusdam causis instructionem apud nos Sedis Apostolicæ habeamus, quæ ad interrogationem quondam venerandæ memoriæ Prædecessoris tui Profuturi, ab ipsa Beatissimi Petri Cathedra directa est. Lucretius Episcopus dixit: Recte vestra fraternitas pro auctoritate Sedis Apostolicæ recordata (alias terminata) *est; quæ licet eodem tempore innotuerit, quo directa est, tamen pro firmitate testimonii, & instructione multorum, si vestræ unanimitati complacet, quia præ manibus est; coram his omnibus relegatur. Omnes Episcopi dixerunt. Iustum est, ut quia mentio ipsius auctoritatis est habita, quæ sit ejus doctrina, a circumstantibus audiatur. Relecta est auctoritas Sedis Apostolicæ ad quondam Profuturum directa Episcopum, quæ propter prolixitatem his gestis minime est inserta. Post cujus lectionem Lucretius Episcopus dixit: Manifestius patet, Apostolicam nobis opitulari doctrinam. Et ideo* ec. (Conc. Bracar. 2. cap. 17. Lab. tom. v. col. 839.). Se poi si volesse ancora dalle Spagne un'altro argomento dell'autorità del Papa sopra le Chiese, i Vescovi ed i Concilj di quella parte di mondo, non deesi far altro che osservare come S. Gregorio Magno, l'uomo più moderato della terra, non solamente cassò e annullò gli atti di un Concilio colà celebrato ai suoi tempi, ma di più alcuni dei Vescovi intervenutivi furono da lui sospesi per sei mesi, altri per minor tempo, altri minacciati della deposizione,

altri mandati a far penitenza nei monasterj, e altri puniti in varie maniere, per avere in quel loro Concilio violati i canoni, che doveano religiosamente osservare. Si legga la istruzione che diede su ciò a Giovanni Difensore, e si vedrà qual'obbedienza esigette s. Gregorio agli ordini suoi e della sua Sede, e quale senza contrasto gli prestarono i Vescovi delle Spagne, ai quali era ignoto il rivoltuoso rifugio d'appellare al futuro Concilio, e ignota era la scismatica impertinenza di chiamarlo Despota e Usurpatore, per avere un pretesto di non mai ubbidire. Onde i Padri del Concilio Toletano quarto, trattandosi del rito da osservarsi nel conferire il battesimo, dicono *Proinde quid a nobis in hac Sacramenti diversitate finiendum sit, Apostolicæ Sedis informemur præceptis, non nostram, sed paternam institutionem sequentes* (Lab.tom. v. col.1706. lib. 11. epist.52. ad Joan.Defens. antiq. edit.).

5. Dalle Spagne passiamo all' Inghilterra. Senza parlare dell'erezioni dei Vescovadi fatte colà dal medesimo s. Gregorio, io trovo che a tempo di Papa s. Zaccaria, poco prima della metà dell'ottavo secolo, e durante perciò il termine della supposta, e voluta libertà delle Chiese, i Vescovi di quel Regno tennero un Concilio, nel quale si recarono a singolar pregio di eseguire le istruzioni, e i comandi di quel santo Papa. *Iuxta quod ipse Apostolica sua auctoritate præce-*

pit . . . Quibus namque scriptis idem præclarus Pontifex Zacharias Britannicæ hujus insulæ nostri generis accolas, videlicet dignitatis & conditionis gradus familiariter præmonebat, & veraciter conveniebat, ac postremo amabiliter exorabat. Dopo la lor prefazione, in cui parlano i Padri di quel tenore, stabiliscono poi nei capi 16. e 18. che tutto si faccia *juxta ritum Romanæ Ecclesiæ* (Synod. Cuthberti Archiep. alias Conc.Cloveshovian. secund. Lab. tom. 6. col. 1573.). La stessa condotta tennero i Vescovi d' Inghilterra verso la fine di quel medesimo ottavo secolo: quando cioè adunatisi conciliarmente per deliberare sulla fondazione di un monastero in onore del martire s. Albano (lo spirito dei nostri Costituzionali è di distruggere), pensarono tutti d'accordo; che per rendere stabile una tal fondazione, era necessario l'intervento dell'autorità del Romano Pontefice; e lo stesso ne aveva prima giudicato il loro temporale Sovrano. Or ecco come i Vescovi la discorrono. *Placet omnibus pium Regis propositum, eique Episcoporum cosulit prudentia, ut auctoritate Romani Pontificis . . . canonizetur similiter, & privilegietur monasterium in honorem ejusdem Martyris noviter construendum. Et hæc omnia, ut digniorem & firmiorem sortiantur effectum, Concilium virorum sanctorum & discretorum suscipit & exaudit; ut per Legatos solemnes a latere Regis destinatos; aut potius in pro-*

pria Rex ipse super his in Curia Romana tractet diligenter. Offa igitur Rex piissimus suorum Magnatum sano acquiescens consilio, Divino ductus spiritu, transalpinum valde sibi laboriosum & sumptuosum iter arripuit sine moræ dispendio (Concil. Provinc. Verolam. an. 793. Lab. tom. 7. col. 1013.). E non è questo un bell'esempio da imitarsi da quei specialmente, che predicano sempre il bisogno di ritornare all'antichità, nè pensano mai a ritornarvi eglino stessi? Noi vediamo quì le due Potestà, la Chiesa e l'Impero far quasi a gara in disputarsi l'onore di attestare il loro ossequio, e la lor riverenza alla Prima Sede; e siam certi che per questa lor santa emulazione, niuna delle due parti si è costituita rea innanzi a Dio, nè innanzi agli uomini di verun eccesso di pietà e di religione. Ma per lo contrario in quanto pericolo si mettono quei che per alterigia, per vana gloria, per spirito di ambizione o d'interesse ricusano di prestare al successor di S. Pietro quegli atti d'ossequio e di ubbidienza, che gli ha prestato tutta l'antichità, e tutte le Chiese del cattolico mondo?

6. Andiamo avanti, e passiamo all'Affrica per raccogliere la Tradizione anco di quelle Chiese. Mi si permetta però di ritornare al terzo secolo; perciocchè mi son riserbato quì a miglior uopo a parlare brevemente di s. Cipriano. Egli a sangue freddo

era così persuaso che il resistere alla Cattedra di S. Pietro, era lo stesso che resistere alla Chiesa, che il resistere a quella, era secondo lui un farsi disertore di questa. *Qui Ecclesiæ renititur & resistit, qui Cathedram Petri, super quem fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?* (de Unit. Eccles.). Nè mi si venga fuori coll' esempio di lui medesimo, che resistette al Papa s. Stefano. Imperciocchè la buona critica esige che si ascolti s. Cipriano in tempo di piena pace, piuttosto che in tempo di guerra, e guerra tutta sua. Tanto più che quella sua disubbidienza vien da s. Agostino considerata come una macchia nella vita di quel gran Santo, e non oscuramente biasimata eziandio da Eusebio di Cesarea (Hist. Ec. lib. 3.), nè mi si potrà citare un sol Padre, che l'abbia in qualche modo lodata. Di fatti qual' è il canone di critica che insegni ad imitare i Santi Vescovi dell' antichità allorchè uomini anch' essi, furono in causa propria, e riscaldati in qualche punto di controversia, piuttosto che quando a sangue freddo istruirono i fedeli sulle grandi verità della Religione? Io vedo che s. Cipriano suol chiamare la Chiesa Romana *Ecclesiæ Catholicæ Matricem & Radicem* (epist. 45. ad Cornel.), e che tuttociò che da tal Matrice si scosta e si diparte, non può da se stesso respirare aura di vita, e perde la sostanza della salute. *Quidquid a Matrice*

discesserit, seorsum vivere & spirare non poterit, substantiam salutis amittit (de Unit. Eccl.). Che appunto è quello che or accade agl' intrusi Vescovi e Parrochi della Francia, e a tutta la Setta Costituzionale. Se poi si vuol conoscere quali fossero precisamente i sentimenti di s. Cipriano intorno a ciò, prima delle sue dispute con santo Stefano, si rifletta ch'egli scriveva pure dall' Affrica a Roma, per saper da essa come regolar si dovesse intorno al tempo, in cui doveasi differire ovver concedere la pace a quei che erano caduti? E il Clero Romano, per esser la Sede vacante rispose pure a s. Cipriano, e sin d'allora che non esisteva la Curia Pontificia, fece pur conoscere colla sua risposta che il Papa avea l'autorità di regolare anche le cose delle Chiese, e dei Fedeli dell'Affrica? Ecco come scriveva. *Quamquam nobis differendæ hujus rei necessitas major incumbat, quibus post excussum nobilissimæ memoriæ viri Fabiani, nondum est Episcopus propter rerum & temporum difficultates constitutus, qui omnia ista* (si noti bene) *moderetur, & eorum qui lapsi sunt possit cum auctoritate & consilio habere rationem. Quamquam nobis in tam ingenti negotio placeat quod tu ipse tractasti prius; Ecclesiæ pacem sustinendam* (Int.Cyprianic.epist. 11.). Qui come ognun vede, non si trattava dunque di mandare a s. Cipriano un giudizio dottrinale; perciocchè per far quel-

lo il Clero Romano non avrebbe avuto bisogno del Papa, ma era, e fu sufficientissimo realmente a farlo da se medesimo; massimamente che avea seco molti Vescovi Suburbicarj. Ma si trattava per lo contrario di un giudizio diffinitivo, d'autorità, e di giurisdizione. E questo il solo Papa avea diritto e autorità di dare; e perciò il Clero dovette astenersene, e riportarsi al Papa futuro.

7. Lo spirito di disobbedienza alla Chiesa Romana, e di animosità contro di lei, è stato sempre un carattere dei Novatori, come nelle sue prescrizioni osservollo Tertulliano cattolico, e disgraziatamente lo provò in se stesso dopo caduto nell'eresia. Imperciocchè tutti i Novatori ostinati quando si son veduti convinti in un giudizio ecclesiastico, non volendo per una parte darsi per vinti, nè rinunciare ai loro errori, e vedendo per l'altra essere inevitabile la loro condanna, han sempre cercato di guadagnar tempo, or col far crescere le turbolenze, or col chiedere d'essere uditi in un Concilio Ecumenico. I primi a far questo nel tribunal di Papa Liberio, e poi di s. Giulio furono i deputati degli Eusebiani Martirio ed Esichio, i quali convinti dai deputati di s. Atanasio, e confusi in tutte le parti, come più volte lo sono stati i Giansenisti, non seppero pensare ad altro rifugio che chiedere un Concilio. Ascoltiamo s. Giu-

lio stesso che racconta il fatto nella sua celebre lettera agli Orientali, che lo stesso s. Atanasio riporta intera nella sua seconda apologia contro gli Ariani. *Publice enim coram nobis Martyrius & Hesychius refellebantur, Athanasii presbyteris bona cum fiducia alacriter resistentibus. Martyrius vero cum suis, si vera dicenda sunt, ubique profligebatur, ac proinde Concilium Generale postulavit.* Quindi è che s. Atanasio, con aver dalla sua tutta la Chiesa cattolica, che ha sempre approvato le di lui Apologie, il primo ed il maggior delitto che rinfaccia agli Eusebiani, è quello di non aver ubbidito all' autorità del Papa. *Sed ut apparet quemadmodum insani solent, catenis impietatis seipsos circumfibulantes, gravius judicium adversus se contrahunt. Primum, ne Liberio quidem Romano Episcopo pepercerunt, nulla reverentia ducti, vel quod Sedes illa Apostolica esset, vel quod Roma Metropolis esset Romanæ ditionis* (in epist. ad Solitar.). Quante riflessioni si potrebbero far quì contro i seguaci e gli apologisti della pretesa civile Costituzione del Clero Francese., i quali resistono all'autorità di Pio Sesto successore di Liberio, e di Giulio? Io mi contenterò di richiamar loro alla mente un sentimento del gran Bossuet, all'autorità del quale fingono di appoggiarsi. *La società*, egli dice, *che Gesu Cristo aspettato per tanti secoli, ha finalmente fondata sopra la pietra, e nella*

quale S. Pietro, e i suoi Successori debbono presedere coi loro COMANDI, si giustifica da se stessa colla sua propria continuazione, e porta nella sua eterna durevolezza il carattere della mano di Dio (Discors. sopra la stor. univers. part. 2. cap. 13.). Le Chiese dell'Affrica ci somministrano infiniti altri esempj della lor sommissione agli ordini della S. Sede, e della di lei autorità sulle persone e diocesi di quei Vescovi. Così che il Canone 106. del Codice Affricano impone ai Vescovi, che avendo bisogno di partir dalle loro diocesi per andare alla Corte, ne implorino la licenza o dal Vescovo di Cartagine, o dal Romano Potefice. Il titolo perciò di quel Canone è questo *Ut pergentes ad Comitatum causam suam vel Carthaginensi, vel Romano Pontifici insinuare procurent*. E se poi lor nascesse qualche improviso bisogno d'andarvi, si stabilisce l'obbligo di tutto esporre al Vescovo di Roma e di riportarne da lui le lettere testimoniali. *Quod si ibi Romæ ei repentina necessitas orta fuerit ad comitatum peragendi, alleget apud Episcopum urbis Romæ ipsam necessitatem, & de hoc rescripta ejusdem Romani Episcopi perferat* (Lab. tom. 2. col. 1120.). Basta leggere le lettere di s. Gregorio Magno, per vedere com'egli abbia più volte colla sua autorità giudicate colà le cause dei Vescovi mantenuto il vigor della disciplina, difeso il possesso delle Parrocchie, e corrette le

altrui usurpazioni. Si veda inoltre come l'Arcivescovo di Cartagine Domenico tanto commendato da s. Gregorio, benchè al governo di sì gran Sede, fu egli solito contuttociò di ricorrere continuamente alla Sede Apostolica, e di regolare tutti gli affari colla istruzione della medesima (Vid. lib. 7. epist. 15. 16. 32. edit. antiq.). E per vedere che i Vescovi dell'Affrica operavano così per principio di persuasione, e di coscienza; e perchè sapevano che così portava il Divino sistema del governo di Chiesa santa, basta dare un'occhiata a quello che tutti in corpo verso la metà del settimo secolo scrissero al Papa s. Teodoro. *Antiquis enim regulis sancitum est* (non era per anche nato il falsator delle Decretali) *ut quidquid quamvis in remotis, vel in longinquo positis ageretur provinciis, non prius tractandum vel accipiendum sit, nisi ad notitiam almæ Sedis vestræ fuisset deductum, ut hujus auctoritate, juxta quæ fuisset pronunciatio firmaretur, indeque sumerent ceteræ Ecclesiæ velut de natali suo fonte prædicationis exordium, & per diversas totius mundi regiones puritatis incorruptæ maneant Fidei Sacramenta salutis* (Lab. tom. 6. col. 128.).

8. Quello che vediamo quì attestato da un corpo sì grande di Vescovi soggetti all'Impero Greco, e in tempo della lor maggior libertà, noi di fatti lo abbiamo osservato in regola presso le Chiese quasi di tutto il

mondo; e seguiteremo a vederlo scorrendo anche in quelle che ci rimangono a consultare. Dall'Affrica andiamo dunque nell' interno dell'Asia. Nel sesto secolo; e perciò quasi un secolo dopo la caduta dell' Impero Occidentale, accadde che i Vescovi di quelle parti celebrarono un Concilio in Mopsvestia per deliberare contro il Vescovo Teodòro, ma ne mandarono tosto gli Atti al Papa Vigilio, che di quei giorni teneva la Cattedra di S. Pietro, affin di soggettarli al supremo di lui giudizio. *Sancta Sinodus hæc in scriptis Vigilio Sanctissimo Papæ Romano transmisit* ec. (Lab. tom. v. col. 406.). La stessa capital dell' Impero Costantinopoli, regnante Giustiniano Augusto, che è quanto dire nell'apice della sua grandezza, ci somministra a favore dell'autorità e giurisdizione del Papa un argomento anche più forte di quello che ho riferito di sopra quando era Bizanzio. Basta ricordare il giudizio pronunziato dal Pontefice s. Agapito contro Antimo, che il favor della Corte avea fatto eleggere Patriarca della Regia città contro lo spirito dei Canonì. I ricorsi degli Orientali al supremo tribunale del Papa, e i loro applausi a quel giudicato, ch'ebbe colla deposizione di Antimo, e l'ordinazione di Menna il suo pienissimo effetto, anche a fronte dell'opposizione d'una prepotente Imperatrice che favorivalo, sarà sempre un monumento, che solo bastar potrebbe a ridur-

re in polvere tutti i sofismi degli avversarj. Io son contento che se ne vegga l'esposizione presso uno dei maggiori nemici di Roma, qual' è Maimburgo (traité historiq. de l'etablissem. & des prerog. de l' Eglise de Rome chap. 5.). Si leggano poi gli Atti del Concilio celebrato nella stessa Costantin. sotto s. Menna, e si vedrà come quei Padri d'accordo col s. lor Patriarca procedettero alla solenne condanna dei Vescovi Severo, Pietro, e Zoara, perchè avevano resistito alla sentenza del Papa. *Contempserunt quidem* (dice il Concilio) *in sanctissima Ecclesia Romana successionem Apostolorum, quæ sententiam contra ipsos protulit* (senten. Men. Patriarch. cont. Sever. Petr. & Zoar. Lab. tom. v. col. 254.). E' certo in somma che nè l' Oriente nè l'Occidente han mai conosciuta quell' indipendenza dal Romano Pontefice, in cui l'Assemblea Constituente ha preteso di porre le Chiese e i Vescovi della Francia, per distaccarle dal centro dell' unità, e dissipare la Chiesa e la religione. Io ne vedo un'altro luminoso esempio nel Vescovo della prima Giustiniana. S.Gregorio il grande cassò gli Atti d' una di lui ingiusta sentenza *ex Beati Petri Principis Apostolorum auctoritate* (non di Valentiniano), e quindi lo punì col privarlo per trenta giorni della Sacramental comunione, e minacciollo di maggiori gastighi se non avesse ubbidito (lib. 2. epist. 6. ad Ioan. Episc. Prim.

Justinian.). Quel Vescovo ubbidì puntual. mente a s. Gregorio, come gli ubbidì il Patriarca di Costantinopoli Giovanni in occasione del ricorso a Roma che fece Atanasio Prete dell' Isauria, il quale credevasi ingiustamente punito da quel suo Patriarca. Questi non ricusò di render conto al Papa del suo operato, nè mai gli cadde in mente, che s. Gregorio fosse un' usurpatore (lib. 5. epist. 64. ad Anastas. Presby. de Isauria, & lib. 6. epist. 31. ad Episc. Alexand. & Antioc.). Lo stesso dicasi dell'appello del Prete Giovanni di Calcedonia, condannato come eretico dallo stesso Patriarca di Costantinopoli, e da s. Gregorio assoluto e rimandato alla sua Chiesa, coll'ordine al Patriarca di non molestarlo (lib. 4. epist. 15; ad Ioan. Constant. 16. ad Mauric. Imperat. & 17. ad Theotist.). Anche Papa Pelagio immediato predecessore di s. Gregorio, cassò gli Atti di un Concilio celebrato dallo stesso Patriarca Giovanni con lode dell'antichità (Gregor. Pap. ibid. epist. 36. ad Eulog. Alexandrin.). Se poi si cercasse in quel secolo stesso degli altri due Patriarchi Orientali d'Alessandria e Antiochia, si troverà che Eulogio e Anastasio, i quali governavano quelle Chiese, praticarono la più umile sommessione alla S. Sede. Si leggano in s. Gregorio le lettere 36. cit. e 37. ad Anastasio d'Antiochia, e poi la 29. e 30. del lib. 7. ad Eulogio, e si vedrà come quei Vescovi che occupavano le

più gran Sedi, ignoravano quell'autorità, e quell' indipendenza dal Papa che vantano i Vescovi Constituzionali coi loro apologisti, ma per lo contrario si credettero obbligati di attestargli tutta la lor dipendenza coll'ubbidire. Nello stesso fatto d'Acacio Patriarca di CP., benchè dopo lungo contrasto per la parte dei di lui fautori ed amici, nondimeno tutto l'Oriente cedette in fine all'autorità del Papa s. Ormisda, come sin da principio avea ceduto una gran parte in compagnia di tutto l'Occidente che non fece la minima opposizione. *Tout l'Orient* (dice M. Bossuet) *se crût obligè de ceder à la seule autoritè du Pape Hormisdas, avec une incroyable satisfaction de toute l'Eglise Catholique, qui vit par la fermetè de ce grand & S. Pontife, sa foi, & sa paix unanimement retablies* (epist. ad Religios. Mulier. Port. Regal.).

9. Se poi dall' Egitto e dall' Asia ritorniamo in Europa, ci rimane a vedere solamente come abbiano pensato le Chiese dell' Illirico e dell' Italia. Rapporto alle prime ho testè ricordato il fatto del Vescovo della prima Giustiniana, ma possiamo raccogliere da s. Gregorio anche meglio la riverenza di quei Vescovi verso di lui, e verso del suo Vicario tenuto in quelle parti. Ascoltiamo dunque quel S. Papa. *Proinde* (loro dice) *juxta postulationis vestræ desiderium, prædictum fratrem & coepiscopum nostrum in eo in quo*

10. Se poi dentro lo spazio di quei tre secoli stessi, che precedettero l'invenzione delle false Decretali, si volesse sapere qual' ossequio e qual' obbedienza professassero verso la S. Sede i Vescovi dell' Italia; basterebbe riflettere che in questa bella parte di mondo tanto privilegiata da Dio, col farla centro della sua Religione, dalla fondazione del cristianesimo sino a noi, non ha potùto mai veruna Setta di Eretici fissar le radici. Ma per accennarne di volo qualche esempio, a chi non è nota la celebre lettera di s. Pièr Grisologo all' eresiarca Eutiche? Chi non sa, com' egli gli ricordi l'obbligo di soggettarsi e di ubbidire al Pontefice Romano, *senza del quale a niuno è lecito trattar le cause della Fede*? Tutti conoscono gli scritti di s. Ennodio di Pavia pieni di nobilissime testimonianze in favor dell'autorità della S. Sede. Notissime sono le proteste dei Vescovi d' Italia al Re Teodorico, che avevagli convocati per esaminar la causa di Papa Simmaco; di non potere cioè nè adunarsi in Concilio senza l'autorità della S. Sede, nè in modo alcun giudicare sopra una causa, che riguardasse lo stesso Papa. Anzi si potrebbe quì far menzione anco del moto che tosto si diedero i Vescovi della Francia al rumore sparsosi, che i Vescovi dell' Italia avessero avuta la temerità di giudicare del Papa. Eppure questi ultimi non si unirono conciliarmente, se non quando

videro le lettere stesse di Simmaco, colle quali diceva al Re Teodorico, ch'egli amava di provare la sua innocenza contro i proprj calunniatori, in un Concilio di Vescovi. E questi sebbene in vista di tanta umiltà consentissero di unirsi in Concilio, ciononostante si astennèro dal pronunziare verun giudizio sopra tal causa, e bastò loro di esaminarla per soddisfazion del medesimo santo Papa (vid. Fleury Stor. Eccl. lib. 30. §. 50. 51. s. Avit. Vien. de Synod. Roman. epist. ad Faust. & Symmac.). Infiniti altri esempj recar potrei, ma amo di passarli sotto silenzio per rammentarne uno solo dell'an. 743. incirca, e perciò 60. anni prima che spirasse il tempo della libertà dei Vescovi, secondo l'epoche fissate da quei dodici Avvocati, e adottate dagli Apologisti dell'Assemblea. Nel Concilio Romano convocato dal Pontefice s. Zaccaria, si ascolti come gli parlarono quei Padri. *Spiritus Sancti gratia diffusa Cor Apostolatus vestri succensum est, ut nostrarum simul, & subiectorum animarum Divino ardore & zelo constantiæ provideat, quia quantum Assiduæ Magistræ & Dominæ nostræ Apostolicæ Sedis præsentamur, tanto amplius docemur nobis a Deo creditis esse plebibus, quæ necessaria sunt ad regendam plebem Dei educatis* ec. (Concil. Rom. I. a Zachar. Pap. celebr. Lab. tom. 6. col. 1551.). Or ecco come i Vescovi dell'Italia, che debbono servir d'esempio a tutti gli altri

Vescovi del mondo, si sono creduti tanto più sicuri, e di far tanto meglio il loro officio nell'istruire i loro popoli, quanto più stretta dipendenza mostrato avessero dalla S. Sede, e quanto più spesso udito avessero i di lui ammaestramenti. Ma la scuola degli Appellanti, o sia dei Giansenisti, che è la medesima di quella dei Costituzionali di Francia, insegna a fare tutto l'opposto. Imperciocchè affetta di nulla dipendere, per non pregiudicare a quella divina autorità che hanno i Vescovi, ma che troppo dilata, e troppo suole magnificare in tutte le cose che abbiano relazione col Papa, e che per lo contrario troppo ristringe, ove si tratti dei Parrochi, o anche dei semplici Preti, e finalmente prostituisce affatto in ossequio del potere civile, coll'ajuto del quale i Settarj si lusingano di poter soggiogare la Chiesa di G. C.. Ma se non vogliono credere a lui, il quale disse che *Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam*, credano almeno all'esperienza; a quella maravigliosa fermezza cioè, colla quale il Clero Francese tanto calunniato dagl' implacabili suoi nemici, ha saputo sacrificare tutti i beni di questo mondo, e anche la vita per difendere la verità del Vangelo, e i diritti inalienabili della sposa del Salvatore. Ah! Non era dunque così universalmente rilassato, come spacciavano, e spacciano uomini più bugiardi del mondo.

CAPITOLO V.

Dell' autorità, e dei diritti che esercitava il Patriarca d'Alessandria in tutto l'Egitto, e in tutte le provincie del suo Patriarcato.

1. Quei che tanto magnificano la libertà e i diritti primitivi delle Chiese particolari e dei Vescovi dei primi secoli, danno a divedere d'essere uomini di mala fede, ovvero molto imperiti nelle antichità Ecclesiastiche, e affatto novizj nella storia delle diverse Chiese del mondo cattolico. Per rapporto al Papa lo abbiam veduto di sopra in tutto il decorso dell'Opera, e in riguardo al Patriarca di Costantinopoli, dal fatto del Prete dell' Isauria, e di quello di Calcedonia da me riferiti, impariamo a conoscere ch'egli assumeva le cause non pur dei Vescovi, ma anco dei Preti delle diverse diocesi del suo Patriarcato. Lo stesso provasi dal canone 9. del Concilio Calcedonese, e da infiniti monumenti che potrei quì recare. Ma io non amo di fermarmi nella ricerca degli affari di quei Patriarchi; perciocchè è troppo noto che il favor della Corte gli aveva portati ad abusare sovente del loro potere, con pregiudizio degli altrui diritti, e ad essere per lo più despoti, e schiavi nel tempo stesso. Per la medesima ragione mi astengo dal parlare dei diritti esercitati dai Patriarchi Nestoriani, e Monofisiti dell'

Oriente. Parlerò bensì del Patriarcato Alessendrino, come quello che non per violenza della Corte, ma per concession della Chiesa acquistò la sua autorità, e meritò d'essere dal Concilio Niceno in qualche modo paragonato al Romano. Quindi è che quando Melezio Vescovo di Lyco nella Tebaide turbò la pace dell' Egitto, coll' usurparsi i diritti del Vescovo d'Alessandria suo Metropolitano ed Esarca, ne fu punito dal gran Concilio Niceno, il quale poi stabilì che dovessero rimanere intatti i diritti metropolitici del Vescovo e Chiesa d' Alessandria, e che tutto fosse regolato, come già si costumava nella Romana. Or fra i diritti metropolitici, che appartenevano tanto all'una che all' altra Chiesa, uno era quello d' instituir Vescovi, Preti, e Diaconi in molte provincie. Diciamolo coi termini del Launojo scrittore nemico della potestà ecclesiastica, e di quella del Papa principalmente. *Alexandrinus Episcopus in multis provinciis Episcopos, Presbyteros, & Diaconos instituit; Romanus eo munere defungitur in una tantum Provincia . . . & in civitatibus nonnullis, quæ extra illam provinciam existunt.* Questa Provincia era composta di dieci Regioni, che perciò chiamavansi suburbicarie, e si estendevano in tutta l' Italia Cispadana coll' isole adiacenti. Onde osserva il Launojo, al quale però non intendo di sottoscrivermi in tutto, che l'estension del pae-

se, sul quale estendeva quei diritti il Vescovo d'Alessandria, era di un ampiezza molto maggiore di quello che avea il Vescovo di Roma; e che in ciò consisteva la principal differenza tra l'uno e l'altro. Si veda lo stesso Launojo nella Dissertazione: *De recta Nicæni Canoni VI. intelligentia*; e specialmente il cap. 4. che ha il seguente argomento. *Inter Alexandrinum & Romanum Episcopum instituitur comparatio in iis, quæ ad ordinationem Episcoporum, Præsbyterorum, & Diaconorum pertinent*. Se poi si vuole anche meglio vedere l'estensione di tali diritti, e misurare quei della Sede Romana da quei dell'Alessandrina; giacchè il Concilio Niceno misurò i diritti metropolitici di quest' ultima da quei della prima, non fa di mestieri se non di leggere il cap. 2. della suddetta Dissertazione di Launojo, che ha questo titolo. *Priscum Jus Alexandrini Præsulis in ordinatione Episcoporum, Præsbyterorum & Ministrorum per Ægyptum, Lybiam, & Pentapolim asseritur*.

2. Sappiamo in fatti da Socrate (lib. 1. cap. 9) e da Sozomeno (lib. 1. cap. 24. edit. Vales.) che i Vescovi soggetti alla Metropoli di Alessandria, non aveano libertà di scegliersi Preti e Diaconi senza l'approvazione del loro Metropolitano, e che il mentovato Melezio Vescovo di Lyco fu considerato come scismatico da tutta la Chiesa cattolica, e quindi punito dal gran Coucilio

Niceno, per aver ardito di ordinare Preti e Diaconi indipendentemente dal suo Esarca Pietro: nonostante che questi fosse fuggito da Alessandria per causa della persecuzione, in cui egli morì martire della Fede. *Contra illum sententiam tulit ut in urbe Lyco degeret, solo Episcopi nomine contentus* (Sozomen. ibid.). Oltre a ciò quei due Storici assicurano che niun Vescovo e niun Ministro della Chiesa poteasi scegliere dal Clero e dalla plebe di tutto il Patriarcato, senza l'approvazione e la conferma del Vescovo d'Alessandria loro Esarca, Metropolitano, e Patriarca, diversamente chiamato secondo la diversità dei tempi. Tuttociò si vede bene che gli apparteneva per diritto Ecclesiastico e non Divino; e la Chiesa in quegli aurei secoli, fu tanto lontana dal giudicarla un' usurpazione, che all'opposto la punì non pur come tale, ma come un'atto scismatico in quei Vescovi intraprendenti, che tentarono di sottrarsi da quel giogo salutare, che esige l'ordine maraviglioso della Gerarchia stabilita dal medesimo Gesu Cristo. Per conoscere poi anche più chiaramente i diritti del Vescovo Alessandrino, si legga lo stesso Socrate nel libro stesso cap. 7. della sua Storia ecclesiastica. Si osservi principalmente ciò che fece Teofilo Patriarca d'Alessandria nell'ordinazione dei monaci fratelli Longhi, uno dei quali scelse e consacrò Vescovo di Ermopoli, obbligandolo ad accettare contro sua

voglia quel Vescovado, e gli altri ordinò cherici. Poco importando, se abbiano errato Launojo e l'Autore della Geografia sacra nel credere, che quei due ultimi fossero ordinati per la Chiesa Ermopolitana, e non piùttosto per l'Alessandrina, come forse meglio ne ha pensato Valesio. Imperciocchè tanto in un modo che nell'altro conosciamo sempre l'ampiezza della giurisdizione del Patriarca. Dalle lettere poi 67. e 76. di Sinesio Vescovo di Cirene allo stesso Teofilo, dalla letera 127. del lib. 2. di s. Isidoro Polusiota a s. Cirillo Alessandrino, da Palladio nel cap. 12. della sua Storia Lausiaca, da Teodoreto nel lib. 4. cap. 7. Hæretic. Fabul. da Giovanni Mosco nel suo Prato Spirituale cap. 124. e 195. tutti sono in libertà d'apprendere che il **Vescovo d'Alessandria** in tutto il suo Patriarcato, godeva il diritto di consacrar tutti i Vescovi, di fondar nuove Chiese, e di provedere le nuove e le vecchie degli opportuni ministri. *Hic enim mos est Alexandrinorum Archiepiscoporum* dice con tutti gli altri s. Epifanio (heræs. 68. sub init.) *ut per totam Ægyptum ac Thebaidem, Mareotidem, Lybiam, Ammoniacam, Mareotidem & Pentapolim ecclesiastica negotia administrent*. Onde gli stessi Ariani nemici implacabili di s. Atanasio, tra le calunnie che gli diedero presso l'Imperatore Costanzo, una fu quella di aver ordinato dei Vescovi fuori ancor del suo Patriarcato, e di erigersi

perciò in Monarca della Chiesa. Il che suppone che niuno gli contrastava l'ordinazione dei suoi (Athan.Apolog.ad Const.August.). In vista di ciò non si può fare a meno di avvertire, che nel secolo quarto, uno sicuramente degli *Aurei* della Chiesa, niuno chiamò, nè pensò a chiamare usurpazione e dispotismo del Vescovo Alessandrino, quella tanto vasta ed estesa giurisdizione su tuttociò che accadeva d' importante in seno a tutte le altre diocesi di quel vastissimo Patriarcato; nè verun pensò mai di dire che quei Vescovi eran ridotti alla condizione di Vicarj, e di Cappellani del Patriarca. E poi si vorrà ingiuriosamente chiamar dispotismo ed usurpazione nel Vescovo di Roma, tanto minor giurisdizione da lui esercitata nel Patriarcato Romano, anche in tempo di S. Gregorio VII. che si vuol più estesa, e come giunta al suo colmo? E a dispetto del doppio diritto Ecclesiastico e Divino, che non avea il Patriarca d'Alessandria, nè verun altro può avere fuori del Papa? Se si fa bene il confronto dell'un coll'altro, non si ha forse ragione d'ammirare piuttosto la Pontificia moderazione, che avendo un'autorità tanto maggiore, quanto è il divino all'umano, e col non mancare nè pur di questo, tuttavia i Papi han sempre lasciato ai Vescovi del loro Patriarcato dei diritti molto maggiori di quelli che godettero i Vescovi Eziziani?

3. Lo stesso Launojo dalle molte autorità che avea premesso nei sei primi capi dell'Opera suddetta ne cava dei corollarj, il secondo dei quali è il seguente. *Antiqua consuetudo firmata canone Nicæno quondam effecit, ut Ægypti, Lybiæ, & Pentapoleos Episcopi ponderosum nihil agerent sine Episcopo Alexandrino*. Seguita poi a dimostrarlo coll'Azione IV. del Concilio ecumenico di Calcedonia, in cui tutti i Vescovi Egiziani dopo la deposizion di Dioscoro, protestarono di non poter sottoscrivere, se prima non si eleggesse il nuovo loro Arcivescovo. *Occidemur, miseremini nostri ... Fiat hic Archiepiscopus, & subscribimus, & consentimus, miseremini Canonum nostrorum. Detur hic Archiepiscopus* (Non dunque dal popolo). *Novit Deo amantissimus Archiepiscopus Anatolius, quia talis consuetudo in Ægyptiaca Regione obtinuit, ut omnes Episcopi obediant Archiepiscopo*. Che differenza fra i Vescovi dell' Egitto del 4. e 5. secolo, e alcuni Ecclesiastici ed anche Vescovi Occidentali del secolo 18.! Quelli si facevano un pregio di ubbidire al loro Patriarca, e questi si recano a gloria il disubbidire. Quelli non erano obbligati se non dai canoni, e perciò dal solo precetto della Chiesa, laddove i nostri Occidentali astretti sono dall'ecclesiastico e dal divino ad ubbidire al Romano Pontefice. Sotto l'aspetto di Patriarca il Concilio Niceno paragonò l'un coll'altro, l'Ales-

sandrino col Romano, ma questo sotto l'aspetto di Successor di S. Pietro non ammette, nè può ammettere verun paragone, e verun confronto, per esser egli l'unico Superiore e Primate di tutti i Vescovi, e di tutte le Chiese, dato loro immediatamente da Dio. In vece dunque di stordire il mondo col continuo gridare all'antichità, ai primi secoli ec. oh quanto meglio farebbero a mostrare la sincerità di tal zelo, col dare agli altri l'esempio di quell'aurea semplicità dei primi secoli, che ignorando affatto l'arte del cavillare, rispettava sempre l'autorità, e conosceva il pregio dell'obbedienza!

3. Ma perchè in vista di tanta autorità e e di tanta giurisdizione che il Patriarca di Alessandria esercitava sopra tutti i Vescovi e sopra tutte le Chiese del suo vastissimo Patriarcato, potrebbe forse domandare taluno qual fosse dunque l'autorità del Romano Pontefice su le Chiese, e su i Vescovi di quelle Provincie, sulle quali sembra che non gli restasse a far nulla, così non voglio lasciare questa difficoltà senza la conveniente risposta. Primieramente dunque fa d'uopo ricordarsi di quello che sovente veduto abbiamo nei capitoli precedenti; che in ogni tempo cioè è stato sempre libero a tutti i Vescovi, Preti, e Cherici il ricorso al Romano Pontefice, contro qualsivoglia Vescovo, Arcivescovo, Primate, o Patriarca in affari tanto di disciplina, che dottrinali.

Quindi si dee avvertire, che il Patriarca rendeva conto al Papa di tutti i Vescovi suoi dipendenti, come tutta la storia c' insegna, e vediamo contestato dal medesimo Imperator Giustiniano a s. Agapito Papa. *Quapropter, sicut præfati sumus, sequentes in omnibus Sedem Apostolicam, quæ ab ea statuta sunt prædicamus. Et profitemur ista inconcusse servari, & compellere ut juxta tenorem libelli istius omnes faciant Episcopi, ut sanctissimi quidem Patriarchæ ad vestram faciant sanctitatem. Metropolitani vero Patriarchis, & alii ut suis faciant Metropolitanis, quatenus per omnia sancta catholica nostra Ecclesia suam habeat firmitatem* (secunda profess. Iustinian. Imper. ad Agapet. Pap. Lab. tom 4. col. 1800. Videantur ibid. epist. 7. Agap. Pap. ad Cæsar. Episc. Arelat.). Quindi è che i Patriarchi erano i primi ad essere ammoniti dai Romani Pontefici, qualora o colla loro indolenza, o col cattivo esempio tollerassero, ovvero dassero occasione a qualche disordine nel Patriarcato, come sovente apprendiamo dalle lettere dei Romani Pontefici; e le cose alquanto gravi dal tribunale del Patriarca eran sempre devolute a quello della S. Sede, come ci attestano i medesimi Scrittori Greci. *Cum Ecclesiastica regula interdictum sit, ne propter sententiam Romani Pontificis quidquam ab Ecclesia decernatur* (Socrat. lib. 2. cap. 17.). *Pro irritis habenda esse quæ præter sententiam Epi-*

scopi Romani fuerint gesta (Sozom. lib. 3. cap. 10. Vid. Theodoret. Hist. Eccl. lib. 2. cap. 3. & 17.). In fine non voglio lasciare di avvertire che il Patriarca cattolico dei Caldei, anche presentemente esercita sopra i Vescovi del suo Patriarcato i medesimi diritti, che abbiam veduto esercitarsi dagli antichi Patriarchi Alessandrini; nè avvi colà persona, alla quale nasca in mènte l' idea dell' usurpazione per la parte del Patriarca, nè di disubbidienza per quella dei Vescovi, e degli Ecclesiastici delle loro diocesi. Il veleno dei nostri Novatori non ha penetrato fra i cattolici di quelle Provincie!

EPILOGO E CONCHIUSIONE

1. NEllo scorrere le Chiese dell'Universo per raccogliere la lor Tradizione dei primi otto secoli, abbiam veduto costantemente 1. che tutto il potere legislativo e supremo di regolare la disciplina Ecclesiastica esiste nel corpo Gerarchico della Chiesa. 2. Che alla testa e al governo generale di simil corpo, esiste un Capo datogli da G. C., il quale stende la sua autorità e giurisdizione sopra tutte le membra di qualsivoglia condizione sieno Preti, Vescovi, Metropolitani, Primati, e Patriarchi. 3. Che la stessa autorità egli stende sopra tutte le Chiese e Concilj particolari. 4. Che siccome nel Capo è il centro e la sorgente dell'

unità, così è d' uopo che tutto dovendo concorrere all'unità, ogni cosa debba prendere da lui in qualche modo il principio, e in lui debba sempre aver termine. 5. Che il popolo fedele non ha alcun diritto attivo nel governo della Chiesa, ma passivamente ha tutto il diritto d'essere governato, e d'essere pasciuto col pascolo della parola, e coll' amministrazione dei Sacramenti 6. Che in conseguenza non può pretendere d'avere alcun diritto nella scelta dei sacri Ministri e Pastori, ma solamente può attestare della loro buona o cattiva fama; e perciò il popolo in qualità di testimonio può concorrere alla loro scelta, ove dal corpo Gerarchico se ne creda utile l' intervento. 7. Che la Missione Canonica ignorata da Monsig. Ricci, essendo una deputazione di Ministero, e un'esercizio di Potestà e di Giurisdizione spirituale sul corpo dei Fedeli, essa non può essere conferita, ampliata, e ristretta, se non dalla Potestà Ecclesiastica; nè, affin di evitare lo scisma può essa non discendere immediatamente, o mediatamente dal centro della stessa unità. 8. Che la Potestà secolare che *dans les affaires ecclesiastiques, elle ne fait que seconder e servir*, come dice Monsig. Bossuet (Politic. cavat. dalla S. Scritt. lib. 7. art. 5. proposiz. 2.) non ha nè può avere alcun diritto di prescrivere, cambiare, o regolare la disciplina della Chiesa. 9. Ch'ella non solamente non turba mai la

pace politica dei Regni, ma per lo contrario la consolida, e l'assicura. 10. Quindi è che la Chiesa, ove non si alteri lo spirito dei sacri canoni, qual madre pietosa suole accomodare savissimamente la sua disciplina alle varie circostanze politiche degli Stati; purchè gl' Imperanti non pretendano imperiosamente di far servire la Chiesa ai loro capricci, e di disporre della di lei disciplina, e dei Ministri del Santuario, come dispongono di un'esercito che milita al loro soldo. 11. Se dunque la parte sinistra dell' Assemblea avesse proceduto con vedute cristiane, si sarebbe astenuta di mettere le mani nell'affare della Religione, ed avrebbe rappresentato ai Vescovi, ed al Papa le circostanze del Regno, onde considerassero, se fosse espediente colà qualche cambiamento nella disciplina ecclesiastica. Ma avendo rinunziato al Cristianesimo, e tentato ancora di esterminarlo, per introdurre il regno del filosofismo e dell' incredulità, non si è conosciuto, o piuttosto non si è voluto conoscere nè da lei, nè dai suoi seguaci ed apologisti, che il Breve Pontificio non è diretto a portare altra discordia e altra guerra nel regno di Francia, che quella portata nel mondo da G. C. Principe e Dio della Pace. *Non veni pacem mittere, sed gladium* (Matth. cap. 10. v. 34.). Intima cioè la guerra all'eresia, allo scisma, all'empietà, e alla irreligione. Gli empj gridano sempre alla

pace dove non è la pace. Vogliono cioè la pace col mondo, col vizio, col demonio. Senza essere disturbati vogliono poter far la guerra alla Religione, a Dio, e al suo Cristo, ed esclamano contro chiunque venga loro a disturbare sì falsa pace. Tutti gli Apologisti dell'Assemblea, e principalmente gl' Intrusi, raccomandano la pace, ma non rinunziano al delitto, predicano la carità, ma non vogliono la giustizia, protestano di voler l'*Unità*, ma ricusano l'obbedienza, mettono avanti il desiderio e il voto della Nazione, e non hanno per se che gli Ebrei, gli Eretici, e tutti i scellerati del Regno. Vantano un nuovo Clero, e non hanno che la feccia del Clero antico. Si augurano di ritornare colla loro pretesa Riforma allo splendore dei primi secoli, e per caparra di un tanto bene ci danno l'apoteosi degli uomini più empj e più scellerati del mondo, alle cui ceneri, e alla cui memoria profanano il più bel Tempio che fosse in Parigi a Dio consagrato. Si vantano di aver tolto il dispotismo Episcopale, e ricondotta nella Chiesa di Francia la purità della disciplina, e il vigore dei sacri canoni, e in segno di ciò tutto il Regno si mette in moto, per celebrare con pompa il trasporto delle ceneri di un empio che sempre visse da bestia; si alza un superbo trofeo all' incredulità e all' irreligione; l'intruso Vescovo Costituzional di Parigi celebra il Divin Sacrificio col ritratto

di Voltair sull'Altare, quello di Saintes con tutto il suo nuovo Clero porta in processione il busto di Mirabeau, e quello del Dipartimento del fiume Dorgogna Pietro Pontard predicando in Bergerac, grida che *se anche Satanasso uscisse dall' Inferno, e dal popolo fosse nominato vescovo e parroco; in vigor dei decreti dell'Assemblea Nzionale potrebbe salir sull'Altare, e offrire il divin Sacrificio della Messa*. Oui M. F... si Satan sortoit des enfers qui le peuple le nommoit evêque ou Curé, selon les décrets de l'Assemblée Nazionale pourroit monter à l'autel & offrir le S.Sacrifice de la messe. Ed ecco i fasti e le glorie della Riforma!

2. Ma eran queste le istruzioni date dalle città e provincie del Regno ai Deputati dell' Assemblea? eran questi i desiderj dei loro Committenti? Il rovesciamento della Chiesa, e l'esterminio della Religione? *La Chiesa però*, dice Monsig. Bossuet, *prende a inseguire sempre gli Eretici passo passo, per condannare gli errori a misura che si manifestano* (Stor. delle Variaz. lib. 15. §. 131. e 158.). *Così* (seguita egli) *quando una questione è stata una volta giudicata dalla Chiesa, come non si lascia mai di deciderla a seconda della Tradizione di tutti i secoli passati, se avviene che la medesima torni a essere mossa di nuovo ne' secoli segnenti, dopo mille e mille dugent'anni, si trova sempre la Chiesa nella medesima situazione, sem-*

pre pronta ad opporre ai nemici della verità i medesimi Decreti che la S. Sede Apostolica, e l'unanimità cattolica ha pronunziati, senza mai aggiugnervi cos'alcuna, fuorchè quanto è necessario contro i nuovi errori (ibid. §. 152.). E questo è appunto quello che ha fatto la Santità di Pio sesto col suo Breve dei 10. Marzo 1791. La pretesa civile Constituzione del Clero decretata dall'Assemblea non è che l'estratto e la quintessenza di molte eresie già prima d'ora condannate dalla S. Sede, dai Concilj, e dall'unanime consenso di tutta la Chiesa; e il S. Padre non fa che raccogliere nel suo Breve la Tradizione dei secoli scorsi, e opporendo alla sudd. Constituzione i decreti della S. Sede e dei Concilj, rinnova contro di essa colla sua autorità la medesima condanna. In vano dunque si lusingano gli Apologisti dell'Assemblea, e gl'Intrusi usurpatori dell'altrui Sedi, di potere a forza di sofismi giustificare una serie di delitti, che troppo altamente gridano contro di loro, e un cumulo di errori diametralmente opposti alla costante tradizione di tutte le Chiese del mondo cattolico. Onde coll'Imperator Costantino, io dirò a loro tutti: *Cumque hic ordo decentissimus sit, quem omnes tam Occidentalium, quam Meridianarum, & Septentrionalium orbis partium Ecclesiæ... Vt scilicet quod in Vrbe Roma, perque omnem Italiam, Africam, Ægyptum, per Hispaniam, Gallias, Britannias, Lybias, per uni-*

versam Achajam, per Asianam, & Ponticam Diœcesim, per Ciliciam denique concordi sententia observatur, id vestra quoque prudentia libentibus animis amplectatur (Euseb. de vit. Constant. lib. 3. c. cap. 19.) .

3. Agl' Intrusi poi specialmente dirò quello che disse Monsig. Bossuet al celebre Leibnizio . *I Vescovi, o Pastori principali, che non sono stati ordinati con questa successione* (Apostolica) *ed in essa, non han parte alle promesse, perchè non son'eglino contenuti nel fonte dell'ordinazione Apostolica, ch'esser dee perpetua e continua, cioè senza interrompimento . I Vescovi, e Pastori principali che fossero stati ordinati in questa successione rinunziassero alla fede dei loro Consecratori, cioè a quella che è in vigore in tutto il corpo dei Vescovi e della Chiesa, rinunzierebbero nello stesso tempo alle promesse, perchè rinunzierebbero alla successione, alla continuazione, alla perpetuità della dottrina ; così che non bisognerebbe riputarli più legittimi pastori, nè avere alcun riguardo al loro sentimento ; poichè quantunque conservassero eglino le verità del lor carattere, che la loro infedeltà non può annientare, conservar non ne possono l'autorità, che consiste nella successione, nella continuazione, nella perpetuità che si è stabilita* (Raccolta di dissertazioni . Memoria circa al Concilio di Trento al sig. Leibniz) . Che gl' Intrusi siano caduti nella perdizione di quei Pastori, dei quali parla ivi M. Bos-

suet, chiaramente apparisce dal Breve Apostolico dei 10. Marzo più volte citato, e da tutto ciò sin quì veduto nei capitoli precedenti. Ma per ridurre le cose alla maggior semplicità e precisione, desidero che gl' Intrusi e i loro consecratori propongano a se medesimi le seguenti quattro questioni, che quindi si mettano a leggere coll'animo disposto alla verità, il suddetto Breve Pontificio, e poi anche questa mia operetta coll'altre due mentovate di sopra e dopo tal lettura son contento che risolvano le dette questioni come spira loro la coscienza ?

I.

4. Si cerchi se l'Assemblea Nazionale per qualsivoglia temporale Sovranità fosse in lei concentrata, potesse coll' eresiarca Wicleffo, e contro le diffinizioni del Concilio ecumenico di Costanza, annientare il diritto di proprietà nella Chiesa, e nel di lei Corpo Gerarchico ?

II.

Se potesse cambiare affatto lo stato della presente universal disciplina della Chiesa, senza l'approvazione della potestà ecclesiastica ?

III.

Se i Vescovi della Francia dovessero uniformarsi alle novità dell'Assemblea, e approvas

re i di lei decreti, senza prima ricorrere alla S. Sede, e aspettare i di lei oracoli?

IV.

Se il Papa avesse diritto d'interporre la sua autorità in questi affari, e se fosse obbligato a prendere la difesa dei diritti proprj, di quei della sua Sede, e della Chiesa universale. E similmente se potesse dispensarsi dal prendere la difesa dei Vescovi, e delle Chiese di Francia, private dei loro legittimi Pastori, spogliate di tutti i loro beni e diritti così spirituali che temporali?

5. Si richiede una gran cecità di mente, e un grand' induramento di cuore per non conoscere che le risposte ai quesiti proposti, debbono esser contrarie alle intraprese dell' Assemblea, e che i Vescovi Constituzionali non potranno mai evitare la taccia infame d'Intrusi e d'usurpatori. E' similmente impossibile a non conoscere, ch'essi perciò non possono godere affatto la Comunione cattolica, ma che per lo contrario debbono esser sempre rigettati, come già lo sono, e dalla Sede Apostolica, e da tutte le Chiese del mondo, le quali seguiteranno sempre a riguardare, come già riguardano i Vescovi spossessati, come i soli Vescovi delle Chiese di Francia. Non rimane dunque agl' Intrusi altro partito da prendere cristianamente fuori di quello di abbandonare l'usurpazione, e ritornare pentiti all'Ovile di Cristo

in braccio al Capo Visibile della Chiesa. Ma intanto che io prego Dio per il loro ravvedimento, desidero che niuno seco loro corra alla medesima perdizione; e perciò colle parole di S. Cipriano dirò a quella sedotta porzione di popolo Francese che và loro unita: *Nec sibi Plebs blandiatur quasi immunis esse a contagio delicti possit cum Sacerdote peccatore communicans, & ad injustum atque illicitum Præpositi sui Episcopatum consensum suum commodans... Propter quod Plebs obsequens præceptis Dominicis, & Deum metuens a peccatore præposito separare se debet, nec se ad sacrilegi Sacerdotis sacrificia miscere* (epist. 68. ad Episcopos & plebis Hispan.).

FINE